DEGLI

AGRIMENSORI

PRESSO

I ROMANI ANTICHI

RAGIONAMENTO

DEL PROFESSORE

D. STEFANO CICCOLINI

ROMA

COI TIPI DELLA S. C. DE PROPAGANDA FIDE

1854.

ALLA ECCELLENZA

DI

D. PIO GRAZIOLI

PATRIZIO ROMANO COSCRITTO, DUCA DI MAGLIANO, BARONE DI CASTEL PORZIANO,
CAVALIERE GRANCROCE DELL'ORDINE DI S. GREGORIO MAGNO,
COMMENDATORE DELL'ORDINE DEL MERITO DI S. LODOVICO, CIAMBERLANO
DI S. A. I. R. IL GRAN DUCA DI TOSCANA,
SOCIO DI MOLTE INSIGNI ACCADEMIE ECC. ECC.

STEFANO CICCOLINI

Le condizioni fra cui versarono gli antichi Agrimensori romani, e le usanze, gli studî, le opere, onde ebbero ufficio ed onore presso il popolo più celebrato della terra, danno subietto a questo mio Ragionamento. Il quale nacque per inaugurare quella distribuzione di premî con che D. Antonio Marucchi rinfocò la nobil gara accesa nei giovani studenti teorica e pratica agrimensoria sotto il valoroso magistero suo; e fu offerto a tener l'invito, incarnatane in breve spazio di tempo l'idea principale con le cognizioni, che l'amore alle antiche cose

mi avea posto in grado di acquistare. Ma poichè vidi le gentili accoglienze fatte a questa idea nel dotto Consesso, presemi vaghezza presentarne il pubblico con le stampe, quando ne avessi a bell'agio cresciuta la forma primitiva con ingrossamento dei muscoli e delle membra: chè sperai ridotta a tal foggia non verrebbe giudicata intempestiva, o come aliena dal modo usato oggidì a significare i costumi dei popoli remotissimi per secoli dall' età nostra. Nel quale avviso trovai ristoro alla fatica durata grande in condurre opera sì tenue. Mercè che fra i Latini l'Agrimensura non si tolse a scopo da chi potevale creare celebrità: i classici scrittori degnaronla appena di ricordanza; e quelli che ne fecero professione, quantunque abbondassero d'ingegno e di studio, e i precetti e i documenti ne scrivessero, trascurarono tuttavia (lo dirò col Poeta) di lisciare col cedro dello stile le loro pagine, e quindi si giudicò non valer l'opera di chiuderle nel cipresso lucido ove si potevano conservare. Di che ed a noi è arrivata meschina contezza degli antichi Agrimensori, ed il genio indagatore delle vecchie cose potè a stento ritorre alle

tignuole pochi laceri e smozzicati brandelli dei loro scritti, che una paziente e solerte industria valeva solo a raffazzonare. Eppure non meritavano essi naufragio sì fiero! Ed i vantaggi recati alla patria volevano più grata la posterità! Però come vana cosa è lamentare un danno, che non è in poter nostro ristorare, così ho giudicato meglio razzolare fra i rimasugli dei secondi, e richiamare alla memoria i ricordi sparsi dai primi qua e là in opere svariatissime per argomento e moltissime per numero, affinchè tutto confrontando ne potessi trarre senz'altro qualche costrutto. Ed ecco quello mi fu materia, da cui ho cavato il disegno, i lumi, il colorito di quanto sono venuto componendo nella superficie di queste carte, mentre la istoria mi ha derivati gli sbattimenti e le ombre per li opportuni rilievi. Nondimeno in onta di ciò sarebbesi questo mio lavoro rimasto dallo andare attorno, se il valevole Patrocinio di Voi, prestantissimo Signor Duca, non fosse in buon punto disceso a surrogare dentro dell'animo la fiducia alla speranza, concedendogli di potersi adornare nella fronte col Vostro Nome. Poichè nel giorno Onomastico

*

dell'E. V. fra la letizia di quanti Vi fanno gli augurî meritati di prosperità e di salute, apparendo anche esso il meschino a testimoniare la riconoscenza della gratitudine a Personaggio, il quale aspira ad immanchevole gloria coll' occupare il senno maturo e forte di eletti studî, e gli amplissimi beni di fortuna in porgere alimento alle scienze, alle arti, alle lettere, non può incontrare che li sguardi dei maligni non si ritorcano da lui, e quanti hanno bontà di cuore e delicato sentire non glie li mostrino più benigni e ridenti. Che se ventura sì bella non gli è serbata, almanco l'autor suo terrassi pago della già conseguita nell'alto Proteggimento Vostro, e se ne dirà lietissimo. Essendochè all'ombra tutelare di questo saprà trovar modo da allenare le deboli forze dell' ingegno, e renderle per avventura robuste a cose di maggior momento. Nella qual confidenza egli tutto Vi si dedica, ed in quanto sa e può la servitù sua Vi profferisce ed offre.

Maggio del 1854.

RAGIONAMENTO

Poichè il concetto della maestà latina ebbe occupato altissima sede nella mente degli uomini veggiamo essere accaduto, che le parole riferentisi ai costumi ed alle istituzioni dell' eterna Roma siano state sempre mai ascoltate con diletto, ed abbiano fatto piegare a quasi devota ammirazione. Per la quale dominato e vinto l' animo nostro rifugge dall' accogliere cosa di quella veneranda antichità, che senta in qualche modo di gretto e di meschino. E se alcuna volta ne incontra pur una, che piccola o leggiera gli si presenti, tanto suole esso considerarla, finchè avendone osservati i principî ed ogni fatta rapporti sì la ebbe ingigantita da concepirla degna della città conquistatrice e donna del mondo. Nel che sollevandosi libero alla considerazione di quanto potè promuovere e consolidare una grandezza non mai quindi raggiunta, entra a parte del sublime che gli si offre dinnanzi, e gode nel conoscere di quanto senno e sapienza civile l' uomo si possa fare capace. Per la qual cosa io porto opinione che le mie parole, le quali hanno sortito l' onore di occupare per breve spazio di ora la vostra attenzione, o Signori, saranno per conseguire lo scopo cui sono state chiamate, se in quell' epoca fortunata sapranno trovare l' argomento che a Voi le faccia gradite. Nè per fermo mi è d' uopo di grande studio

a ricercarlo; questa presente solennità e il fatto vostro medesimo me lo hanno di già suggerito. Qui una disciplina utile, che fa mostra di quanto l'ingegno ha trovato per renderla efficace negli umani usi e nelle sociali ragioni; qui Voi, personaggi amplissimi, che consci del conto in cui viene tenuta, dopo avere con squisitezza di giudizio esaminata la studiosa premura di questi giovani nel rendersene periti, avete lodate loro opere, e vi apparecchiate a retribuirne coi premî le fatiche e celebrarne i nomi. Or dunque non è invitato chi parla ad incitare lo spirito perchè tragga nel mezzo dell'antica Roma acciò che la riverita maestra di sapienza civile ne dimostri l'emolumento che l'Agrimensura seppe procurarle, e quanto in ricambio essa costituì a mettere in onore la nobile professione? Svanirono è vero quei numi, i quali di loro tutela rendevano venerati gli Agrimensori romani; fuori di una languida ricordanza null'altro fu conservato delle istituzioni che francheggiavanli; le stesse leggi, da cui ebbero onori e decoro di azione, giacciono ora mute. Ma che perciò? Facciamoci pure animosi fra tante ruine, ed avverrà ne trarremo cose valevoli a mettere meglio che una sterile ammirazione in noi, ed in questi giovani studiosi più che una profonda estimazione della romana saggezza.

E innanzi tratto solleviamo il pensiero al Campidoglio, e posiamo sul celebrato colle, guardato dagli abitatori di questa Roma qual rocca saldissima, presidio contro la nemica baldanza, e difesa delle patrie leggi e di ogni convivenza civile. Ma la immaginativa non trascorra fervida a rappresentarselo come seppe l'antichità farlo credere essere stato un tempo nella invidiata stagione dell'età Saturnia. Sì a noi lo

ponga d'innanzi quale offerivasi allorchè la terra divenuta privato censo, divisi i diritti e segnati omai i confini, anch' esso avea viste abbattute le quercie secolari, decoro già del suo dorso, e godeva dei rozzi abituri, che intorno intorno gli si distendevano, perchè fatti ricovero a generazione di uomini, che coll' aere sorbendo ardimentoso vigore, sentivasi trasfuso nell'animo il sentimento di un glorioso avvenire. La quale da tanto ardor trascinata noverava conquistate città e soggiogati popoli, e a tanto di grandezza era salita, che potendo provvedere all'ornamento del luogo, faceva tornare alla memoria di Tarquinio il superbo un Re aver altra volta fermato, che la romana magnificenza dovesse far prova di suo potere coll'innalzare su questa vetta un tempio a Giove. E le mani di mille artefici erano pronte a porre celeri in atto il conceputo disegno, se non le tardavano gl' iddî antichi possessori del colle. Perchè non ricordate Voi quanto di singolare accadde lorchè gli Auguri porsero ad essi riverente invito a sloggiarne? Cessero altri volenterosi, non però Termine; il quale forte dell' acquistato dominio ricusò prestare assenso a venir trasportato altrove. E di qui accadde le succedute età venerassero costassù immoto sull' ara vetusta lui, che brutto di antica scurezza

. . . . per non veder se non le sole
Stelle sopra di sè, tien nel soffitto
Un picciol foro alla sacrata mole;

e di qui il sasso immobile sulla vetta capitolina, che simbolo della eternità all' impero promessa, risonò altamente nella bocca dei Latini, i quali se ne valsero a sublimare la patria sopra qualsivoglia altra città reggitrice di popoli (1).

Resistenza così maestosa e fermezza cotanto salda cattivarono a Termine l'animo dei romani, che nel generoso rifiuto a Giove seppero non pur vedere l'affrancamento di quell'iddio da qualunque siasi potenza, ma trarne lor pro invocandolo tutela e sostegno alle ragioni dell'acquistato suolo. Laonde Termine, riprodotto o in legno o in sasso, fu visto come discendere da questo colle, e qua e là per le campagne andare ad allogarsi a ricevere quelle aspirazioni devote, che percuotendo sulla melodiosa lira del poeta da Sulmona tali accenti echeggiarono fino a noi:

A moverti del posto ogni diritto,
  Termin, perdesti ad un tal fatto appresso:
  Sta pur sempre in quel luogo ove ti han fitto.
Ai prieghi del vicin nulla concesso
  Sia per te; che non paia al più gran Dio
  Da te un mortale essersi innanzi messo.
E se talora, o Termin, ti colpio
  Vomere o rastro, esclama ad alta lena:
  Quello è il tuo campo, è questo il campo mio . . . .
Ai vasti regni, alle città tu metti
  E ai popoli confini: a gran contese
  I campi senza te sarian soggetti.
Boria non hai, nè ingiusto mai ti rese
  L'oro: con retta fè son dei fidati
  Campi le terre a ognun per te difese.

Nè dopo ciò mancarono alla grande deità quei segni di pubblica e privata gratitudine, che sogliono esser dimostri dalla solennità del culto. Roma e i cittadini suoi imposero a sè questo debito; l'una e gli altri lo fermarono e lo attennero: e il tempo quando nell'annuo suo ricorrere svolgeva le calende di marzo ricordava ai sacerdoti muovessero al luogo della via per Laurento, ove il primo limite fu segnato dell'antico impero, e quivi a Termine con pubblica cerimonia sacrificassero. Allora, come a dato segnale,

distendevasi la celebrazione della festa, ed il sacrificio moltiplicavasi ovunque il dio sorgesse. I padroni dei campi, le cui sponde si andavano a toccare, ragunavansi nella concorde volontà di presentarlo con riconoscente offerta; e la famigliuola del contadino, compiendo in festa villereccia le parti prime, tutta in gioviale assetto rispondeva alle onoranze del nume. Quantunque e le bende e le fiorite corolle cingevano perpetue il sacro suo capo: e l'istoria avrebbe detto perenne il sacrificio onde onoravasi, se l'uso quotidiano si fosse reputato degno di quella peculiare ricordanza, che fece registrare la solennità con cui inauguravasene l'erma nel campo, e l'annuale segnata indelebile nei Fasti del Lazio (2).

Termine però non fu solo in tanta gloria: una avvenente di aspetto, vispa di età e bella di variopinte vesti le fu compagna nella ripulsa solenne, e perciò secolui mantenne l'onore dell'antico seggio su questo colle. Dessa fu Gioventù; la quale come idonea nel rappresentare le cose tutte, che possono valere in città aspirante a grandezza, trovò in Roma il culto degno della consorte di Ercole, e la credenza di un gareggiare di onori a lei accordati nell'empirea sede, che furon tolti quasi ad imitazione nella bassa sfera del nostro globo.

Or poteva mai avvenire che questi splendidi esempli non portassero da vetta sì alta auspizi felici, o che simboli feracissimi di valore non si chiudessero nel freddo marmo rappresentante deità così potenti? La romulea prole nell'ardenza di che il cuore balzavale in petto per amor della patria sapeva sentirli e comprenderli cotesti simboli, e vi attingeva la forza da destare in sè stessa l'indomita gagliardìa, di cui faceva prova nelle opere. Chè l'uno dicevale:

. . . . . a terminar non vale
La romana potenza alcun ritegno:
Roma ed il mondo hanno il confine uguale:

l'altra: il fiorente stato di questa patria non fia si vegga unquanco appassito (3). La virtù delle quali idee ingigantiva ove i figli di Quirino volgendo il pensiero al proprio essere trovavano la grandezza di quel potere e la fermezza di quel proposito riverberavano sulle utilità perenni della propria esistenza. Perchè quando essi, emuli della virtù di loro dea, resistendo alla forza e tracotanza straniera avevano allargati i confini del romano dominio, la gratitudine patria donavali del terreno conquistato su i vinti: e allora Termine piantavasi immoto sull' assegnato terreno a renderlo sicuro di sua tutela e guardato dalle usurpazioni dei vicini. Di cotal guisa i vantaggi procurati alla patria andavansi a confondere coi vantaggi del cittadino: l'utile era potente stimolo alla gloria; e Roma, mercè dell'ideale figurato in queste divinità e della ricordanza di loro nobili imprese magistralmente innestata nelle tradizioni popolari, vide dalla vetta di questo Campidoglio allargarsi tremenda la sua potenza per toccare i limiti, che circoscrivevano il mondo.

Voi, o Signori, vedete fra quali egregi fatti dobbiamo ravvolgerci a trovare l'origine della estimazione onde furono circondati gli Agrimensori romani. Imperocchè vera cosa è che il guerriero, il quale fra gli stenti ed i sudori delle armi avea vagheggiato il campicello da cui cavare il sostentamento dell'onorato riposo, vedeva nell'Agrimensore chi facevagli toccare l'effetto del desiderio; il proprietario, che voleva sicure le ragioni contro l'angarìa prepotente e l'ingorda

avidità del ricco vicino, riconoscevalo per lo strumento più attivo al proprio sostegno; e la repubblica traevane il suo grande vantaggio, poichè qualora uomini periti seggano negli uffici, e persone imbevute nella scienza veglino a conservare le leggi, riposa tranquilla nella sicurezza dei diritti ai cittadini accordati. Per il qual modo succedendo che quanto da Gioventù e Termine rappresentavasi, nell'astratto e nel simbolo venisse all'atto per opera dei Gromatici, vantaggiandone i privati ed il pubblico, la disciplina agrimensoria entrasse profondamente nella estimazione comune, aiutata dall'idea religiosa che ripercuoteva sul benessere civile e politico. Qual meraviglia pertanto se gli Agrimensori menarono vanto di questa loro professione, e sopra quante altre discipline, derivate alla foggia dei rigagnoli dal ricco fiume della Geometria, la levassero a cielo? A buon diritto adunque potè Igino dar cominciamento a quello de'suoi libri ove ragiona del porre i limiti con la solennità di queste parole: *fra tutti i riti e gli atti delle misure la costituzione dei termini debbesi riputare la più sublime. A lei non può negarsi celeste origine, nè quella perenne continuazione onde con tal quale ampiezza di dirittura divide i nostri territori. Con siffatta forma rende sempre bello l'abito del suolo, ed avvenente la designazione dei confini: chè essa costituisce i limiti tenendo a conto la ragione del mondo.*

Tuttavia non potremo vedere distinta la forma di questa disciplina agrimensoria, nè versare fra le opere da lei poste a servigio della società, se trascorsa non sia la stagione passata dal romano popolo fra la semplicità di poche leggi e di pochissimi magistrati. Volentieri il discorso si affretterebbe all'epoca propizia al suo argomento se non mettesse bene dimorare an-

cora un poco fra le antichissime istituzioni di Roma per trovarvi chiusi i germi, cresciuti poi in felici rigogli di grandezza a pro dell' agrimensura. Le quali istituzioni, con le immagini rappresentatrici degli Dei facendo sensibile il concetto da cui erano mosse, posero la religione a tutelare i confini ed a consagrare quanto la patria avea fatto censo inviolabile del suo guerriero. Fu dunque la venerazione del popolo per Termine e Gioventù, fu l'altezza di questo concetto per tali deità significata, che impossessatasi della vulgare credenza indusse gli Auguri, conservatori fedeli delle tradizionali dottrine, ad immaginare con l'arte presaga il dispettoso rifiuto per mantenerle immobili sul Campidoglio. L'accorgimento acutissimo di un Numa Pompilio e di un Servio Tullio, con che ritrassero gli animi di fuorusciti dalla ferocia e salvatichezza in cui aveali incalliti il ladroneccio e la rapina per volgerne la robustezza delle forze ad incremento felice della cosa pubblica, allora eziandio dette il suo frutto, e ci fa argomentare l'alta significazione che a quelle divinità vollero attribuita. Perchè in tanta distanza di tempi, in tanta vicissitudine e tramutamento di costumanze, di opinioni e di riti, in tanta dispersione di monumenti, chi mai saprebbe determinare con precisione l'idea da quegl' iddî destata in un popolo di giovine e fervida immaginativa? Certamente che Numa dividendo la proprietà pose Termine a segno di altissimo simbolo. Dio di pace e custode di giustizia, con puro sacrificio volle si onorasse (4): il sangue solamente si potesse spargere, quando la violazione del confine, dichiarata sagrilega, lo facesse riputar necessario a placarlo sdegnato (5). Non è quindi consentaneo all' indole di quei remotissimi tempi credere la disciplina agrimensoria fosse

speciale incumbenza di coloro, i quali più da presso sedendo alla divinità, erano non solo ministri del suo culto ma interpreti del suo volere? O forse la vicina Etruria, da cui Roma tanto derivò d'istituti e di leggi, non poteva averle appreso il costume di far discendere gli Aruspici quali arbitri venerandi in tanta solennità di azione? O non volle a ciò alludere Frontino allorchè lasciò scritto, per giudizio di Varrone la società esser debitrice all' Aruspicina della invenzione e dell' uso primitivo di limitare i terreni (6)?

Pertanto non diasi luogo allo stupore, se fra le poche memorie di questa religiosa osservanza, mantenuta nei secoli primitivi di sua esistenza, Roma non ci abbia lasciato ricordo di Agrimensori. Poichè quando la coltura non poteva illuminare, nè il dovere sapeva procacciarsi modo legittimo a distinguere i diritti, era ben dicevole che i mancipati alla divinità fossero i ministri di lei postasi fra gli uomini a sostenere direttamente il giure. Ma poichè coi naturali progredimenti ebbe la società ampliati i suoi rapporti, moltiplicati i suoi bisogni, ed ingranditi i suoi lumi, allora quanto in pochi era raccolto venne a tratto a tratto dividendosi: anco il privilegio disparve; e la ragione civile uscendo chiara dall' involucro delle idee ond'era ottenebrata librò i diritti, ed assegnò a ciascheduno quello stato e condizione, cui davagli titolo non controverso il corrispondere che faceva ai sociali bisogni. Ed allora apparve l'essenza civile dell' Agrimensura. Laonde il Ragionamento si allegra di essere omai venuto al punto da poterla presentare nel suo splendore. Chè già la romana società ha lasciato alla religione la parte che potevale spettare nell'ordinamento dei confini; le leggi, re-

spinta l' idea del sagrilegio nella violazione dei termini, hanno importato altra ragione di pene (7); e gli Agrimensori sono entrati ad occupare il loro ufficio, cresciuto grande ed onorato negli auspicî della religione e delle idee sublimi rappresentate dai numi, i beneficî dei quali erano destinati ad attuare.

E prima ce li dimostri la istoria operosi a far sì che i prodi figli di Roma conseguano il premio concepito dalla speranza, suscitata nell' animo loro per la dea Gioventù, e quindi per Termine conservata. Affliggente è lo spettacolo di miseri abitatori costretti ad abbandonare il campicello redato dagli avi, che con l'utile travaglio ne avea affralite le membra, ed altro non portarne via fuor solamente l' angoscioso affetto di famiglia sbandata e di patria perduta. Ma l' interesse avea fatto inesorabile il vincitore: quel terreno era già destinato alla mano la quale trattando la spada erasi afforzata ad alacremente aprirlo coll'aratro e sgretolarne con la zappa le zolle. L'idolatria di un nome velò il barbaro atto con la dignità del diritto; e Roma non guardando che l' utile ne trasse aiuto il più sicuro per salire a potentissimo stato. Poichè dobbiamo ricordare con Tullio *le colonie Romane essere state poste in opportunità di luoghi contro al sospetto del pericolo, e non castelli d'Italia ma rocche dall'imperio dover sembrare*: essendochè Roma, a sentenza di Tacito, rendesse forte sè stessa *trovandole acconcie ad imbevere gli alleati dei principî e delle leggi latine.* Ora in questo patrio vantaggio, nello stabilimento di queste colonie, sia pur che facessero pomposa mostra del proprio ufficio gl'indovini, i banditori, i copisti, gli architetti, gli uscieri: però misurare la terra, porre i confini, terminare le ragioni, assegnare i luoghi e descriverli, queste incum-

benze, principalissime nella solennità degli scompartimenti, le abbiano a sè vendicate gli Agrimensori. E se gli onori più ampli tributavansi ai *Curatóri* o *Autori* delle colonie, come li appellavano, bene sta che dalla legge si volessero segnalati coloro, i quali aveano il precario incarico di rappresentarla. Nondimeno chi mai sopra uomini che o le aderenze, o il caso, o l'amore di parte innalzava il più delle volte a tanto sublime grado, non porrà nella sua estimazione gli Agrimensori, dall'ingegno e dall'arte resi fattori vivi ed efficaci della legge stessa? Quelli apparivano solamente quali magistrati spediti alla solennità dell'azione da chi loro faceva copia di potestà circoscritta; ma gli altri portavano seco la necessità degli atti, sendochè senza la perizia gromatica non poteva essere esaminata la qualità del suolo, non giudicate le condizioni dei campi, non designata la linea cui doveva squarciare il vomere, non determinato il posto ove il termine divenuto sacro poneva il suggello alla ragione del nuovo signore (8). Sono queste le idee che i ricordi serbatici per gli scrittori di quei tempi ci fanno concepire di loro essere, ed i vocaboli che li dicevano ora *terminatori* (finitores), ora *misuratori* (mensores), ora *trattatori della misura dai dieci piedi* (decempedatores), meravigliosamente le confermano e ribadiscono.

Dopo questo primo emolumento fatto alla patria ed ai cittadini continui l'istoria a testimoniarcene un altro, insigne anch'esso, il quale riportasi alle vicende cui andò soggetta la proprietà rustica presso i Romani. Voi ricordate, o Signori, come, itone con la educazione frugale eziandio il contento della frugalità, l'ingordigia trovasse a vogare l'impetuoso torrente che sempre mena. Le cagioni dello strazio non

sono da ricercare in questo luogo , a noi bastando sapere che i iugeri di terra o ricevuti e perduti , o desiderati e negati originarono un dimandare continuo di allargamenti e di riparti novelli. Sursero a quei dì le epoche gravide di tanti pericoli, che segnate dalle leggi proposte da Spurio Cassio e sostenute appresso dall'autorità dei Gracchi , scomparvero da ultimo coll'affiaccamento dell' audacia di Servilio Rullo, perchè dipoi la prepotente vittoria restrinse nella volontà del vincitore la gloria del donare. Ora nei temperamenti suggeriti dalla gravità dei pubblici frangenti, nei scompartimenti conceduti dalla legge o donati dal comprato favore degli ambiziosi capitani, avreste veduto accorrere ovunque desiderato ed onorato l'Agrimensore , fatto arbitro a temperare gli sdegni e ad appagare gli smodati desideri. Che anzi la varietà dei possessi, i diritti conceduti secondo i tempi e le circostanze , gli usi trovati nei luoghi ove si posero colonie e dalle loro condizioni fattivi mantenere , gli antichi possedimenti tramutati per eredità e per contratti, l'insolenza invasora e guastatrice non raramente dell'altrui richiedevano peculiare applicazione, il cui studio era serbato a coloro, i quali tenendo ingerenza diretta nell' ordinamento primo dei campi, avrebbero potuto discernere la intralciata e svariata materia , e rettamente applicarla. Il perchè se dai Decemviri nella ottava fra le leggi delle dodici tavole fu fatta balìa al Pretore di scegliere alcuni cittadini che arbitri fossero a troncare le insorte questioni sui limiti (9) , lo sviluppo progressivo della civile ragione chiedeva a terminare siffatti litigi acquistassero diritto i periti dello stato dei campi. Ed ecco, io mi penso, la cagione del perchè le agrarie leggi non fecero quind' innanzi più ricordo di arbitri dipendenti

dalla volontà dei giudici. Le leggi Flaminia, Licinia, Sempronia, la Roscia, Peduccia, Alliena, Fabia, e quella di Mamilio, che per sè ed i suoi meritò il glorioso titolo di Limitatore, e la Toria, e la Giulia erano entrate nel dominio, che avea dovuto conquistare, per la forza stessa del civile progredimento, l'Agrimensura (10).

Come poi si allargassero i confini di questo dominio consideratelo Voi meco, guardando allo stato di Roma signora del mondo. Fra le spoglie, che da dovunque raccolte avea ammassato entro le sue mura, una sola mancavale a compiere l'ingente tesoro che poteva desiderare, la scienza: ed a conseguirla ebbe rivolte le cure, perchè amava dimostrare i suoi figli valorosi non manco nel mietere le palme di Marte che nel cogliere gli allori di Minerva. Nè si rimase l'Agrimensura dallo scendere in questo nuovo aringo ad ogni fatta discipline apertosi a correre dai tempi nei quali la grandezza romana brillò di più splendida luce, fino a quelli che la videro eclissare; che anzi nella nobile gara aiutandosi, arrivò a conseguire bellissima fama. Ebbe ampiezza e sodezza di studî nella geometria entrata a fondamento della Gromatica, e se ne valse in guisa da divenire scienza degna di peculiare cultura (11); ed al geometrico sapere accoppiando la cognizione di quella parte del giure, che ha riguardo alla natura dei possessi, trovò il felice connubio che costituì la scienza tipica della disciplina agrimensoria presso gli antichi romani, e la quale dovea poscia fermarne la sua idea caratteristica presso le colte nazioni (12).

E qui il mio Ragionamento, lieto di toccare l'età in cui la disciplina nostra raggiunse altissimo segno, vorrebbe farsi esultante spaziando nel campo che

gli si para dinnanzi vastissimo. Ma questo non conserva più l'antico ridente aspetto. Il tempo, quasi vi avesse rovesciato con terribile nembo una sterminatrice gragnuola, ha battuto al suolo la messe che eravi rigogliosa, e permette di spigolare appena dove si sperava di mietere. Tuttavolta fra tanta miseria di avanzi ci è dato veder descritte le colonie e i municipî, esposte le molteplici condizioni, forme, qualità e nomi dei campi, e le diversità dei diritti d'onde e per qual modo sorte; tracciate le controversie che potrebbero levarsi sulle possessioni, e posti i criterî da guidare il perito nel portar suoi giudizi. Quivi chiarite le servitù rustiche, ed alle consuetudini delle regioni diverse assegnato il valore. Quivi la rilevante moltitudine svariatissima dei termini distribuita in bell'ordine; la differenza fra i pubblici ed i privati limiti definita; ed i naturali e gli artefatti, e i segni e i numeri sopra scolpitivi, descritti. Là ogni generazione di misure ed ogni aspetto di forme presentati nella loro mostra con l'aiuto della scienza esatta e calcolatrice, e posti in armonìa in quello si differenziavano fra l'una e l'altra provincia dell'impero. Là da ultimo apprendiamo gli atti, che confidati alla solerzia degli Agrimensori e nei pubblici tabulari del governo deposti conservavano le ragioni di tutti salde ed incolumi (13). Sì che il ritolto alla rea procella vale anche oggidì a serbare la fama di quelli, che da studì tanto estesi traevano alimento a serie e laboriose applicazioni.

Accadde perciò che a guisa di preziose reliquie, dalle quali molte e riposte cose si potessero raccogliere intorno alle antiche costumanze, siano stati da personaggi dottissimi tenuti in alta estimazione gli avanzi di quelle scritture, ed i nomi dei Gromatici

autori a giusto titolo celebrati. Voi li conoscete questi nomi gloriosi, nè punto avete bisogno ve ne tessa il novero. Ma poichè parmi il discorso stesso richiegga ne accenni alcuno, ricorderò quel Balbo che sotto Augusto diè saggio di valore perfino nella geodesìa con levare le piante delle romane provincie, avendo prima descritte e misurate le città tutte dell'impero. Toccherò d'Igino, che per trovare l'ordine e precisione delle misure nelle parti del nostro globo sollevò la mente alle regioni celesti, ed appuntò l'occhio a specolare il corso dei cieli. Non mi passerò di Siculo Flacco giureconsulto egregio ed agrimensore accurato, nè di Aggeno Urbico o di Simplicio; e rammenterò Giunio Frontino (14), che fu dall'antichità medesima creduto degno di avere ai suoi lavori comenti e chiose. Or tutti costoro sposarono il nome a tali opere, che quantunque smozzicate e lacere, fino a quando il sole splenderà propizio alle lettere verranno studiate e riputate immortali.

Ma tempo è che tanta profondità di dottrina ci mostri gli Agrimensori non più ristretti nella cerchia della limitazione e perizia dei campi, o nell'esaminarne le condizioni. Ed invero, gl'interessi che eransi moltiplicati nella società, le relazioni ed i rapporti che ne aveano cangiata la faccia, l'ingegno che era stato assottigliato dall'intelletto arricchito di cognizioni aveano già fatto invito ai Gromatici affinchè scendessero a porre l'opera in altre cose di pubblica utilità. Quindi accasciata la robustezza di quella schiatta, che, spertissima di quanto si riferisce a milizia, reggeva sola le imprese guerresche, erano stati chiamati a dirigere le linee che segnavano l'accampamento, e ad assodare le vie (15). Per tal guisa gli Agrimensori, che all'età più bella di Roma erano stati nella rive-

renza della gioventù armata perchè ne compievano la speranza, allora celebravansi come gli artefici insigni, dai quali essa chiedeva fosse adagiato il viaggio e fatto sicuro il riposo dagli agguati nemici. Sebbene questa gloria militare fu dalla civile non solo pareggiata ma vinta. Guardando nei monumenti del tempo ai nomi, che giammai vani si trovarono nella storia, possiamo leggervi gli Agrimensori designati *dispositori* (metatores), *rettori* (rectores), *censori* (censitores), *visitatori* (inspectores), *pratici* (artifices), *agenti* (agentes in rebus), *professori* (professores), *ministri imperiali* (ministeriales Imperatorum), e finalmente *arbitri* (arbitri) (16).

Ed il valore di quest' ultima parola prendetelo qual suona nel senso altissimo. Siedeva nel Pretore o nel Preside l'autorità d' interpretare la legge e dar sanzione al giudizio. Ma tanto erasi omai sollevata l'Agrimensura da esser fatta partecipe di questo potere, principalissimo nel civile reggimento. Poichè ove la controversia si stendesse in usurpazioni che o non trasmodassero i cinque piedi di misura, o fossero prodotte dal rigonfiare dei fiumi, l'intervento del perito bastava a quietarla: ove poi riguardasse il modo, il possesso, il confinamento, il danno o l'utile delle possessioni e dei campi l'Agrimensore rendeva l'arbitrato, il giudice emetteva soltanto la sentenza. O non sono chiare su tanto privilegio le dottrine degli stessi scrittori gromatici, le imperiali leggi, e le deliberazioni dei giureconsulti? La dottrina vostra sì estesa non vuole, o Signori, che vi procacci noia col ricordarle (17). Pur tuttavia avrete a caro vi richiami alla memoria l'autorità di Cassiodoro, la quale dimostra come la forza di siffatto arbitrato avea gittato radici tanto profonde, che caduta la romana potenza

e cominciate le barbariche irruzioni, per lo senno dei vinti soccorrente alla insipienza dei vincitori, seppe mantenersi nell'antico lustro e decoro. Perchè quell'insigne ministro scrivendo a nome di Re Teodorico a personaggio consolare dell'Affrica, che stava dubbioso sul decidere insorte questioni di confine, ebbe a significare così: *vostra grandezza adoperi un Agrimensore spertissimo, affinchè le cose che sono chiare per manifesta ragione, egli le dimostri per evidenza di argomenti. Imperciocchè se l'ammirabile disciplina* (la Gromatica) *ha potuto con certa norma distinguere i campi indivisi, come non dovrà chiarire le cose tutte che già si provano dimostrate per i loro confini? . . . . Ora i maestri in quest'arte veggano il concetto in cui li tiene la pubblica autorità. Le discipline, che le sono affini e vengono celebrate da tutto il mondo, non godono onore sì grande. Se appelli all'Aritmetica, essa non trova luogo in pubblica udienza. La Geometria quando disputa delle cose celesti sponesi agli studiosi soltanto: e l'Astronomia e la Musica si apprendono pel rispetto alla sola scienza. Ma il litigio sorto intorno ai confini affidasi all'Agrimensore, acciò che la protervia delle contese sia di mezzo tolta. Egli adunque è giudice nell'arte che professa, ed il suo foro sta nella solitudine dei campi . . . . Chè fra il folto delle selve e fra i greppi va rintracciando gl'indizi delle cose: non cammina col giure comune: il suo senno gli serve di via: dimostra quanto dice, prova quanto apprese; i suoi passi dividono le ragioni dei litiganti; e a guisa di larga fiumana di qua leva degli spazi, di là reca dei diritti* (18).

Grado cotanto sublime fu dall'Agrimensura salito perchè la società trovò nei professori di lei corrispon-

denza di ufficio. Certo , o Signori , nè l'onore nè la riverenza durano se i meriti non li hanno saputo cattivare: e se gli approvati costumi attirando a sè la fiducia cominciata dall'utilità di una professione inducono le leggi ad improntarne l'onore con il sigillo dell'autorità, allora questo è fatto pubblico e solenne. La esperienza pertanto, quella grande maestra della vita, istruiva Aggeno delle doti, che nell'Agrimensore debbono risplendere, quando l'indusse a sentenziare che tale ufficio dimandava *un uomo buono, giusto, sobrio, modesto, incorrotto, e nell'arte egregio.* Di che i reggitori supremi veggendo l'estimazione pubblica e la riverenza che circondavano gli Agrimensori, costituirono amplissimi onori a farli più segnalati fra i cittadini. Decretarono che se provatissimi non fossero per genere di stirpe, per lunghi e pazienti studî, e per esempli specchiati, non osassero professarne l'illustre ed onorata disciplina. Vollero accordato ad essi l'onore singolarissimo di poter costituire un Ordine, in cui reggendosi con proprie leggi, avessero l'utile di mantenersi illibati. Che se in spreto di queste i rimestatori e i cerretani fossero stati arditi prestare opera in alcuna delle svariate e molteplici incumbenze agrimensorie, con pubbliche costituzioni provvidero, l'audace ne fosse condannato terribilmente. Gli Agrimensori, a dir breve, furono a parte di quanti onori si vollero largheggiati all'incremento fortunato della scienza quando a questa non bastava più la coscienza della propria virtù per divenire grande, ma doveala mendicare da chi avea in mano la somma delle cose. Quanti nel loro Collegio erano seduti maestri passarono agenti presso l'autorità sovrana; chiunque vi era ascritto godeva titolo di *ragguardevole* (spectabilis), d'*illustre* (illustris), di *chiarissimo* (claris-

simus). Finalmente perchè non entrasse la bassezza del lucro ad invilire la estimazione di sì nobile professione, l' onorario non la mercede retribuiva l' opera prestata. Per tal modo l' Agrimensura impose al proprio capo la corona; ebbe conseguito un genere di gloria oltre al quale non erale conceduto sperarne altro più augusto; e sedè bene auspicata fra le discipline liberali (19).

La forza con la quale si rivolgono i destini delle cose, e di età in età si vengono tramutando, apportò cangiamenti nelle onorificenze e negli uffici della professione Agrimensoria. Ma fra gli altri quest' onore tuttavia è a lei rimasto che dall' altissimo seggio di liberale disciplina non sia mai più discesa. Laonde il mio Ragionamento, che ha già toccato la meta, non può prender commiato da Voi, giovani amatissimi, che professione tanto nobile avete prescelta a sostegno onorato di vostro vivere, senza tornare su questa gloria medesima, e ricordandovela ancora una volta, augurarvi in essa prosperità di successo, e rinomanza in tale applicazione dell' ingegno. Che anzi amo soggiungervi: voi avete d' innanzi gli esempi degli antichi: or dunque l' efficace volontà vostra apprenda da loro a superare gli ostacoli che fra le medesime distrette si frammetteranno a contrastarvi il glorioso cammino, e progredite pure animosi, essendo non decente si lascino sopraffare coloro i quali professano una liberale disciplina. Ma però e la nostra società ritolta alle fallacie da cui fu deturpata la gentilesca credenza, e la ragione delle cose tempratasi alla norma di più elevate dottrine, ed il carattere augusto che rinfranca la debolezza di me che vi parlo, fanno sì che io non debba star contento a questi soli augurî. Altro obbligo mi s'impone dalla coscienza; cui satisfacendo

ed il cuor vostro giubilerà, perchè io muovo dal ricordarvi come il concetto della vostra professione s'innalza oggidì su quello avutone dagli antichi, quanto libero lo spirito sollevasi sopra la serva materia. Imperocchè il grande Vescovo d'Ippona con altezza di filosofia ispirata ad altre dottrine che quelle non erano del Portico e del Peripato, ricercando la ragione dell'appellazione di *liberale*, sì celebrata dagli antichi nella vostra disciplina, ebbe a dichiararla bugiarda, come quella che non fosse cresciuta all'ispirazione di questa sentenza: *la verità vi farà liberi* (20). Ciò vi spieghi la cura grande mostrata da quei luminari splendidissimi di cristiana sapienza che studiarono a tramutare da pagana in cristiana la società, dai Lattanzi, Clementi, Prudenzi, Agostini (21), ed altri, nel gittare il meritato disprezzo sopra le divinità, che resero vani ed oscurarono nei loro pensieri gli antichi sapienti. Dal che comprendendo non potersi dare congruo alla libertà se non quanto è congruo al vero, come potremo per noi, liberi veramente poichè il Figliuolo di Dio ci ha liberati, ritenere il senso della enfatica espressione applicata alla disciplina da coloro che servivano ai bugiardi numi? Quindi, giovani dilettissimi, fermate bene dentro dall'animo vostro questa solennissima verità: le discipline allora si ponno meritamente dir liberali quando innalzano l'intelletto a Dio. Allora raggiungono il loro scopo, perchè allora derivano la scienza dal fonte perenne della eterna verità, per la quale sottrattosi ciascuno al giogo di ogni vizio e castamente conducendo sua vita, dal creato s'innalza non pure a credere, ma eziandio a contemplare il creatore, ed a comprendere e vagheggiare le opere di sua onnipotenza. La quale, riverberando luce chiarissima su di voi, v'indurrà a mostrarvi negli atti

degni di comprendere l' altezza del grado cui foste sortiti. Avverrà per tal modo che se gli antichi richiedevano virtù nei loro Agrimensori, ed in nome dell' interesse civile dimandavano quelle doti che di sopra udiste, voi in nome della Religione a cui siete figli, le mostriate in voi stessi a mille doppi più belle. O nelle dottrine regolatrici della vita e delle ispirazioni che si traggono dallo esercizio di liberale professione, voi cristiani e cattolici ricuserete di conformarvi alla evangelica legge, e vorrete sobbarcarvi a quello che perfino un' oculato gentile chiamò servitù? trascinati dal cattivo vezzo del secolo avviserete di non ungere col celeste balsamo le sociali virtù? nudrite lusinga di potere senza il beneficio della Religione esercitare nobilmente e con frutto la gromatica disciplina? Non la vostra soltanto, ma tutte quante sono, debbono di lei sentire il bisogno: chè essa conservò ed alimentò quanto dell' antica scienza si conveniva alla libertà dei figliuoli di Dio (22); e vi aggiunse quei dettami che non facessero discordare dal suo valore il suono della parola. La società ingrata più volte disconobbe questa influenza: chiuse le orecchie a non sentire la sua voce, che gridavale di non tornare schiava alle passioni lubriche, alle voluttà rapaci, a ciò che può appellarsi vero paganesimo dell'animo, e ne pagò il fio, ricorrendo verso un baratro formidabile. Deh, miei cari! gli errori del passato ci valgano a lezione dell'avvenire: e poichè a voi toccò la sorte di esservi posti sotto il magistero di tale, che con l' essere di ecclesiastico vi può addottrinare all' altezza della disciplina cui attendete, ascoltatene con riverenza la parola autorevole (23), e date opera dal canto vostro a rendervene degni. Così quando sotto l' aperto di questo cielo, che ci si stende di sopra tanto

maestoso e sereno, e nell'aprico di questo suolo, che ci fa ridere d'ogni intorno la natura, voi vi acconcierete ad usare gl'istromenti di vostra professione, o facciate uso della catena e dello squadro, o del grafometro e della bussola, o della tavoletta o di altro, imbevuti di sì alti principî porterete la vostra mente al celeste, e riflettendoli sopra di voi non scompagnerete l'esercizio suo dai dettami della Religione di Gesù Cristo. E così vi potrete gloriare di poterla veracemente appellare liberale.

Prologhetto alle Note

Un Ragionamento scritto per inaugurare a distribuzione di premî non comportava lo venissi fiorendo di autorità e dottrine che chiarissero l' esposto : avrebbe per tal modo vestito la natura di una Dissertazione. Ma stampandolo erami pur d' uopo dimostrare il perchè delle mie assertive, e porre chi legge in grado di poterne fare agevolmente giudizio. A questo scopo indirizzo le note che seguono. Le quali se incontreranno taccia di essere soverchiamente lunghe, ed in qualche parte ancora superflue, io pregherò il leggitore a gradire la mia intenzione, che fu di raccogliere in questo libretto tutto ciò che i monumenti antichi ci hanno conservato degno di memoria intorno agli Agrimensori Romani, e quanto alla loro nobile professione si deve in qualche modo riferire.

Nota I.

Ovidio nel secondo libro *dei Fasti,* oltre all' averne somministrato tutto ciò che di poetico è inserito nel Ragionamento (ove mi sono valso della traduzione di Giamb. Bianchi), ricorda così l' energico protestare di Termine contro Giove (1):

> Quid nova cum fierent Capitolia? nempe Deorum
> Cuncta Iovi cessit turba, locumque dedit.
> Terminus (ut veteres memorant) conventus in aede
> Restitit: et magno cum Iove templa tenet.

Il *veteres memorant* non fu posto certamente a caso. Cadrà in acconcio riferire in queste note moltissime autorità di scrittori latini e greci, i quali fanno menzione del fatto come di cosa antica e vulgatissima nella popolare credenza. I frammenti di Catone conservatici in Festo (2) alla voce *nequitum,* ci attestano che quell' antichissimo aveane parlato nel primo libro *delle Origini* in questo modo: « Fana in eo loco compluria fuere; ea exauguravit, prae» terquam quod Termino fanum fuit, id nequitum exaugurari. » Non è mestieri notare che il discorso riferiscasi al Campidoglio e a Tarquinio.

Vedremo in progresso l'alta significazione che trovò presso i Romani l' immobilità di questo sasso: per ora ci basti recar qui in mezzo i versi coi quali Virgilio si ripromette che l'encomio dato da lui all' eroismo di Niso e di Eurialo durerà (3)

> Dum Domus Aeneae Capitoli immobile saxum
> Adcolet, Imperiumque Pater Romanus habebit;

perchè seguendo le dottrine del suo comentatore Servio (4) ci venga fatto stabilire quel sasso immobile non esser stato altro che Termine. Eccone le parole: « In urbe Roma Iovis templum non fuit, quod » cum iam devotum a Prisco Tarquinio vellet Superbus Tarquinius » aedificare, caepit auguriis captare qui mons huic templo esset » aptissimus. Et cum in omnibus Tarpeius esset inventus (in quo » erant multa diversorum numinum sacella) actum est ut exinde » ad alia templa numina evocarentur sacrificiis, quo posset libere » et sine piaculo templum Iovis exaedificare. Cumque omnes Dii li» benter inde migrassent, Terminus solus, hoc est limitum Deus, » descendere noluit, sed illic remansit. Tum de hoc ipso sacri» ficatum est, et deprehensum, quod Terminus cum Iove remanens » aeternum urbi imperium cum religione significaret. Unde in Ca» pitolio prona pars tecti patet, quae lapidem ipsum Termini spectat:

(1) *Fast.* II, 667. — (2) *De Verborum significatione lib. XX. notis et emendationibus illustravit Andreas Dacier,* Parisiis 1681. — (3) *Aeneid.* IX, 448. — (4) *Virg. Mar. Opera et in ea M. Servii Honorati Comm.,* Parisiis 1600.

*

» nam Termino nonnisi sub clivo sacrificabatur. Hinc ergo nunc
» dixit: *Capitoli immobile saxum adcolet*, quia Terminus non
» est revulsus de loco. »

Il de Beaufort (1), che con grande sforzo di critica e di erudizione ha parlato delle cose della romana Repubblica, volle credere *Termine non esser stato altro che la roccia capitolina, la quale avesse per Numa un culto che poi si prestò ai sassi, di cui formossi un dio sotto il nome di dio Termine.* Di che si valse il de Beaufort per rendere più probabile una ingegnosa induzione sulla significazione dell' idea rappresentata da Termine. Ma il leggitore si farà accorto coi testimonî dell' antichità, che riferiremo appresso, questa opinione non esser punto plausibile, e vedrà come il dio Termine e la rupe capitolina non fossero una medesima cosa.

Nota 2.

Fra gli scrittori di romane antichità venutimi fra le mani ho trovato grande confusione nel descrivere le feste terminali. Se mal non mi appongo, io credo sia ciò derivato dal non aver essi atteso bene alle varie specie di siffatte feste, cui gli antichi alludevano secondo le circostanze nelle quali ne parlarono. Ora guardando a queste, parmi si possano ridurre a quattro, che passo a dichiarare. Avverto però non volermi fermare sul come e sul quando entrarono in uso, non rilevando fare ad esso questa ricerca.

La prima specie era la solennità delle Feste *Terminali*, celebrate con apparato insigne dal Collegio dei Sacerdoti in luogo da ciò, sei miglia fuori Roma, sulla via di Laurento, dove forse stendevansi i confini del territorio romano quando le feste medesime furono istituite. Ovidio ce le accenna (2):

Est via, quae populum Laurentes ducit in agros,
Quondam Dardanio regna petita duci.
Illac lanigeri pecoris tibi, Termine, fibris
Sacra videt fieri sextus ab urbe lapis.

Il giorno destinato alla celebrazione era secondo alcuni il 20, secondo Ovidio il 21. di febbraio: Varrone (3) le assegna al 23. dello stesso mese: questo è pure il notato nei Fasti sacri raccolti dalle superstiti reliquie (4), ed in quelli di Verrio Flacco (5). Le accomu-

(1) *La République Romaine, ou Plan Général de l'ancien Gouvernement ec.* lib. I, cap. 1. §. 4. Haye 1766. — (2) Luog. cit. v. 679. — (3) *De Lingua Latina* lib. V. — (4) *Fasti Sacri Veterum Romanorum ex Calendariis marmoribus hactenus repertis inter se conlatis expressi.* Romae 1779. — (5) *Fastorum Agri Romani a Verrio Flacco ordinatorum reliquiae etc.* cura et studio *P. Franc. Foggini.* Romae 1779.

narono alcuni con le feste *Ambarvali,* fondati in quel luogo di STRABONE, in cui parlando delle origini di Roma, e dei popoli abitatori dell' antico Lazio, così dice (1): « Ora fra la quinta e sesta pietra » da Roma, era un luogo che si chiamava Festi. È fama che » in quel tempo fosse qui stato il confino della romana campa» gna, ed oggidì pure in esso ed in altri luoghi che siano confini, » i sacerdoti fanno quel sacrificio, che è detto Ambarvale. » La qual parola io penso doversi intendere secondo il significato etimologico più esteso, essendochè si possa concedere che i Sacerdoti *ambirent arva* lungo il confine posto sotto la vigilante protezione di Termine: ma non già che i sacrifici terminali avessero alcuna cosa di comune con gli Ambarvali propriamente detti, che erano fatti a Cerere per impetrare abbondante ricolto, come ci viene affermato da CATONE, VIRGILIO e TIBULLO, che ne tramandarono eccellenti e minute notizie.

La seconda specie era il sacrificio privato, il quale, come in tante altre solennità pratticavasi, veniva fatto nello stesso giorno che il pubblico dai padroni del campo. I confinanti si univano, e, come dice FESTO (2), « Termino sacrificabant quod in eius tutela fines agro» rum esse putabant. » La parte principale in questa solennità serbavasi al colono ed alla sua famigliuola, che tutta era in festa. Essa recava le arsicce legne a destare il fuoco pel sacrificio, essa le biade e il favomele e il vino: finchè immolato l'agnello o la troia, l'intera brigata dei vicini, che muta e riverente avea prestato assistenza, scioglieva la lingua nel canto delle lodi al nume. Questa ancora elegantemente è descritta da OVIDIO (3) nel seguente modo:

Nox ubi transierit, solito celebretur honore,
  Separat indicio, qui Deus arva suo.
Termine, sive lapis, sive es defossus in agro
  Stipes ab antiquis, sic quoque numen habes.
Te duo diversa domini pro parte coronant;
  Binaque serta tibi, binaque liba ferunt.
Ara fit: huc ignem curto fert rustica testu
  Sumtum de tepidis ipsa colona focis.
Ligna senex minuit, concisaque construit alte;
  Et solida ramos figere pugnat humo.
Dum sicco primas irritat cortice flammas,
  Stat puer, et manibus lata canistra tenet.
Inde, ubi ter fruges medios immisit in ignes,
  Porrigit incisos filia parva favos.
Vina tenent alii: libantur singula flammis;
  Spectant, et linguis candida turba favent.
Spargitur et caesa communis Terminus agna;
  Nec queritur, lactens quum sibi porca datur.

(1) *Della Geografia*, Roma, 1792. nel lib. V. — (2) Op. cit. voc. *Terminus*. — (3) Op. e luog. cit. v. 639.

Conveniunt, celebrantque dapes vicinia simplex;
Et cantant laudes, Termine sancte, tuas.
Tu populos, urbesque, et regna ingentia finis:
Omnis erit sine te litigiosus ager.
Nulla tibi ambitio est: nullo corrumperis auro:
Legitima servas credita rura fide.
Si tu signasses. . . . .

Per avere opportunità a fare questi sacrifici era uso disporre nei campi alcuni termini operati in guisa, da rispondere al bisogno. Su di che era d'uopo si osservassero alcune cautele dagli Agrimensori, perchè non venivano sempre posti nel confine, e quindi non segnavano sempre il limite della proprietà. Simplicio (1) lo avverte scrivendo: « Plurimis locis terminos sacrificales non in fine ponunt, » sed ubi illud sacrificii potius opportunitas suadet, hoc est, loci » comoditas, in quo sacrificium abuti commode possint. Hos ter- » minos non statim finitimos observare debebimus, etiamsi non » longe a fine positi fuerint. Frequenter enim viae finiunt, iuxta » quas arbores solent esse latiores, sub quas defigere terminos sa- » crificii causa possessores consueverunt. Verum tamen multi non » tantum sacrificii sequuntur consuetudinem, sed etiam rationem, » et ipso fine defigunt, propter quod adimi fides sacrificalibus palis » in totum non debet nec haberi. »

La terza specie designa il rito adoperato quando dai proprietari dei circostanti terreni ponevasi il limite. Esso ci viene descritto da Siculo Flacco (2) in questa guisa: « Cum terminos dispone- » rent, ipsos quidem lapides in solidam terram rectos conlocabant » proxime ea loca in quibus fossis factis defixuri eos erant, et un- » guento velaminibus et coronis eos coronabant. in fossis autem » in quibus eos posituri erant, sacrificio facto hostiaque immolata » adque incensa facibus ardentibus, in fossa cooperti sanguinem » instillabant, eoque tura et fruges iactabant. favos quoque et vi- » num, aliaque quibus consuetudo est Termini sacrum fieri, in » fossis adiciebant. consumptisque igne omnibus dapibus super » calentes reliquias lapides conlocabant adque ita diligenti cura » confirmabant. adiectis etiam quibusdam saxorum circum calca- » bant, quo firmius starent. tale ergo sacrificium domini, inter » quos fines dirimebantur, faciebant. nam et si in trifinium, id » est in eum locum quem tres possessores adstringebant, termini » ponerentur, omnes tres sacrum faciebant: quotque alii in con- » finio domini erant, omnes ex convenientia terminos ponebant et » sacrum faciebant, terminos autem convenientia possessorum con- » firmabat. » Non potevasi veramente parlare più chiaro, nè con precisione maggiore indicare il sacrificio che facevasi ponendo il

(1) *Rei Agrariae Auctores legesque variae etc.*, ed. *Goesio*. Amstelredami, 1674. vol. I. p. 78. — (2) *Gromatici Veteres etc.* ed. *Lachmann*, Berolini 1848. p. 141.

segno del confine. Eppure quest' autorità ancora fu tralvolta, e portata ad indicare il sacrificio annuo!

La quarta specie finalmente di cotale onorificenza era il culto perenne, a così esprimermi, con cui il villico cercava la protezione di questo dio, vindice dei confini del suo campo, che forse correano rischio gli venissero ristretti dalla prepotenza di qualche ladro vicino. Natural cosa era quindi se ne rendesse propizio il nume con libazioni ed offerte. Al qual costume appellando APULEIO (1) scrisse: « Neque iustius religiosam moram viatori obiecerit aut ara » floribus redimita, aut spelunca frondibus inumbrata, aut quercus » cornibus onerata, aut fagus pellibus coronata: vel enim colliculus » sepimine consecratus, vel *truncus dolamine effigiatus*, vel cespes » libamine humigatus, vel *lapis unguine delibutus*; » ed altrove (2) « negant vidisse se, qui fuere, unum saltem in finibus eius aut » *lapidem unctum*, aut ramum coronatum. » Le quali espressioni si riferiscono alle onorificenze continue di Termine, come dimostrarono GIULIANO FLORIDO (3) ed il PITEO (4), che riporta ancora come analogo al proposito il seguente luogo di LUCREZIO (5)

. . . . velatum saepe videri
Vertier ad lapidem, atque omnes accedere ad aras.

NOTA 3.

Al ROSINO (6) piacque affermare che la dea Gioventù fu dai Romani venerata sul Campidoglio fino dai tempi di Servio Tullio. OVIDIO relegato al Ponto, per dimostrare quanto fosse oppresso dall' angoscia, dice (7) omai non gustargli più cibo ancorchè

Nectar et ambrosiam, latices, epulasque Deorum
Det mihi formosa gnata Iuventa manu;

essendochè Gioventù avea sortito l'alto ufficio di mescere nella mensa degli Dei: era per i romani quale per i greci fu Ebe. Il GIRALDI nella *Storia degli Dei de' gentili* (8) cita su ciò l'autorità del Grammatico AGREZIO. Ma CICERONE ancora ricorda in due luoghi questo onore di Gioventù, nell' uno (9) così esprimendosi contro di Epicuro: « Quem cibum igitur, aut quas potiones, aut quas vocum aut » florum varietates, aut quos tactus, quos odores adhibebis ad Deos, » ut eos perfundas voluptatibus? Ac poetae quidem nectar ambro- » siamque epulis comparant, et aut Iuventatem, aut Ganymedem

(1) *Florida*, §. I. — (2) *Apologia*, p. 497. — (3) *L. Apuleii Opera in usum Delphini*, ed. *Iuliano Florido*, Parisiis 1688. — (4) *Adversariorum Subsecivor. etc.* Balieae, 1574. lib. II. cap. 14. — (5) *De Rerum Natura*, lib. V., v. 1197. — (6) *Roman. Antiquitatum Corpus absolutissimum, cum notis Thomae Dempsterii etc.* Amstelaedami 1743. lib. II, cap. 19. — (7) *De Ponto*, lib. I, eleg. I, v. 11. — (8) *Opera Omnia*, Lugd. Bat. 1696. nel vol. I. — (9) *De Natura Deorum*, lib. I, c. 40.

» pocula ministrantem: tu autem, Epicure, quid facies? »: nell'altro (1), ove ragiona del come l'animo sia divina cosa, dicendo: « Non » enim ambrosia Deos, aut nectare, aut Iuventate pocula mini- » strante laetari arbitror. »

Fra le onorificenze ascritte dagli antichi romani a Gioventù non è da passare inosservata quella segnalatissima dell' esser stata posta fra le divinità che disputaronsi l'onore di aver dato il nome al mese di Giugno. Ovidio (2) racconta esserglisi presentata dogliosa in viso e supplichevole negli atti, perchè in descrivendo le annuali vicende facesse valere i suoi giusti titoli a tanta gloria. La veneravano poi moglie di Ercole, di quel dio, che avea in sè personificata l'idea della forza: e quanto fosse bene auspicato siffato connubio è facile vederlo. Il culto di lei fu promosso per riguardo dei giovani: Festo (3) ce lo dice apertamente: « Iuventatis sacra pro Iuvenibus » sunt instituta. » E certo che a trionfar del nemico poteva Gioventù trasfondere nei petti romani quel valore di cui il suo sposo era segno cotanto celebrato. Che anzi Livio (4) nel ricordarci la erezione di un secondo tempio fatto al nume di questa divinità nell' anno di Roma 561. apertamente allude al successo di questa idea. Perchè la cosa è così narrata: « Item Iuventatis aedem in circo » maximo C. Licinius Lucullus duumvir dedicavit. Voverat eam » sexdecim annis ante M. Livius consul, quo die Asdrubalem exer- » citumque eius cecidit: idem censor eam faciendam locavit, M. Cor- » nelio, P. Sempronio consulibus. Huius quoque dedicandae caussa » ludi facti: et eo omnia cum maiore religione facta, quod novum » cum Antiocho instabat bellum. » Per i nuovi segni di gratitudine sarebbesi nuovamente sperimentata propizia.

Per quello riguarda la resistenza da Gioventù in uno a Termine, molti degli antichi storici convengono su questo fatto, e quanti lo riferiscono consentono sulla interpretazione datagli dai romani, e sull' augurio felice che ne presero. Floro (5), ragionando del regno di Tarquinio il Superbo, così lo narra: « Tamen de manubiis » captarum urbium templum erexit: quod quum inauguraretur, » cedentibus ceteris diis (mira res dictu!) restitere Iuventas et Ter- » minus. Placuit vatibus contumacia Numinum, siquidem firma » omnia et aeterna pollicebantur. » Livio (6) ribadisce lo stesso pensiero, e scrive: « Inde ad negotia urbana animum convertit (Tar- » quinius); quorum erat primum, ut Iovis templum in monte Tar- » peio monumentum regni sui nominisque, relinqueret: Tarquinios » reges ambos, patrem vovisse, filium perfecisse. Et, ut libera a » ceteris religionibus area esset tota Iovis, templique eius quod

(1) *Tuscul. Disputat.* lib. I, c. 26. — (2) *Fast.* lib. VI, v. 65. — (3) Op. cit. voc. *Iuventas.* — (4) *Hist.* lib. XXXVI, §. 37. — (5) *Epitome Rerum Roman. etc.* lib. I, c. 7. — (6) Lib. I, §. 55.

» inaedificaretur, exaugurare fana sacellaque statuit, quae aliquot » ibi a Tatio rege, primum in ipso discrimine adversus Romulum » pugnae vota, consecrata, inaugurataque fuerant. Inter principia » condendi huius operis movisse numen ad indicandam tanti im- » perii molem traditur Deos: nam, quum omnium sacellorum exau- » gurationes admitterent aves, in Termini fano non addixere. Id » omen auguriumque ita acceptum est: non motam Termini sedem, » unumque eum Deorum non evocatum sacratis sibi finibus, firma » stabiliaque cuncta portendere. Hoc perpetuitatis auspicio acce- » pto.... » E se in questo luogo ha taciuto di Gioventù non lascia però, da quel sagace ch' egli è, giovarsene in altro più opportuno (1), da cui la nostra asserzione riceve novella conferma. Perchè la ricordanza è per lui posta in bocca a Camillo, e fa sì che il magnanimo liberatore della patria se ne valga come della più calzante fra le ragioni addotte a dissuadere la progettata trasmigrazione a Veio. Eccone le parole eloquenti: « Hic quum augurato liberaretur Ca- » pitolium, Iuventas, Terminusque maximo gaudio patrum nostro- » rum moveri se non passi. Hic Vestae ignes, hic ancilia coelo » demissa, hic omnes propitii manentibus vobis Dii. » E Dionigi d'Alicarnasso (2), ricercatore tanto accurato delle cose antiche di Roma, discende nella narrazione del fatto a più minute particolarità, dicendo: « Deliberatosi Tarquinio a far quel tempio impose primie- » ramente agli auguri, convocandoli, che spiassero coi divini riti » quale in città ne fosse il loco più acconcio, e più caro a quei » numi. E riferendo esser questo il colle, che sovrasta al foro, colle » detto tarpeo di quei giorni, ed ora del Campidoglio, comandò » che replicati i riti santi additassero in qual parte principalmente » del Campidoglio aveansene a porre le fondamenta. Non era ciò » così facile a definirsi; perchè sorgendo in sul colle a riverenza » dei Genii e dei Numi altari in gran numero doveansi trasportar » questi, e lasciar libera l'area pel tempio novello degli altri Iddii. » Parve agli Auguri di fare le divinazioni loro su di ogni altare, » e poi muoverlo se il proprio Nume lo concedeva. Consentirono » alquanti Genii e Numi che i loro altari fossero altrove portati: » ma il Dio Termine e la Dea Gioventù per quanto gli auguri pre- » gassero e ripregassero non gli udirono, nè condiscesero a cedere » il luogo. Adunque furono gli altari loro rinchiusi nel tempio che » destinavasi: ed ora l'uno resta nel vestibolo, e l'altro nel sacro » recinto stesso di Minerva presso al simulacro di lei. Presagirono » da ciò gl' indovini che niuna età mai nè li termini moverebbe, » nè il florido stato di Roma: ciocchè si è già verificato fino ai dì » miei, per ventiquattro generazioni. » Vedremo poi a suo luogo confermate queste tradizioni dal giudizio che ne fecero i Padri e gli

(1) Lib. V. §. 54. — (2) *Antichità Romane*, lib. III, §. 70. volg. dal *Mastrofini*.

antichi scrittori della Chiesa, che a svellerle (tanto profondamente aveano radicato!) doverono esercitare la dotta penna.

Nota 4.

Alle testimonianze riportate sulla istituzione di Termine aggiungo le seguenti, opportune ed altre ricerche su questo dio Dionigi d'Alicarnasso (1) narra di Numa: « Moltissime sono le leggi, » che guidano l'uomo a vita frugale e temperata, e che ingenerano » l'amore della giustizia, la quale custodisce in città la concordia: » altre però di queste sono scritte, ed altre non scritte ma pas- » sate per lungo esercizio in abitudine. E lungo sarebbe a dire di » tutte: ma basterà dire di due più degne di ricordanza, e che » sono argomento delle altre. La legge su' confini dei poderi fu » causa che ognuno si contentasse dei propri, e non l'altrui desi- » derasse. Imperocchè comandando a ciascuno di marcare intorno » i propri poderi, e di porvi di sassi per termini, dichiarò sacri » quei sassi a Giove Terminatore, e volle che tutti periodicamente » ogni anno recatisi in sul luogo vi facessero sopra dei sacrifizi, » e stabilì parimente una festa in onore degli Dei Termini. I Romani » chiamarono questa festa *Terminali*, da quei sassi o *termoni* che » essi con somiglianza al nostro idioma chiamano *termini*, mutata » una lettera sola. E se alcuno involava o trasportava quei termini » fu per legge sacro agl' Iddii; talchè potesse, chiunque volevalo, » uccidere qual sacrilego impunemente, e senza macchia di colpa. » Nè stabilì tal diritto su' poderi de' privati solamente, ma su quelli » del pubblico eziandio, circondandoli di confini; perchè gli Dei » Termini tenessero distinte le terre comuni dalle idividuali, e quelle » dei romani dalle altre dei circonvicini. Praticano i romani pur » ne' miei tempi un tal rito, almeno per apparenza, come ricorda- » tore dei tempi: perocchè riguardano i termini come Numi, e sa- » crificano ad essi focacce di fior di farina, ed altre primizie di » frutti, e non cose animate, essendo profanità riputata insangui- » narne le pietre. E bisogna che rispettino la cagione medesima per » la quale fecero d'ogni termine un Dio, contenti de' poderi propri, » non arrogandosi gli altrui colla forza, e coll' inganno. » Plutarco ancora, dopo aver affermate queste cose medesime nella vita di Numa, ricercando in altra opera (2) qual motivo avesse indotto quel re a stabilire un tenore di sacrificio alieno dal sangue, scrive: « Perchè » tenendo per Iddio quel termine in onore del quale celebrano la » festa Terminalia non gli sacrificano alcuno animale? Forse perchè » Romolo giammai non mise termini al suo paese, acciò potessero

(1) Op. cit. lib. II, §. 74. — (2) *Cagioni di usanze e costumi Romani*, fra gli *Opuscoli Morali* volgarizzati dall'*Adriani*.

» proceder oltre, e torre e stimar lor proprio ogni terreno fin dove
» arriva la punta della lancia, come disse lo spartano? Ma Numa
» Pompilio, giusto, civile, e veramente filosofo, impose i termini che
» dividessero il territorio romano da quel dei vicini, e consacrò al
» confine il Dio Termino, il quale come guardia e conservatore di
» pace e di amicizia stimò doversi mantener netto e puro dall' uc-
» cisione e dal sangue. »

Questo comando del puro sacrificio fu col tempo posto in oblio, e Termine, come già si è veduto (nota 2.), riceveva dai nepoti della generazione di Numa vittime di animali. Ma però il ricordo che del rito e del culto stabilito da Numa è fatto per gli storici come di cosa solennissima, ne fa sospettare che tanto sapiente re avesse voluto chiudere qualche altissimo concetto nell' immagine di Termine, creandone un simbolo. E per fermo che idea generalissima e cardinale si fosse voluta rivelare nella rappresentazione di quella pietra lo si può arguire dall' essere fino dal bel principio riputata cosa nefanda cuoprire con tetto il simulacro del dio, quasi con ciò si tentasse circoscriverla. E Festo (1) ce ne fa testimonianza, dicendo: « Terminus, quo loco colebatur super eum foramen pate-
» bat in tecto, quod nefas esse putarent Terminum intra tectum
» consistere. » La qual cosa è non solo da Servio ed Ovidio confermata nei tratti di sopra riferiti, ma riceve maggior consistenza dalla generalità delle vedute che ascrivono a Numa e Dionigi, nel luogo testè citato, e Cicerone (2), che ragionando del valore delle riformagioni pompiliane si esprime di tal guisa: « Ac primum agros,
» quos bello Romulus ceperat, divisit viritim civibus, docuitque
» sine depopulatione atque praeda posse eos colendis agris abun-
» dare commodis omnibus: amoremque eis otii et pacis iniecit, qui-
» bus facilime iustitia et fides convalescit, et quorum patrocinio
» maxime cultus agrorum perceptioque frugum defenditur. » Ora, come notò a questo luogo l'Eminentissimo Angelo Mai (3): *hac de causa Numa* Termino *et* Fidei *fana et sacra constituit.*

Monsig. Francesco Bianchini (4) fu di questo avviso, e si pose studiosamente a voler ricercare qual fosse l' idea precisa che Numa ebbe in pensiero d'inculcare col promuovere il culto di Termine. A riuscirvi riunì nella tavola che prefigge al capitolo quarto della prima Deca due avanzi di antichi monumenti, comechè in entrambi scorga il rappresentarsi di cose, che abbiano vicendevole relazione: il primo è un bassorilievo scolpito sopra un' antica lucerna, pubblicato già da Santi Bartoli con illustrazioni di Pietro Bellori (5),

(1) Op. e luog. cit. — (2) *De Republica*, lib. II, §. 14. — (3) Nelle note al luog. cit. — (4) *Storia Universale provata con monumenti e figurata con simboli dagli antichi.* Roma 1726. — (5) *Le antiche Lucerne Sepolcrali ecc.* Roma 1729. part. II. fig. 28.

ove si veggono più persone affacendate ad innalzare ed allogare un Termine: l'altro è un simulacro di Temide, ornato nella parte inferiore del tronco dalle tre Grazie, e da emblemi, per cui fu da Stefano Pighio (1) interpretato qual simbolo *della prima legge divina e di natura* trasferita poi dai latini fra le più antiche divinità col nome di Nicostrata e di Carmenta. Ora dalla figura quadrilunga onde ambedue i simulacri si veggono foggiati, dal tempo in cui celebravansi le loro solennità (nel che la comune opinione degli scrittori non si accorda col Bianchini), dalle qualità delle offerte adoperate nei sacrifici, e da altre simili corrispondenze, quel dotto prelato entrò nell' opinione che la Dea Carmenta, simbolo presso gli antichissimi latini della legge divina e di natura, fosse mutata da Numa nel dio Termine. Così il nostro Termine avrebbe rappresentato la *legge divina e di natura:* idea generalissima, che dovea diffondersi e filtrare nelle istituzioni destinate a dar vita ad un grande popolo.

Aggiungo poi che siccome la gente avventuriera convenuta in Roma non poteva non avere di questa legge una qualunque benchè languida e sparuta idea, perchè innestata nelle tradizioni di tutti i popoli, e in qualche modo presso loro per qualche segno visibile rappresentata, così doveva tornar facile a Numa ravvivarla quasi e tornarla al maggior splendore col significarla in Termine. Essendochè non gli fu necessario inventar nuovo vocabolo, od introdurre un dio sconosciuto del tutto. I ricercatori delle antichità presso gli stessi romani ci offrono documenti dai quali si vede aperto che quel vocabolo era divulgato in Italia. Varrone (2) ne riporta l'uso a remotissimi tempi, scrivendo « Terminus cum in Latio aliquot loceis di-
» citur, ut apud Actium, non Terminus, sed Termen: hoc Graeci
» Τέρμα. Evander enim qui venit in Palatium e Graecia Arcas fuit. »
Ne istruisce poi (3) che il dirsi *Termine* è proprietà della lingua dei Sabini: « Sabinorum linguam olent, quae Tatii regis voto sunt Romae
» dedicata. Nam, ut annales dicunt, vovit Opi, Floraeque, Diovi,
» Saturnoque, Soli, Lunaeque, Vulcano, Summanoque: itemque, Larundae, Termino etc. » Pertanto poteva giovare mirabilmente ai propositi di Numa, che erano volti ad istillare consigli di pace e di giustizia nell'animo dei sorgenti romani, prendere questa parola divulgata fra gli abitatori del Lazio e della Sabina, ed innalzarne la significazione a richiamare nella mente l' idea generalissima, e necessaria ad esser tenuta dinnanzi sempre e dovunque a fare ben costumati i popoli contenuta nella legge divina e di natura.

Perchè devesi considerar bene il valore che gli antichi popoli del Lazio potevano annettere a Termine. Più avanti si leggerà un luogo di Lattanzio, dal quale si chiarirà che la pietra venerata

(1) *Themis Dea*, Romae 1568. — (2) *De Lingua Latina.* nel lib. IV. — (3) Op. e luog. cit.

per quell'iddio era rappresentatrice dell'altra divorata un tempo da Saturno in luogo di Giove, che a lui nato da Opi, come racconta IGINO (1), eragli stato sottratto. Per tal modo sarebbe divenuto l'*Abadir* di cui è memoria in PRISCIANO (2) ed il βαίτυλος dei Greci. La qual sentenza fu nei tempi recenti seguita ed in parte illustrata da dottissimi uomini, e fra gli altri, per ricordarne alcuni, dal VIVES (3), dal DE BOZE (4), e dal TRISTAN (5). Dal che però non si può dedurre ciò che qualcuno di questi scrittori, ed altri moltissimi pur vollero, cioè che Termine e Giove fossero una cosa stessa. Sia pure che i latini avessero il loro *Iupiter Terminalis*, come i Greci aveano il *Iupiter* Ὁμόριος, ma non per questo si hanno a confondere: vuol dire che la onnipotenza del padre degli dei e degli uomini fu portata molto più tardi in cotale trasformazione a vegliare i confini. Nè faccia meraviglia che DIONIGI nel luogo qui sopra recitato dica di Giove Terminatore: io credo che egli favellasse al modo greco e latino de' suoi giorni, non a quello dei laziari di Numa. Perchè dobbiamo ricordare che in quella età remotissima la favola d'IGINO dovea avere rilevanza grande nelle tradizioni degli abitanti dell'Italia centrale, essendo stato il fatto fra Opi e Saturno, e dicendoci VARRONE (6) che *principes in Latio dii Saturnus et Ops;* e i documenti che l'attestano sono stati eruditamente valutati di recente dal GALVANI (7). Se ne deve invece dedurre quello che ne cavò lo stesso LATTANZIO, poichè ammise la resistenza a Giove; cioè, che Termine osò tanto *ea fortasse fiducia*, *quod eum* (Iovem) *e paternis faucibus liberasset*. Di che quanto la opinione nostra, che vuole in questo nume rappresentata l'idea prima e fondamentale della giustizia acquisti consistenza, è facile vederlo. Fu tanto potente, che valse a far sottrarre Giove a Saturno! E dopo tanta gloria non avea ragione quel sasso di mostrarglisi acerbo e duro?

Nè contrasta questa sentenza l'aver Numa stabilito Termine qual dio tutelare dei confini; poichè invece questo fatto ci mostra un'applicazione particolare del principio generalissimo posto in simbolo sul punto culminante di Roma quasi volesse con la stessa postura indicare il dominio non limitato di sua influenza. E cosa molto naturale tornava far questa applicazione nel diritto del mio e del tuo, e porlo visibile divisore di proprietà nelle possessioni

(1) *Fabularum liber*, Fab. CXXXIX, negli *Auctores Mythographi Latini etc.* ed. *Aug. Van Staveren*, Lug. Batav. 1742. vol I. — (2) *Gramm.* presso il *Putsh*, pag. 927. — (3) *Tomus Quintus Opp. s. Augustini etc. cui accesserunt Comm. etc.* Parisiis 1541. nel lib. IV. cap. 23. *de Civitate Dei.* — (4) *Du Dieu Terme et de son Culte chez les Romains*, nel vol. I. delle *Mémoires de l' Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres*, Paris 1736. — (5) *Commentaires Historiques contenant l' Histoire générale des Empereurs, etc.* Paris 1644. vol. I, Com. 76. — (6) *De Lingua Latina*, lib. IV. — (7) *Delle Genti e delle Favelle loro in Italia etc.* Firenze, 1849. nel cap. I, e nello *Studio* II. Vol. XIV. dell'*Archivio Storico Italiano.*

assegnate a chi era uso a rapina. Ma come l'utile è grande stromento a tener vive le ricordanze e desti gli affetti, così accadde che fra breve volgere di tempo si obliasse Termine rappresentante la legge divina e di natura, e si riconoscesse solamente tutela del confine. Parmi indovinare questa mia induzione in quel verso sibillino di Ennio, che conservatoci da Festo (1) ci fu dato a leggere da Girolamo Colonna (2) nel seguente modo:

Hortatore bono priu' quam iam finibu' termo' st.

Poichè, a cavarne un qualche probabile costrutto, mi sembra doverlo interpretare: *iam Termo est finibus prius quam hortatore bono:* cioè a dire, che ai tempi dell' antichissimo poeta già Termine con la presenza era per i confini meglio di ciò che un tratto era stato con la esortazione. Il che torna quanto affermare che l'idea già da questo nume inculcata con la sua influenza, era solo rimasta efficace nella presenza della sua effigie ai confini.

Dal detto fin qui io conchiudo: la premura posta da tutti gli storici e latini e greci nel fare spiccare fra le geste di Numa il culto di Termine, e mostrarlo promosso con alti intendimenti e con efficacia di modi, le tradizioni che a quei tempi doveano essere vulgatissime in Italia, conosciute dai pochi monumenti che ce ne restano, ci debbono indurre a riputare ben fondata la opinione di Monsignor Bianchini, che mi sono ingegnato di convalidare, ed a credere veramente sublime e potente essere stata l'idea che il grande legislatore romano volle far trionfare in quel nume per renderlo venerando. Ed alla estensione di siffatta idea fondamentale forse dovette egli il successo fortunato che coronò l'impresa cui si accinse. Poichè Floro (3) mentre parlando di Romolo avea fatto conoscere che questi « lucum asylum fecit, et statim mira vis » hominum, Latini, Tuscique pastores, quidam etiam transmarini, » Phryges qui sub Aenea, Arcades qui sub Evandro confluxerant. » Ita ex variis quasi elementis congregavit corpus unum, » chiude il racconto della vita di Numa con tale elogio: « Eo denique fe» rocem populum redegit, ut, quod vi et iniuria occupaverat im» perium, religione atque iustitia gubernaret. »

Quanto poi rilevasse far credere Termine potente per la ripulsa data a Giove lo si può argomentare dal non essersi trascurato modo di preconizzarla, fino a renderla popolare col formarne un' indovinello. Aulo Gellio (4) ce ne ha lasciato ricordo: « Quae Graeci dicunt » aenigmata, hoc genus quidam e nostris veteribus serpos appel» laverunt: quale est quod nuper invenimus per hercle antiquum, » perque lepidum, tribus versibus senariis compositum aenigma:

(1) Op. cit. v. *termo*. — (2) *Q. Ennii poet. vet. Fragmenta etc.* ed. *Franc. Hesselio*, Amstel 1707. — (3) Op. cit. lib. I, §. 2. — (4) *Noctium Atticarum lib. XX. prout supersunt*, ed. *Frid. Gronovio*, Lugd Bat. 1706. nel lib. XII. cap. 6.

» quod reliquimus inenarratum, ut legentium coniecturas inqui-
» rendo acueremus. Versus tres hi sunt:

Semel minusne, an bis minus, non sat scio:
An utrumque eorum, ut quondam audivi dicier;
Iovi ipsi regi noluit concedere.

» Hoc qui nolet diutius apud sese quaerere, inveniet quid sit in
» M. Varronis de sermone latino ad Marcellum libro secundo. »
Ad onta però che siano periti i libri ai quali Gellio appella, troppo chiaro è rimasto agli eruditi che l'audace, il quale essendo non una, ma due, anzi tre volte meno di Giove, ricusò tuttavia cedergli il posto, fu Termine.

Riguardo al modo con cui questo dio veniva rappresentato riporterò quello ne dice il de Boze nell'opera citata: «Le Dieu Terme
» étoit si remarquable par sa figure, qu'il n'avoit besoin d'au-
» cune inscription pour se faire reconnoitre, et si l'on en trouve
» quelquefois, elles sont du genre de celles qu'on mettoit auprès
» des asyles et des tombeaux pour empescher qu'on ne violast leur
» sainteté. En voici une que M. Spon dit avoir vûë à Rome dans
» la Vigne de Carlovalle, au-dessous d'une de ces statues qui
» servait de borne à quelque champ.

QVISQVIS
HOC SVSTVLERIT
AVT IVSSERIT
VLTIMVS SVORVM
MORIATVR.

» C'etoit-là une imprécation terrible! »

Nota 5.

Ludovico Valeriani (1) da qual profondo conoscitore e sapiente estimatore ch'egli era delle istituzioni e costumanze dei romani, ragionando delle leggi sull'essere del cittadino uscì in questa sentenza: *non vi fu popolo, cui fosse imposto maggior rispetto ai confini. Più che le leggi, vegliava la religione a proteggerli; poichè Numa, il quale deificò la fede perchè i romani tutto di fede operassero, pose a guardarli il dio Termine, cui volle sacro co' buoi chiunque ardisse coll' aratro violarli: colla qual formola condannavasi ad essere impunemente ucciso co' buoi.* Interpretazione eguale avea già data alla legge con l'autorità di sua sapienza Gian Vincenzo Gravina (2) scrivendo: « Idem Numa, qui disci-
» plina sacrorum et Deorum cultu munivit Rempublicam, agros

(1) *Leggi delle dodici tavole esaminate secondo i principii e le regole della Politica*, Firenze 1839. nel cap. VIII. — (2) *Originum Iuris Civilis etc.* Lipsiae 1737. lib. II, §. 22.

» etiam religione circumdedit: et metu Deorum Terminalium fir-
» miori nempe sepe cinxit, quorum in custodia fines agrorum esse
» censebantur: ideo iussit, ut qui terminum exarasset, sive tran-
» stulisset, quo fines agrorum conturbarentur, sacer esset Diis Ter-
» minalibus, sive ea conditione esset, ut impune simul cum suis
» bobus posset occidi, tamquam victima Diis caedenda Terminali-
» bus. » Fra gli antichi poi abbiamo veduto l'ALICARNASSEO così dichiarare il valore delle pompiliane prescrizioni.

Ma FESTO (1) fu quello dei latini che ci conservò la legge di Numa, aggiungendo alla memoria del sacrificio celebrato al dio tutelare dei confini, e ricordata più sopra, queste parole: « deni-
» que Numa Pompilius statuit eum qui terminum exarasset, et
» ipsum et boves sacros esse: » Venne quindi inserita nel codice Papiriano; ma non fra le leggi delle dodici tavole. I moderni raccoglitori dei frammenti legislativi dei primi tempi di Roma la riferiscono leggendola secondo che parve fosse in origine scritta a GIUSEPPE SCALIGERO (2) nelle eruditissime emendazioni a FESTO, in questo modo: QVEI . TERMINOM . EXARASSIT . IPSVS . ET . BOVEIS . SACREI . SVNTO. Il qual genere di paleografia fu già abbracciato comunemente perchè offeriva una tal quale analogia al carattere dei monumenti più antichi. Da questo esempio prendendo animo il TERRASON (3) volle tentare di stendere sopra quelle leggi una patina di antichità ancor più remota: e con lunga dimostrazione ingegnatosi di porre in chiaro che Osca fosse la lingua nella quale vennero scritte, le porge al lettore distese tutte nel linguaggio che gli piace appellare Osco. I suoi sforzi però non furono secondati; e lo storico francese della Giurisprudenza romana ne fu quasi deriso dal suo competitore tedesco il BACH (4), ed i posteri hanno mandato in dimenticanza questa parte del suo lavoro. Poichè assai acconciamente notò il VALERIANI: (5) *Alcuni si cimentarono a ravvivar nelle voci, nelle lettere, e ne' dittonghi l'antica lingua. Ma la colonna rostrale di Caio Duillio n' è posteriore di cennovant' anni, di cennovantuno l'iscrizione di Scipione Barbato: ed a caratteri di niuna lingua dura egual forma, egual suono per tanta età; molto meno di un popolo sempre in armi e conquistatore. Altra la lingua d' Ennio, altra di Plauto, altra di Catone e Terenzio. Che vagliono pochi cenni di retori e di grammatici?* E se ciò ragionava delle leggi Decenvirali, come si potrà accordare con quelle di Numa anteriori a queste di pressochè tre

(1) Op. e luog. cit. — (2) *M. Verii Flacci quae extant. Sex Pompei Festi de Verborum significatione lib. XX. et in eos Iosephi Scaligeri castigationes.* Apud Petrum Santandranum 1575. — (3) *Histoire de la Jurisprudence Romaine*, Paris 1750. nella part. I, §. 8. — (3) *Historia Iurisprudentiae Romanae etc.* Lipsiae 1754, al cap. II, sez. II. §, II. — (5) Op. cit nel *Prolog. ai Framm. delle Tavole.*

tre secoli? Buona cosa è lo andar rintracciando fra gli antichissimi monumenti superstiti l'indole e la forma delle parole, perchè infinite notizie se ne traggono per la storia dei tempi più remoti della penisola: ma lo studiare di render oscurissimo quello che l'età ci ha lasciato oscuro parmi fatica non solo vana, ma pazza, quasi non vi fosse in che proficuamente spendere il tempo.

Nota 6.

Ricercare se la limitazione dei campi venisse presso gli Etruschi operata dagli Aruspici potrebbe sembrare superfluo dopo che l' Avv. Luigi Cecconi (1) in un lavoro sulle antiche leggi Etrusche così confidentemente ebbelo asserito: *Cauti mai sempre gli Etruschi nel togliere ogni cagione di discordia fra loro fecero una delle prime leggi sulli confini dei campi...... E siccome in ogni altra emanazione di legge si voleva in Etruria accessoriamente immischiata la Religione, così tanto più in questo caso in cui dovea rigorosamente osservarsi s'impiegarono gli Aruspici. Fatto è quindi, che dessi accostumati a ben condurre i popoli nella docile osservanza delle provvide leggi, nella qualità sacra della quale eran rivestiti, su tal proposito manifestarono, che Giove per grazia speciale avea dichiarato proprietà sua l'Etruria intera; e perciò prendendone cura e protezione contro gli usurpatori, volea che ciascun campo fosse diviso secondo li particolari dominii.* A convalidare l'asserzione fa subito seguitare le parole di un frammento di Vegoja che non interpolato, come lo fu dal Cecconi, ma riferito quale leggesi nell'originale (2) suona così: « Scias mare ex aethere remotum. Cum autem Iuppiter terram Ae- » truriae sibi vindicavit, constituit iussitque metiri campos signa- » rique agros. Sciens hominum avaritiam vel terrenum cupidinem, » terminis omnia scita esse voluit. Quos quandoque quis ob avari- » tiam prope novissimi octavi saeculi data sibi homines malo dolo » violabunt contingentque atque movebunt. Sed qui contigerit mo- » veritque, possessionem promovendo suam, alterius minuendo, ob » hoc scelus damnabitur a diis. Si servi faciant, dominio muta- » buntur in deterius: sed si conscientia dominica fiet, caelerius » domus extirpabitur, gensque eius omnis interiet. Motores autem » pessimis morbis et vulneribus afficientur membrisque suis debi- » litabuntur. Tum etiam terra a tempestatibus vel turbinibus ple- » rumque labe movebitur: fructus saepe ledentur decutienturque » imbribus atque grandine, caniculis interient, robigine occiden- » tur, multae dissensiones in populo. Fieri haec scitote, cum talia

(1) *Cenni sulle antiche Leggi Etrusche,* Roma 1838. al §. *Confini.* — (2) *Rei Agrariae Auct.* vol. I. p, 258. e *Gromatici Veteres*, p. 350.

» scelera comittuntur, propterea neque fallax neque bilinguis sis.
» Disciplinam pone in corde tuo: » Quanto pesino le riferite parole ognuno sel vede. Nè vale meglio al CECCONI citare l'autorità del BUONARROTI (1) come fosse dell'avviso medesimo; perchè questo conoscitore valentissimo di etrusche antichità dà al citato luogo la giusta estimazione, valendosene ad accrescere il novero fatto dal DEMPSTERO (2) degli autori che parlano del culto reso a Giove dagli Etruschi. Tralascio poi di osservare quel frammento esser stato giudicato dal GOESIO (3) meschinissimo lavoro di un impostore, amando piuttosto crederlo col BUONARROTI (4) guasto da giunte e correzioni introdotte dal tempo nel testo primitivo.

A questa autorità il CECCONI ne aggiunge molte altre. La prima è quella attribuita a VARRONE, e che verrà riferita un poco più avanti. La seconda è d'IGINO (5), il quale magnificando la sua professione, dice: « primum haec ratio mensurae constituta est » ab Etruscorum Aruspicum disciplina. » La terza è formata da questa sentenza che leggesi in FRONTINO (6): « Quaedam pars Tu- » sciae limitibus et nominibus ab Etruscorum Aruspicum doctrina » vel nuncupatione designatur. » Le altre autorità poi che reca in mezzo sono introdotte a vana erudizione, essendo cavate dalle leggi che i Romani Imperatori posero a vegliare i confini. Tuttavia se la più parte delle cose dette dal CECCONI non fanno al proposito, la seconda e la terza delle addotte autorità inducono a riputare probabile la opinione, che ritiene l'agrimensura esercitata dagli Aruspici nell'antica Etruria. Il leggitore tenga però a mente che siffatta probabilità io la sostengo circoscritta sempre all'epoca, in cui nella società non erasi svolta la pienezza dei rapporti civili della Gromatica.

Un'altra considerazione da far più salda l'opinione che discorriamo parmi possa essere questa. CICERONE (7) e VALERIO MASSIMO (8) ci attestano l'ardore con che fu coltivata, e la premura con la quale i giovani delle più nobili famiglie, e delle principali città di quell'italica regione attendevano all'Aruspicina. E ne aveano ben d'onde: perchè agli onori che conferiva aggiungevasi stimolo potentissimo l'amor nazionale; essendochè l'Aruspicina fosse nata in quel suolo, e da quegli abitatori esclusivamente professata. Facile cosa è quindi il persuadersi che questi Aruspici non fossero nel tempo bello di loro gloria i ciurmadori che poscia divennero, e reputare che quando la religione si cacciava materialmente dovun-

(1) *Ad Monumenta Etrusca operi Dempsteriano addita explicationes et coniecturae*, Florentiae 1723. — (2) *De Hetruria Regali etc.* nel lib I, cap. 17. — (3) *Rei Agrariae Auctores etc.* vol. II, pag. 174. — (4) Op. cit. — (5) *Rei Agrariae Auctores etc.* vol. I. pag. 150. — (6) Ivi, p. 27. — (7) *De Divinatione*, I, 14. — (8) *Dictorum et Factorum Memorabilium*, lib. I, c. I, §. I.

que, la ingerenza loro si facesse proficua con questa speciale ed interessante funzione del dividere e limitare le terre. Al che era, per così dire, invitata dalla sua origine medesima, venuta fuori dai campi, secondo è narrato da CICERONE (1) e da OVIDIO (2), che così dice:

> . . . . cum Tyrrhenus arator
> Fatalem glebam motis aspexit in arvis
> Sponte sua primum, nulloque agitante, moveri,
> Sumere mox hominis, terraeque amittere formam,
> Oraque venturis aperire recentia fatis.
> Indigenae dixere Tagen, qui primus Hetruscam
> Edocuit gentem casus aperire futuros.

Ora raffrontando questa origine con quanto ci lasciarono scritto IGINO e FRONTINO non si potrà ritenere che Tagete, il quale sorge dai solchi e presentasi nei campi ad insegnarvi l'Aruspicina, dasse ai suoi professori un giusto titolo per voler riserbata la divisione delle terre a chi stando in altissimo concetto presso i popoli etruschi avrebbe con quell'atto resa inviolabile e sacra la proprietà?

Ma la conghiettura fatta potrà mai avere per Roma quella probabilità che abbiam veduto avere per l'Etruria? Ad abbracciare l'opinione che la ritiene, sembrami possano giovare non solamente la ragione generalissima dello stato dell'antica società, più volte accennato, e che è secondo la natura delle cose, ma ancora queste brevi considerazioni.

Roma fino dal suo nascere tenne in grandissimo onore l'Aruspicina, e del magistero di lei si valse assai. Le amplissime testimonianze che ne registra l'istoria fino dai tempi di Romolo rendono inutile l'addurne esempi. Come argomento dell'antica venerazione e possanza degli Aruspici possiamo ritenere il Collegio per essi costituito, che era dei quattro principalissimi a giudizio del GUTERIO (3) e del PITISCO (4), e fu in seguito sublimato al grado di Ordine. E se non può assegnarsi l'epoca certa della sua fondazione nulla ne impedisce di poter credere che fosse fra i fondati da Numa: essendochè il silenzio serbato dagli storici su questo conto non chiuda, ma lasci aperta la via al sospettarne, confessando essi non aver registrato tutto l'operato da quel re. Così FLORO (5) ci dice: « Ille (Numa) sacra, et caeremonias, omnemque cultum Deo-» rum immortalium docuit. Ille Pontifices, Augures, Salios, ce-» terosque per sacerdotia . . . . descripsit. » Si è poi veduto da questo re (nota 5.) volersi immolato a Termine il violatore del confine. E ciò non induce a ritener probabile, che a designare i con-

(1) Op. cit. II, 23. — (2) *Metamorph.* lib. XV, v. 553. — (3) *De Veteri Iure Pontificio*, I, 3. — (4) *Lexicon Antiq. Roman.* alle voci *Collegium* ed *Aruspex*. — (5) Op. e luog. cit.

*

fini, come cosa sacra ad un dio, si adoperassero in quel tempo personaggi della volontà dei numi interpreti ed esecutori? e fra le altre istituzioni l'Etruria aver dato a Roma ancor questa degli Aruspici periti nella limitazione? Sembrami pure che il luogo di VARRONE, citato dal CECCONI e promesso un poco più sopra, confermi la congettura. Poichè parlandovisi dell'Aruspicina applicata alla designazione dei confini non si appella all'Etruria o ad altra regione, ma se ne parla come di cosa intrinsecamente propria di quella scienza. Il passo conservatoci da FRONTINO in un frammento agrario *de Limitibus*, è riportato e letto così dal GOESIO (1) «Li- » mitum prima origo, sicut Varro descripsit, ad disciplinam Aru- » spicam noscitur pertinere: quod Aruspices....» E perchè questo primo indagatore delle romane cose non avrà appellato scrivendo tali parole ad un patrio costume? Confermerà meglio la opinione di quest'ingerenza dell'Aruspicina il riflettere che alla Religione era nella postura dei termini riserbata una funzione ancora dopo che l'Agrimensura civilmente considerata l'avesse fatta sua propria. IGINO (2) quando biasima coloro che non seppero dirigere bene le misure, nè muovere dal punto conveniente, fa uso di queste espressioni: «quid ergo? posita auspicaliter groma, ipso forte conditore » praesente,» che dal GOESIO (3) vengono interpretate *auspicio habito*.

E poichè venne fatto nominare il *groma*, o *gruma*, istromento ricordato spesso dagli antichi Agrimensori, e dal quale derivano ancora il nome, dirò che FESTO (4) così lo definì: «Groma voca- » tur genus machinulae cuiusdam, quo regiones agri cuiusque co- » gnosci possunt, quod genus Graeci vocant γνῶμονα;» e NONIO MARCELLO (5) ce lo attesta di antichissimo uso, scrivendo: «Gru- » mae sunt loca media, in quae directae quatuor congregantur, et » conveniunt viae. Est autem gruma mensura quaedam, qua fixa » viae ad lineam diriguntur, ut est agrimensorum et talium. En- » nius lib. XVIII. Grumam dirigere dixit, degrumari ferrum. Lu- » cilius lib. III. Viamque degrumabit, ut castris mensor facit olim.»

NOTA 7.

Le dodici tavole, come toccammo di sopra, non sanzionarono la legge di Numa sulla violazione del confine. I frammenti della tavola ottava, a cui erano riserbate le prescrizioni sulla proprietà, ne hanno tramandate a noi due soltanto, e nessuna riguarda la pena di chi usurpò l'altrui, o svelse il termine. Però il BACH (6)

(1) *Rei Agrariae etc.* vol. I, p. 215. — (2) *Gromat. etc. Vet.* p. 170. — (3) *Rei Agrariae etc.* vol. II, p. 74. — (4) Op. cit. alla voc. *Groma.* — (5) *De Proprietate Sermonum*, ed. *Dion. Gothofredi*, Parisiis — (6) Op. e luog. cit.

ed il VALERIANI (1) ne accertano i Decemviri avere in ciò tolto ad esempio Solone, e questi, giudicandone da quanto riferisce **PLUTARCO** nella sua vita, pochissimo si occupò dei campi. Il LACHMANN (2) però ci ha dato un luogo di GAIO dal quale si può raccogliere il fondamento di questa asserzione. Quanto però a proposito il lettore ne farà giudizio. Ecco adunque quello vi si legge: « Gaius libro IIII
» ad Legem XII. Tabularum. Sciendum est in actione finium re-
» gundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodam
» modo eius legis scriptum est, quam athenis Solonem dicitur tu-
» lisse, nam illic ita est: *ἐὰν τις αἱμασίαν παρὰ ἀλλοτρίῳ χωρίῳ ὀρύγῃ,*
» *τὸν ὅρον μὴ παραβαίνειν· ἐὰν τείχιον, πόδα ἀπολείπειν· ἐὰν δὲ οἴκημα,*
» *δύο πόδας· ἐὰν δὲ τάφρον ἢ βόθρον ὀρύττῃ, ὅσον τὸ βάθος ᾖ, τοσοῦ-*
» *τον ἀπολείπειν· ἐὰν δὲ φρέαρ, ὀργυιάν· ἐλαίαν δὲ καὶ συκῆν ἐννέα πό-*
» *δας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου φυτεύειν, τὰ δὲ ἄλλα δένδρα πέντε πόδας.* »

Il più antico monumento nella legislazione romana che riferisca la pena imposta a questa specie di trasgressione, dopo che da lei erasi rimossa l'idea del sacrilegio, è la legge Mamilia, conservataci dallo scrittor dell'opera *de limitibus agrorum*, dal quale trassela poi ANTONIO AGOSTINO (3), annunziando il sospetto che la fosse un plebiscito, cui avessero dato nome i cinque tribuni Mamilio, Roscio, Peduccio, Allio e Fabio. Quanto giova allo scopo è posto qui secondo la lezione che il LACHMANN (4) suddetto ne ha dato testè. La legge dopo aver parlato dei Magistrati cui spettasi porre i termini, e del modo onde debbono circondarsi, espone così le pene contro chi osasse rimuoverli: « Quique termini hac lege statuti erunt
» ne quis eorum quem eicito neve loco moveto sciens dolo malo.
» si quis adversus ea fecerit, is in terminos singulos quos eie-
» cerit locove moverit sciens dolo malo SS, V M n. in publicum
» eorum, quorum intra fines is ager erit, dare damnas esto.
» deque ea re curatoris, qui hac lege erit, iuris dictio reciperato-
» rumque datio addictio esto. cum curator hac lege non erit, tum
» quicumque magistratus in ea colonia municipio praefectura foro
» conciliabulo iure dicundo praeerit, eius magistratus de ea re
» iuris dictio iudicisque datio addictio esto. inque eam rem is qui
» hac lege iudicium dederit testibus publice dum taxat in res sin-
» gulas X. denuntiandi potestatem facito ita ut e re publica fi-
» deque sua videbitur. et si is unde ea pecunia petita erit conde-
» mnatus erit, eam pecuniam ab eo deve bonis eius primo quoque
» die exigito, eiusque pecuniae quod receptum erit, partem dimi-
» diam ei dato cuius unius opera maxime is condemnatus erit,
» partem dimidiam in publicum redigito. » L'essenza di questa legge fu pur mantenuta da Giulio Cesare nella sua Agraria celebra-

(1) Op. e luog. cit. — (2) *Gromatici Veteres etc.* p. 278. — (3) *De Legibus et Senatusconsultis*, nel vol. I. delle Opere, Lucca 1725. — (4) Op. cit. pag. 263.

tissima, della quale conservò memoria Callistrato (1) inserita quindi nel Corpo del Dritto Civile (2), e dataci in questo modo dal Goesio (3): « quicumque terminos statutos extra suum gradum fi-» nesque moverit dolo malo, in terminos singulos, quotiescumque » fecerit, aureos quinquaginta in publico eius coloniae, in cuius » agro id factum est, dare damnas esto. » E sempre debbe intendersi ciò delle persone libere; perchè nei servi era la colpa considerata come capitale, ove il padrone non avesse potuto o voluto pagare la multa (4).

Cessarono dipoi le multe pecuniarie. Lo indicò Modestino (5) scrivendo: « Terminorum avulsorum non multa pecuniaria est, sed pro » conditione admittentium coercitione transigendum. » Dal che il Goesio (6) argomenta che *l'azione del termine rimosso* fosse un tempo *popolare,* e sostiene, contro la opinione di altri giuristi, che tal delitto passasse ad essere considerato come straordinario dopo che Adriano stabilì la pena venisse inflitta secondo la condizione della persona e la mente del trasgressore, e comandò che ad altra andassero soggetti i nobili, ad altra i plebei. La qual cosa, soggiunge egli, *his criminibus est proprium ut ex conditione personae poenae varientur, cum in popularibus actionibus et privatis delictis, ubi pecunialiter agitur, personarum differentia differentiam non faciat poenae.* Ed ecco il rescritto di Adriano conservatoci da Callistrato (7): « Quin pessimum factum sit eorum, qui terminos finium cau-» sa positos propulerunt dubitari non potest: de poena tamen mo-» dus ex conditione personae et mente facientis magis statui potest: » nam si splendidiores personae sunt, quae convincuntur, non dubie » occupandorum alienorum finium causa (id) admiserunt: et possunt » in tempus, ut cuiusque patiatur aetas, relegari: id est, si iu-» venior, in longius; si senior, recisius: si vero alii negotium » gesserunt, et ministerio functi sunt, castigari, et ad opus bien-» nio dari: quod si per ignorantiam, aut fortuito lapides furati » sunt, sufficiet eos verberibus decidere. » Che se nello svellere i termini si adoperò la violenza allora il delitto cadeva sotto la legge Giulia *de vi privata*, ed il reo pagavane il fio ancora con la perdita della terza parte dei suoi beni. Così il giuriconsulto Paolo (8): » Qui terminos effodiunt vel exarant, arboresve finales vel termi-» nales evertunt, si quidem servi ex sua sponte fecerunt in me-» tallum damnabuntur, humiliores in opus publicum, honestiores » in insulam amissa tertia portione bonorum relegantur. »

E conoscitori del termine spostato erano i Gormatici.

(1) *De Cognitionibus*, lib. V. — (2) *Digest.* lib. XLVII, tit. XXI. — (3) *Rei Agrariae etc.* vol. I. — (4) *Digest.* lib. e tit. cit. §. *Si servus admiserit.* — (5) *Regularum* lib. VIII. *Digest.* lib. e tit. cit. §. *de poena.* — (6) Op. cit. vol. II, pag. 199. — (7) Op. cit. lib. III. e *Digest.* lib. e tit. cit. — (8) *Sent.* lib. V. nei *Grom. Vet.* p. 270.

Nota 8.

Le Colonie Romane si definirono da Servio (1) in questo modo: » pars civium aut sociorum missa, ubi rempublicam habeant, ex » consensu suae civitatis, aut publico eius populi, unde profe- » cta est, consilio. Hae autem coloniae sunt, quae ex consilio » publico, non ex secessione sunt conditae. » Di che si pare la differenza che distinguevale da quelle degli altri popoli, la cui origine fu rappresentata da Seneca (2) come prodotta da cagioni molto diverse, le quali egli descrive eloquentemente in questa guisa: « Alii » longo errore iactati, non iudicio elegerunt locum, sed lassitu- » tudine proximum occupaverunt; alii armis sibi ius in aliena terra » fecerunt: quasdam gentes, quum ignota peterent, mare hausit; » quaedam ibi consederunt, ubi illas rerum inopia deposuit. Nec » omnibus eadem causa relinquendi quaerendique patriam fuit. Alios » excidia urbium suarum, hostilibus armis elapsos, in aliena, spo- » liatos suis, expulerunt: alios domestica seditio submovit: alios » nimia superfluentis populi frequentia, ad exonerandas vires, emi- » sit: alios pestilentia, aut frequens terrarum hiatus, aut aliqua » intoleranda infelicis soli vitia eiecerunt: quosdam fertilis orae, » et in maius laudatae fama corrupit, alios alia causa excivit do- » mibus. » Quindi null'altro a queste colonie rimaneva più di comune con l'antica patria, se non forse quel senso di affetto che dura per l'antico nido, e si travasa di generazione in generazione per lunga età. Ma le romane che non aveano sì tempestosa l'origine, venivano dall' autorità reggitrice disposte ove l' opportunità dei luoghi richiedevalo, e con tali leggi e costituzioni le governavano da farle valevoli a continuare nei coloni l'amore alla madre patria, per accrescerle lustro, e consolidarne la potenza. E sapevano i romani richiamare all' uopo questi principî regolatori, ove si fossero dimenticati; come adoperarono i Consoli nell' anno 543 coi legati spediti dalle dodici colonie che ricusavano gli aiuti per la guerra punica, i quali spacciaronli dicendo loro riferissero a chi aveali mandati (3) « non Campanos, neque Tarentinos eos esse, sed Ro- » manos; inde oriundos, inde in colonias atque in agrum bello » ceptum stirpis augendae causa missos: quae liberi parentibus » deberent, ea illos Romanis debere, si ulla pietas, si memoria » antiquae patriae esset. » Dalla qual cosa apparisce giusto il sentenziare che abbiam veduto nel Ragionamento esser fatto dai latini scrittori ivi ricordati. (4)

(1) *Comm. ad Aeneid.* lib. I, v. 12. — (2) *Consolat. ad Helviam*, c. VI. — (3) *Hist.* lib. 24. §. 9. — (4) *Cic. Agrar.* II, §. 24, e *Tacito, Annal.* lib. XII, §. 32.

Questi piccoli cenni servano solo a richiamare alla memoria i beneficî che le colonie resero a Roma, perchè sia chiaro quanto ne ho io arguito a favore degli Agrimensori, non già per voler appressare la mano a materia dottamente trattata da moltissimi. Aggiungerò solo le seguenti parole con le quali dal GOESIO (1) se ne riepilogano i vantaggi agrarî. « Sed ante omnia, dice egli, admiratione di-
» gna est singularis illa ratio et ordo assignationis agrariae, quae
» nunquam non hanc coloniarum deductionem concomitabatur....
» Hac enim non id agebatur modo, ne segnitie aut luxu colono-
» rum diffluerent animi, verum etiam ut assidua illa exercitatione
» ferendis belli laboribus firmarentur eorum corpora. Ex quibus
» tamen et hoc profluebat praeterea, ut fruge abundaret sem-
» per Respublica dum vetus haec stabat disciplina. quippe cum
» agri modici, sed magno exerciti labore et industria, non uberes
» profundere fructus non possent. Et quamvis his coloniis ita sibi
» prospexerint Romani, ne hoc quidem negligendum tamen sibi
» putavere, ut agri pulcher semper et speciosus esset aspectus,
» ordine optimo secundum coeli regiones in paginas divisi. Quippe
» assignanda vario limitum genere egregie distinxerunt, quos suis
» rigoribus, et terminis, arboribusque, cum multa observantia,
» et sollicitudine incluserunt. Solerter adeo quidem, ut artis penitis-
» sima intelligere non nisi hominis esset periti, et in his perbelle
» exercitati. Unde et extitere quondam viri, eximii, et percelebres,
» qui haec scriptis consignare, se non indignum putavere. » Ma passiamo a vedere quello interessa più strettamente il nostro argomento.

La costituzione di una colonia compivasi da numero grande di ufficiali. Lo possiamo argomentare da quanto dice CICERONE contro Rullo (2), che voleva adornati i suoi Decemviri « apparito-
» ribus, scribis, librariis, praeconibus, architectis: praeterea mulis,
» tabernaculis, centuriis, suppellectili » con soprassello di ducento uscieri scelti dall'ordine equestre. È vero che il codazzo era qui esagerato dalla magnificenza di un tribuno orgoglioso di dare esecuzione alle fanatiche vedute sue con grande strepito, e perciò argutamente ripreso da Tullio; ma tolte ancora le esagerazioni tutto c'induce a credere che veramente solenne fosse quell'atto, e le funzioni molte e complicate che lo accompagnavano da molte e cospicue persone venissero condotte a fine. Tra le quali aveano il primo luogo quelli che prendevano il titolo di *Decemviri,* di *Triumviri ec.* a seconda del loro numero, suggerito dalle circostanze e dalla estensione del paese da colonizzare, e che alcune volte troviamo aver portata aggiunta la loro qualifica espressa con le parole: *Agris dandis, metiundis, dividundis, attribuendis, iudicandis, ad coloniam deducendam, Agrarii;* ed altre volte li troviamo detti *Au-*

(1) *Rei Agrariae etc.* nella Prefazione. — (2) *Agraria* II, §§. XII, e XIII.

ctores divisionis, Auctores assignationis, divisionisque, o solamente *Auctores*, od eziandio *Curatores*, il qual vocabolo fu il più usitato dagli antichi Gromatici. A qual tempo di Roma debbasi riportare l' origine di loro carica, non posso accertare: nondimeno sembra remota assai, perchè il primo ricordo che io conosco averne fatto LIVIO, ne parla come di cosa ordinaria. Questo scrittore chiudendo la storia del consolato di Gn. Cornelio, e Pub. Elio (552. di Roma), così dice (1): « Exitu huius anni quum de agris » veterum militum relatum esset, qui ductu atque auspicio P. Sci- » pionis in Africa bellum perfecissent; decreverunt Patres, ut M. » Iunius praetor urbis, si ei videretur, decemviros agro Samniti » Appuloque, quod eius publicum populi Romani esset, metiendo » dividendoque crearet. Creati P. Servilius, Q..... etc. » E similmente nell'anno 579., consoli L. Post. Albino, M. Pop. Lenate, riferisce (2): « Eodem anno, quum agri Ligustini et Gallici, quod » bello captum erat, aliquantum vacaret, senatusconsultum factum, » ut is ager viritim divideretur. Decemviros in eam rem ex sena- » tusconsulto creavit A. Atilius praetor urbanus, M. Aemilium Le- » pidum, C. Cassium etc..... Diviserunt dena iugera in singulos, » sociis nominis romani terna. »

Vedesi da ciò che i Curatori erano scelti dal Pretore per decreto fatto a bella posta dal Senato. Il quale però non aveane l'esclusiva prerogativa: ancora il popolo, come vuole il SIGONIO (3), poteva crearli, e creavali anzi ordinariamente, perchè di questo diritto era geloso: laonde CICERONE (4) assai destramente glie lo ricorda per commuoverlo contro di Rullo che voleva limitarglielo a suo capriccio, dicendo: « Toties legibus agrariis curatores constituti sunt, » triumviri, quinqueviri, decemviri; quaeso a populari tribuno ple- » bis, ecquando, nisi per XXXV. tribus creati sint? Etenim quum » omnes potestates, imperia, curationes ab universo populo romano » proficisci convenit, tum eas profecto maxime, quae constituun- » tur ad populi fructum aliquem et commodum; in quo et uni- » versi deligant, quem populo romano maxime consulturum putent, » et unusquisque studio et suffragio suo viam sibi ad beneficium » impetrandum munire possit. Hoc tribuno plebis potissimum ve- » nit in mentem, populum romanum universum privare suffragiis, » paucas tribus, non certa conditione iuris, sed sortis beneficio, » fortuitu, ad usurpandam libertatem vocare. » Quando poi la somma delle cose passò nelle mani dell' Imperatore, a lui e non ad altri appartenevane la scelta. Così scrisse AGGENO URBICO nel comentario a FRONTINO (5): « in ambiguo (ager subsicivus) non potuit » remanere. qui si remansit, in eius potestate profecto qui assignare

(1) Lib. XXXI, §. 4. — (2) Lib. XLII, §. 4. — (3) *De antiquo Iure Italiae*, lib II. — (4) *Agraria* II, §. VII. — (5) *Gromat. Veteres*, pag. 8.

» potuerit, hoc est qui acceperit a principe assignandi licentiam.
» nam agri mensor omnis doctus centurias delimitare potest ac
» suis redintegrare limitibus, assignare autem nullo modo potest,
» nisi sacra fuerit praeceptione firmatus. » Ora i decreti che autorizzavano la fondazione delle colonie dicevansi *Leggi Agrarie*.

Ricevuta per questo modo l'autorità, i Curatori si portavano sui luoghi, che doveansi dividere, alla testa dei futuri coloni, ed a bandiera spiegata. Appiano (1) che ne fa conoscere tante cose, le quali si riferiscono a così rilevante istituzione romana, ed ai casi che ne seguirono, ricorda fra gli altri anche questo costume; e meglio Cicerone contro di Antonio (2): « Casilinum Coloniam
» deduxisti, ut vexillum tolleres; » e contro Rullo (3): « Tum illud
» vexillum Campanae Coloniae vehementer huic imperio timendum
» Capua a Decemviris inferetur. » Da ciò avviene che il vessillo spiegato, posto nelle medaglie accanto o dietro un uomo che guida i buoi, si abbia come ricordatore di fondazioni coloniali. Perchè l'aratro condotto attorno attorno al terreno circoscriveva l'assegnato spazio di terra, come testimonia Varrone (4): «Oppida
» quae prius erant circumdata aratro, ab orbe urbes: et ideo co-
» loniae nostrae in literis antiquis scribuntur urbes, quod item
» conditae, ut Roma: et ideo coloniae et urbes conduntur, quod
» intra pomerium conduntur. »

Giusto Lipsio (5) asserisce che i Curatori arrivati sul luogo disponevano i campi e giudicavano quali dovessero assegnarsi e ricingersi, quali no; istruendoci Frontino (6) che «relicta autem
» loca sunt quae sive locorum iniquitate, sive arbitrio conditoris
» relicta, limites non acceperunt.» Quindi stabilivano la borgata o il villaggio, se dovevasi costruire, ritraesse in qualche modo l'immagine di Roma: dovea avere e foro, e templi, e curia, e il Campidoglio. Dopo ciò compilavano quelle leggi che avessero credute confacenti alla natura e condizione dei luoghi, e le pubblicavano perchè vi avessero il pieno vigore. Quest'autorità del far leggi non si creda però fosse illimitata nei Curatori. Aulo Gellio (7) dicendoci che le colonie « Iura institutaque omnia populi romani,
» non sui arbitrii habent; » e d'altra parte essendo certe queste leggi speciali e locali, se ne deduce che le romane istituzioni e leggi passavano nelle colonie, ma che venivano contemperate alle necessità dei luoghi, e conformate a quelle condizioni molteplici e svariate, contro le quali o l'artificio o il volere dell'uomo avrebbe stoltamente preso a cozzare. Nel che propriamente consisteva l'autorità dei Curatori. I quali compiute tutte queste opera-

(1) *Le Guerre Civili*, lib. I. — (2) Luog.cit. — (3) Oraz.cit. §. XXXII. — (4) *De Ling. Lat.* lib. IV. — (5) *De Magnit. Rom.* I, 6. — (6) *Gromat. Veter. etc.* p. 21. — (7) *Noct. Atticae*, XVI, 13.

razioni, aveano adempiuto all'ufficio loro confidato, e dispogliavansi delle precarie facoltà, lasciando ai Magistrati, che forse essi creavano la prima volta, il libero esercizio di quella giurisdizione che stendevasi entro i confini della nuova colonia. Perchè sulle ragioni di ogni fatta possessi ciascun territorio avea sue leggi, come si pare dal seguente brano o formola conservataci da AGGENO, e riportata in questo modo da FULVIO ORSINO (1): «Quos . agros . quae . » loca . quaeve . aedificia . intra . fineis . . . . . dedero . adsignavero . » in . ieis . agreis . iourisdictio . coercitioque . esto . coloniae . illius . » quoius . civibus . agrei . adsignabuntur .»; e da questo luogo della legge Mamilia: (2) « Quae colonia hac lege deducta quodve munici» pium praefectura forum conciliabulum constitutum erit, qui ager » intra fines eorum erit, qui termini in eo agro statuti erunt, quo » in loco terminus non stabit in eo loco is cuius is ager erit ter» minum restituendum curato, uti quod recte factum esse volet, » idque magistratus qui in ea colonia municipio praefectura foro » conciliabulo iure dicundo praeerit facito uti fiat. »

Ma dai Curatori passiamo agli Agrimensori, e si vegga quali incumbenze precarie toccassero loro nelle fondazioni coloniali. Separiamo l'esagerato che CICERONE ha posto nelle segnenti espressioni, e togliamone solo la realtà del concetto, cioè quanto giova al nostro proposito. « Quid censetis, dice questo grande Oratore in » un luogo (3), quum isti decemviri cum imperio, cum fascibus, » cum illa delecta finitorum iuventute per orbem terrarum vaga» buntur? » Ed altrove (4): «Ponite ante oculos vobis Rullum, in » Ponto, inter vestra atque hostium castra hasta posita, cum suis » formosis finitoribus auctionantem. » Quando adunque i Curatori erano sull'atto di esercitare l'autorità pareva divenuta oziosa ed inutile la turba numerosissima che abbiam veduto accompagnarli: essi e gli Agrimensori erano i necessarî. Ma l'odio, che produceva la barbara azione dello scacciare quelle innocenti vittime dell'ambizione romana dai loro casolari e dal campicello, tutto cadeva sugli Agrimensori, comechè esercenti la professione che scendeva a toccare la cosa su cui aveano posto l'affetto: e l'innocuo istrumento, che serviva alla patria, era segno alla maledizione dei cacciati, che distinguevanlo cogli epiteti i più obbrobriosi. Così leggiamo in PROPERZIO (5):

> Nam tua cum multi versarent arva iuvenci,
> Abstulit excultas pertica tristis opes;

e nell'altro verso di VALERIO CATONE (6):

> Pertica quae nostros metata est impia agellos

(1) Nelle giunte all'opera cit. dell'*Agostino*, p. 156. — (2) *Gromat. Vet. etc.* p.164.— (3) *Agraria* II, §.XVII.— (4) Nella stessa Oraz. §. XX. — (5) Lib. II. Eleg.IV. v.17.— (6) *Dirae*, v.46. presso *P.V.Maronis Appedix*, cur. *Ioseph Scaligeri*, Lugd.1673.

È tempo però sentire Igino (1) ammaestrarci in che e come questa pertica, e la scienza che insegna ad usarla dovesse venire adoperata dagli Agrimensori: per tal modo conosceremo la ingerenza di costoro nella colonizzazione. « Cum centurias omnes, dice » egli, inscriptis lapidibus terminaverimus, illa quae rei publicae » adsignabunt, quamvis limitibus haereant, privata terminatione » circuibimus....... Eadem ratione terminabimus fundos exceptos, » sive concessos..... Extremitatem deinde terminis lapideis obligabimus, interposito ampliore spatio, et aris inscriptis Conditoris » nomine et coloniae finibus..... Linea autem finitima, si limiti- » bus comprehensa non fuerit, optimum erit extremitatem ad fer- » ramentum rectis angulis obligare, et sic terminos ponere. Si » fuerit mons asper et confragosus, per singulas petras finitimas » notas imponemus, et ubi potuerit inscriptiones...... nam in planis » quamvis omnium centuriarum subsiciva lapidibus inscriptis com- » prehenduntur, certis tamen locis aras lapideas ponere debebimus, » quarum inscriptio ex uno latere perticae applicato finem coloniae » demonstret, ex altero, qua foras erit, adfines. Ubi fines angu- » lum facient, ternum angulorum aras ponemus..... Agro limitato » accepturorum comparationem faciemus ad modum acceptarum, » quatenus centuria capere possit aestimabimus, et in sortem mit- » temus. Solent enim culti agri ad pretium emeritorum aestimari. » Si in illa pertica centurias ducenum iugerum fecerimus et acci- » pientibus dabuntur iugera sexagena sena besses, unam centuriam » tres homines accipere debebunt, in qua illis tres partes aequis » frontibus determinavimus. Omnium nomina sortibus inscripta in » urnam mittemus, et prout exierint primam sortem centuriarum » tollere debebunt.... Quod si illis convenerit ut conternati sortiri » debeant qui tres primam centuriarum sortem accipere debeant, » conternationum factarum singula sortibus nomina inscribemus.... » Peracta deinde conternationum sortitione omnes centurias sorti- » bus per singulas inscribemus et in urnam mittemus. Inde quae » centuria primum exierit, ad primam conternationem pertinebit.... » Adsignare agrum secundum legem Divi Augusti eatenus debe- » mus, qua falx et arater exierit; nisi ex hoc Conditor aliquid » immutaverit. Primum adsignare agrum circa extremitatem opor- » tet, ut a possessoribus velut terminis fines obtineantur; ex eo » interiores perticae partes. » A queste occupazioni, certo di non leggiero momento, altre se ne aggiungevano, le quali riferivansi ai registri ed agli atti governativi, e che cadrà in acconcio di notare a luogo più opportuno.

Intanto però a compiere la descrizione di quanto gli Agrimensori doveano fare sulle colonie, dirò che le varietà e differenze di

(1) *Gromat. Veteres etc.* pag. 196.

leggi, che abbiam veduto essere in facoltà dei Curatori di compilare, formavano per essi ampla materia di studio, e costituivano una delle principalissime cure ed ingerenze del loro ufficio. Il perchè negli scritti gromatici appellano assai di sovente a queste leggi locali, e ne inculcano lo studio, e vi chiamano sopra l'attenzione. Per darne un saggio, riferirò il tratto seguente di FLACCO: (1) « De quibus, id est, territoriis, si quando quaestio mo-» vetur, respiciuntur leges civibus datae, id est coloniis, muni-» cipiisque, et praefecturis. nam invenimus saepe in publicis in-» strumentis signanter descripta territoria..... Si quando tamen.... » quaestio de his moveatur, leges coloniarum aut municipiorum » respiciendae erunt.... Gracchanorum et Syllanorum limitationum » mentio habenda est. in quibusdam enim regionibus, ut opina-» mur, isdem lapidibus limitibusque manentibus post assignationes » posteriores, duces facti sunt. quibusdam autem, limitibus insti-» tutis, alii lapides sunt positi, etiam eis manentibus quos Grac-» chani aut Syllani posuerunt. De qua re diligenter intuendum » erit, ut eos lapides, eosque limites comprehendamus, qui po-» stremo per auctores divisionis positi sunt. praeterea auctores assi-» gnationis divisionisque, non sufficientibus agris coloniarum, quos » ex vicinis territoriis sumpsissent, et assignaverunt quidem fu-» turis civibus coloniarum, sed iuris dictio eis agris qui assignati » sunt penes eos remansit ex quorum territorio sumpti erant. Quod » ipsud diligenter intuendum erit, et leges respiciendae. » Di qui ancora quello spesso replicare: « maxime intuendae erunt consue-» tudines regionum et ex vicinis exempla sumenda, » che incontrasi nelle medesime opere.

NOTA 9.

La legge quarta, registrata nell'ottava delle dodici tavole, si trova in questo modo presso il BACH (2): « Si . iurgant . ad . fines . » finibus . regundis . praetor . arbitros . tris . adiicito . » Il GRAVINA (3) approvava questa lezione, e la medesima è data pure dal VALERIANI (4), il quale cangia soltanto l'*adiicito* in *dato*. Ma l'ORSINO (5) inserendo in questa un'altra legge, che i ricordati scrittori le pongono innanzi, vuole sia letta così: « Sei . vicinei . inter . se . » iorgassint . entera . quinque . pedeis . oesocapio . nei . esto . prae-» ter . arbitros . treis . dato . eorum . arbitrio . finiom . controver-» sias . componito . » E chiosa: « Cicero lib. V. de Republica apud » Nonium refert huius legis primum membrum, quod nos coniun-» ximus cum aliis duobus, quae ad eamdem legem pertinere su-

(1) *Gromat. Veter. etc.* p. 164. — (2) Op. cit. cap. II, sez. II, §. II. — (3) Op. cit. lib. II, §. 38. — (4) Op. e luog. cit. — (5) Op. e luog. cit.

» spicati sumus, et ab eodem Cicerone in lib. I. de Legibus refe-
» runtur. *Iurgare igitur*, inquit Cicero apud Nonium in Iurgium,
» *lex putat inter se vicinos, non litigare.* In lib. I. de Leg. *Ex*
» *hac autem non rerum sed verborum discordia controversia*
» *nata est de finibus: in qua, quoniam usucapionem XII. Tabu-*
» *lae intra quinque pedes esse noluerunt*, et in eodem libro: *nec*
» *Mamilia lege singuli, sed nos tres arbitri fines regemus.* »

Nondimeno o dicasi una sola la legge, o due staccate nella forma, chè nol possono nella sostanza, dal Gravina si vuole debba intedersi *de dirigendis finibus, apponendisque terminis, et agris definiendis:* ampla materia tutta degli Agrimensori, ai quali fu senza dubbio coll'andar dei tempi accordata. E dato ancora che ad estensione siffatta non vogliasi convenire, ed invece si stimi che abbia quella legge provveduto al solo insorgere della lite per ragione di spostato confine, è a ricercare se fosse in potestà del pretore scegliere quegli arbitri fra i cittadini, o veramente fra persone le quali facessero professione di una disciplina che alla limitazione si riferisse. I monumenti di quell'epoca arrivati alla nostra non permettono presentarne pur uno, che valga ad appagare la richiesta: gli scrittori che fanno ricordo degli agrimensori sono troppo lontani dalla età che dettata ebbe la legge, e non parlano di essi riferendone l'esercizio e l'ingerenza a tempi più remoti: la parola *arbitri* usata dai dieci ad indicare le persone da prescegliersi nell'arbitrato è troppo vaga, e determinarne il valore con un decreto imperiale, che vedremo a luogo opportuno aver riprodotto quel vocabolo parlando degli Agrimensori, sarebbe un non tenere a conto la differenza importata nei tempi dal rimutarsi di più lunghe stagioni, e quindi far prova di cattivo giudizio.

Ma queste ragioni o non si presentarono alla mente del Terrason (1) o le giudicò di nessun momento. Perchè egli con sicurezza meravigliosa sentenzia in questo modo: « A l'égard de ces
» mots *Arbitros tris*, nous remarquerons que Romulus avoit établi
» une societé de gens préposés pour fixer les limites des terres,
» et biens de campagne. Ces experts étoient appellés *Sodales Ar-*
» *vales:* ils étoient au nombre de douze: on les nommoit aussi
» *Fratres Arvales:* et Massurius Sabinus en fait mention dans
» Aulu-Gelle, liv. 6. chap. 7. C'étoit eux que le Préteur désignoit
» pour arbitres des differends qui s'élevoient entre les particuliers
» au sujet des limites et des servitudes. Telle est la signification
» des principaux termes de nostre Texte, que Jacques Godefroy a
» paraphrasé de cette manière: *si vicini de finibus disceptent etc.* »

Sebbene quando si dovea congetturare fosse meglio la scelta anzichè sui Fratelli Arvali farla sugli Agrimensori, pure il Ter-

(1) Op. cit. part. II, §. 11.

RASON non volle rendere a questi un sì grande onore. Ma siccome erano troppo celebri e passarli sotto silenzio non poteva, appigliossi al partito di parlarne così: « Mais quand il s' agissoit de poser « ces termes ou limites, il s' élevoit toujours quelque differend entre » ceux qui avoient des terres voisines les unes des autres. Alors on » portoit ces contestations devant les Juges qui en devaient connoître, » et ces Juges envoyoient des Arpenteurs nommés *Mensores*, à qui » ils donnoient le pouvoir de décider suivant ce qu' ils avoient vu. » Quelquefois aussi les Juges se transportoient eux-mêmes sur les » lieux, afin de pouvoir mieux décider en connoissance de cause. » Di che cita alquanti decreti imperiali che a suo luogo riporteremo. Ma chiaro apparisce essere stata mente del TERRASON parlando di questa guisa nella parte della sua opera destinata al dritto antico, e schiarendo una legge delle dodici tavole, far vedere una ingerenza esercitata dagli Agrimensori nell' epoca della quale ci occupiamo. A chi arridono l' audacia e la confusione dei fatti e delle istituzioni antiche cui si è lasciato trasportare lo storico francese della Romana Giurisprudenza, ne segua con sua buona pace la dottrina. A me sembra doversi ritenere il pretore libero di scegliere tali arbitri fra quei cittadini che meglio a lui talentassero o riputasse più idonei: e credo la ragione di quei tempi possa far puntello al mio opinare. Riguardo poi agli Agrimensori la nota che seguita si proverà a porre in sodo l' esercizio del loro ufficio nella controversia nata dalle leggi surrogate dal tempo a quella finora esaminata.

NOTA 10.

Svolgendo l' istoria della giurisdiprudenza, dalla legge delle dodici tavole, di cui abbiamo superiormente discorso, fino al tempo che fu pre lei più propizio, noi troviamo rimasugli assai meschini intorno alle prescrizioni sui confini ed alle svariate condizioni dei campi. Giova però discorrere un poco per cotali frammenti a cavarne quanto basti per farci ritenere necessaria nell' applicazione di esse l' opera degli Agrimensori. Avverto intanto che leggi siffatte furono anch' esse appellate *Agrarie:* ma scorge ognuno in qual diverso senso dall' altro, che abbiamo veduto di sopra (nota 8.) assere stato dato ai decreti che autorizzavano di novelle fondazioni coloniali.

Passandoci intanto della *Licinia*, che pure a testimonianza di LIVIO (1) trattava *de modo agrorum*, molto grande dovette essere il numero di queste leggi, poichè quando nacque il giure civile propriamente detto, se ne poterono raccogliere in buon dato. Onde scrisse POMPONIO (2): « Post hos fuerunt P. Mucius, et Brutus,

(1) Lib. VI, §. 35. — (2) Lib. II.

» et Manilius, qui fundaverunt ius civile. Ex his P. Mucius etiam
» decem libellos reliquit, Brutus septem, Manilius tres: et extant
» volumina scripta Manilii monumenta » ; e CICERONE (1) ci fece sapere che questo Manilio sul vendere e sul comperare cose campestri ebbe tante leggi riunite, da indurre noia, non che altro, nei giovani i quali si fossero dati allo studio nobilissimo della giurisprudenza: sì che ebbe a scrivere: « nec quisquam est eorum
» qui, si iam sit ediscendum sibi aliquid, non Teucrum Pacuvii
» malit, quam Manilianas venalium vendendorum leges ediscere. »
E chi volesse gustarne svolga VARRONE (2), che ne accenna non poche. Frammenti della *Toria* furono conservati, ma di poca rilevanza, e l'AGOSTINO (3) ed altri collettori li pubblicarono. Venne poi il plebiscito o legge dei cinque tribuni Mamilio, Roscio, Peduccio, Allio e Fabio, sulle colonie; parte del quale ho riferito di sopra (not. 7.) parlando delle pene poste contro ai violatori dei confini; e gli altri brani che durano superstiti si ponno vedere presso l'AGOSTINO medesimo, e riguardano la limitazione. Che anzi le prescrizioni in essa sancite procurarono tanta fama e credito a Mamilio loro autore, che n'ebbe eterno il premio nel nome aggiuntogli di *Limetanus*, che durò nei suoi discendenti, fra i quali fu celebre colui, che propose al popolo una inquisizione contro di quanti aveano patteggiato con Giugurta, come narra SALLUSTIO (4), e vedesene testimonianza nelle antiche monete superstiti pubblicate dall'ECKHEL (5). Seguirono poscia le altre toccate nel Ragionamento, alcune delle quali all'opportunità eziandio nelle note sparsamente furono innestate.

Al numero e varietà di queste leggi Agrarie si aggiungano quelle delle colonie, le quali fu sopra dimostrato avere tutte qualche particolarità, che l'una faceva in qualche parte diversa dall'altra. Di più erano succedute alle divisioni altre divisioni, agli antichi novelli padroni, eredità, passaggi di ogni fatta. Nè l'amore della usurpazione erasi rimasto dal far sentire al povero quanto pesasse e valesse la prepotenza del ricco. Quindi altre leggi che dovevano regolare tante bisogne, e disporre i modi per comporre sì svariata e complicata materia di controversia.

Ora i tempi in cui queste cose si venivano succedendo non ci offrono esempi di arbitri che componessero le questioni, nè ce li potevano presentare. Le questioni sorte per necessità da tanta materia, doveano esser giudicate secondo quelle leggi, che come avevano formato un diritto, così lo aveano garantito. Ed a portar questo giudizio giusta il prescritto e la equità, richiedevasi nel giu-

(1) *De Oratore*, lib. I, §. 58. — (2) *De Re Rustica*, lib. II. — (3) Op. cit. — (4) *De Bello Jugur.* §. XL. — (5) *Doctrina Numorum veterum*, Vindobonae 1795, nella part. II, vol. 5.

sdicente un possesso di cognizioni tecniche, topografiche e consuetudinarie, che senza togliere punto alla scienza che poteva adornarne l' ingegno, si può affermare non aver possedute. Non si trova egli il giudice in queste occorrenze come l'Oratore, il quale nelle cause che avea a perorare, sebbene colto nel giure, era costretto a sentire la opinione dei periti? E se CICERONE (1) faceva sul tal proposito dire ad Antonio; « An vero si de re ipsa, si de » finibus, quum in rem praesentem non venimus, si de tabulis et » praescriptionibus controversia est, contortas res et saepe difficiles » necessario perdiscimus: si leges nobis aut hominum peritorum » responsa cognoscenda sunt, » con quanto più di ragione si doveva affermare del giudice, che portatosi ancora sul luogo, non avrebbe potuto equamente con la propria scienza profferire sentenza? È chiaro adunque che l'interpretazione e l'applicazione delle Agrarie leggi richiedeva necessariamente l'intervento dei periti, i quali non potevano essere altri fuori che gli Agrimensori.

Ma, si dirà, la storia ciò tace. È vero, rispondo, per soggiungere che essa tace questa una cosa soltanto, cioè che gli Agrimensori intervenissero nei giudizi portati sulle controversie, di qualunque fossero specie, riguardanti i campi. Ora questo silenzio, posta la necessità dell' opera dei periti in siffatti giudizi, non esclude la nostra asserzione: prova solo che in quelle parti dell' antica lettetura a noi pervenute non se ne fa ricordo. E di fatti: le testimonianze della esistenza degli Agrimensori nell'epoca di cui ci occupiamo, si possono rivocare in dubbio? È pure occorso qua e là in queste note riferirne alcune; e se n'è potuto argomentare questi periti aver fatto qualche cosa di più che semplicemente misurare e squadrare un campo. Fra le ardite imprese macchinate da Rullo vi era anche questa: che li Curatori da scegliersi per le proposte divisioni avessero tanta autorità da poter riposare fiduciosamente su quanto sarebbesi operato dagli Agrimensori: « Finitorem mittant: ratum » sit quod finitor uni illi a quo missus fuerit renuntiaverit (2): » e ognun si avvede che il tentare questa proposta sarebbe stata non solo pazzia, ma qualche altra cosa di peggio, se in qualche modo l'autorità goduta da quelli che volevansi insigniti di tanto onore non l' avesse in alcuna guisa sostenuta. Inoltre, le leggi entrate in vigore dopo l'epoca di cui parliamo, e che donano tal facoltà agli Agrimensori, fanno ritenere che di già la godessero: imperocchè leggi siffatte sanzionano ordinariamente la usanza; e questa è dalla necessità prodotta. E per fermo: chiunque si fa a svolgere gli scritti lasciatici dagli antichi gromatici, e considera le trattazioni propostevi e le citazioni delle leggi inseritevi, si persuade che la necessità di loro opera, come esisteva nei tempi nei quali

(1) Op. e luog. cit. — (2) *Agraria* II, §. XIII.

i monumenti ce ne fanno ricordanza, così pure dovea esistere in altri, di cui i monumenti non ci sono pervenuti, e che pur sappiamo essersi versati nelle medesime condizioni giuridiche. Conchiudo pertanto, non doversi rivocare in dubbio l'intervento degli Agrimensori nelle questioni insorte sui campi dopo che le leggi delle XII tavole diventarono inefficaci: il silenzio della storia non porre ostacolo a questa opinione, che anzi le testimonianze da lei offerte sul conto degli Agrimensori la comprovano. Dal che si conosce il divario fra la nostra e l'opinione ricordata del TERRASON: che quella di costui si oppone ai monumenti storici, essendochè voglia dare azione agli Agrimensori quando la loro professione, se non era serbata più alla religione, era certamente, nella infanzia del giure, ristretta all'arbitrio di probi cittadini sotto la vigilanza del Pretore, la nostra poi non pur non contrasta all'istoria, ma la spiega mirabilmente.

NOTA 11.

Il seguente brano che tolgo da COLUMELLA (1) giovi a dimostrare l'Agrimensura presso gli antichi romani esser stata una professione a sè, la quale avea i suoi precetti, le sue regole e peculiari attribuzioni. Questo scrittore facendo le scuse con coloro che querelavansi del mancare di molte cose nel suo trattato, non sa menar buono ad essi il piato del voluto difetto intorno alle misure, e si esprime così: « nobis satis abundeque est, tam diffusae materiae, » quam suscepimus, maximam partem tradidisse: quippe cum in » ea velut omissa desiderentur, quae non sunt propria nostrae pro- » fessionis, cum de commetiendis agris rationem M. Trebellius noster » a me requireret, vicinum adeo atque coniunctum esse censebat de- » monstranti, quemadmodum agrum pastinaremus, praecipere etiam, » pastinatum quemadmodum metiri debeamus: quod ego non agrico- » lae, sed mensoris officium esse dicebam, cum praesertim ne archite- » cti quidem, quibus necesse est mensurarum nosse rationem, dignen- » tur consummatorum aedificiorum, quae ipsi disposuerint, modum » comprehendere, sed aliud existiment professioni suae convenire, » aliud eorum, qui iam extructa metiuntur, et imposito calculo » perfecti operis rationem computant: quo magis veniam tribuen- » dam esse nostrae disciplinae censeo, si hactenus progreditur, ut » dicat, qua quidque ratione faciendum, non quantum id sit, » quod effecerit. Verum quoniam familiaritate a nobis tu quoque, » Silvine, praecepta mensurarum desideras, obsequar voluntati » tuae, cum eo, ne dubites id opus geometrarum magis esse, » quam rusticorum, desque veniam, si quid in eo fuerit erratum,

(1) *De Re Rustica*, lib. V, §. 1.

» cuius scientiam mihi non vindico. » Dopo di che entra nella materia delle misure e ne parla diffuso. Al savio leggitore non avrà recato meraviglia la poca stima mostrata verso l' Agrimensura da COLUMELLA: dominato com' era dal fervore verso il subietto intorno al quale esercitava la dotta penna, fuori di esso non vedeva cosa di momento. VARRONE (1) erasi già mostrato più giusto, ed accennando appena la materia delle misure, se non loda, almeno con riconoscenza accetta le fatiche dei Gromatici, e ne siegue le dottrine.

L'*Agricoltura* pertanto e l'*Agrimensura* erano due discipline, che gli antichi seppero distinguere assai bene, e formavano specie diverse di professioni. Ciò non badarono alcuni dei moderni, e le confusero con danno dell' istoria scientifica. Tra gli altri che caddero in questo errore mi duole dovere annoverare il celebre TIRABOSCHI (2). che ripone FRONTINO, SICULO FLACCO ed AGGENO URBICO non già fra gli scrittori di materie *geometriche* e *giuristiche*, ma semplicemente *geoponiche*.

L'amore poi che destossi nel secolo XVI. per tornare a vita le opere latine e greche avendo fruttato lo scuoprimento di nomi e di qualche brano di questi antichi Gromatici, fece rivolgere l'attenzione di alcuni eruditi a farne diligenti ricerche, per donarne la repubblica letteraria. GIOVANNI SICARDO fino dal 1527. pubblicando il Codice Teodosiano avvertì che dava alla luce alcuni di questi scrittori, com'è a vedere nella lettera dedicatoria di quell'opera a Ferdinando re di Ungheria. CARLO LABBÈ meditava di di darli migliorati nel 1603.; e GIUSTO LIPSIO anch'egli rivolgeva per la mente lo stesso pensiero (3).

Ma dai desiderosi passando a quelli che vollero e poterono fare, ADRIANO TURNÈB nel 1554. stampò una parte di questi autori gromatici aiutato nell'opera da PIETRO GALLAND, che premette una lettera al Card. Carlo di Lottaringia ove ricorda alcune cose, che non sarà discaro al lettore siano qui inserite. *Cum ante annos decem, pace inter Carolum Caesarem, et Franciscum Regem sancita, ego et Adrianus Turnebus Belgicae occidentalis aliquot oppida perlustraremus, et in singulis monasteriis libros veteres, veluti canes sagaces in lustris feras, diligenter conquireremus, in divi Bertini apud Audomani Phanum bibliotheca, inter multa venerandae vetustatis monimenta, situ et pulvere obducta, volumen unum, quod varios libros, eosque maiore ex parte non ante visos continebat, invenimus. In eo siquidem erat Siculus Flaccus....... Qui quidem cum ex antiquitatis iurisque cognitione in agrorum*

(1) *De Re Rustica*, lib. I, §. 10. — (2) *Storia della Letteratura Ital.* vol. II, Roma 1782. nel lib. I, cap. V, §. XXXII, e nel lib. II, cap. V, §. XI. — (3) *Rei Agrariae etc.* nelle autorità etc.

*

conditione explicanda, eorumque finibus regendis, iisque metiendis, dividendis, et assignandis, ad reipublicae administrationem, tum vero propter verborum rebus nobis minus usitatis accomodatorum ingentem copiam, ad Latinae linguae locupletationem necessaria plurima complecti nobis viderentur, ut per maius otium, et diligentius evolvi possent........ Verum ita depravata omnia, mutila, et lacera deprehendimus, ut nisi repositis etc. Prefissero all'opera questo titolo: *De agrorum Conditionibus et Constitutionibus limitum Siculi Flacci ec.* (1)

Fu molto migliore l'edizione che quindi ne pubblicò il RIGAULT, con abbondanti chiose, piene tutte di estesissima dottrina. Egli prepose al volume questo titolo: *Auctores Finium Regundorum - Nicolai Bigaltii observationes et notae - item glossae Agrimensoriae* (2); e lo dedicò a Ludovico re di Francia.

Non guari appresso GUGLIELMO GOESIO si rifece sopra alle fatiche del RIGAULT, e giovandosi delle nuove scoperte, e degli studî da lui fatti su molti manoscritti, riunì in un solo corpo quanto era a noi pervenuto di quegli antichi scrittori, e quanto di meglio per illustrarli avea fatto il RIGAULT, ed aggiuntovi del proprio note critiche in molta copia e dotti lavori sulla materia agrimensoria li diede in luce con questa intitolazione: *Rei agrariae auctores legesque variae - quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt cura Willelmi Goesi, cuius accedunt indices antiquitatis agrariae et notae, una cum Nicolai Rigaltii notis et observationibus, nec non glossario eiusdem* (3). L'opera si divide come in due parti, o volumi: nella prima si contengono tutti gli scritti antichi, nella seconda le illustrazioni, le note ec. ec. Ad onta però di tante cure e diligenze la lezione dei nostri Agrimensori restò ancora mutila assai ed imperfetta. Non è raro scontrarvi dei brani così difficili ed intralciati da non poterne cogliere senso di sorta: ed a conseguirlo, spesso si è dovuto riempire lacune, sostituire parole, ed emendare col buon criterio le sgorbiature de' copisti e gli oltraggi del tempo. Danno più grave poi è, che il rimastoci si forma solo da parti più o meno lunghe di ampli trattati: di questi non ne abbiamo pur uno completo. Certo desta meraviglia che opere le quali debbono aver avuto un estesissimo uso non siano state conservate; se pure non disse bene lo SCHELIO (4) che l'uso appunto abbia fatto sentire questo danno, per esser corse fra mani d'ignoranti agrimensori nei tempi della barbarie. Comunque però sia la cosa, il lavoro del GOESIO è stato quello da cui hanno

(1) Parisiis 1554, per lo stesso Turnéb, Tip. Regio — (2) Lutetiae, apud Ioann. Libertum, 1614. — (3) Amstaeledami, apud Ioann. Iansonium, 1674. — (4) *Ad Igin. et Poliyb.* de *Castris Rom. praef.* presso il *Grevio. Thes. Rom. Antiq.* vol. X. pag. 1007.

attinto tutti gli antiquari e i latinanti; e la sua edizione fino a questo dì è stata l'unica tenuta in onore.

Il secolo nostro però, che ha veduto tanti lavori sulle opere greche e romane, e molti autori o desiderati finquì, o malconci, ha saputo richiamare in vita e correggere, ha trovato eziandio chi rivolgendo gli occhi a quei vecchi Agrimensori, studiasse di darli migliorati. Carlo Lachmann si tolse la bella e proficua cura di emendarne e ripulirne il testo, ed Adolfo Rudorf pensò ad arricchirli di figure e schiarimenti. I chiarissimi letterati tedeschi hanno stampato in due volumi le loro fatiche con questo titolo: *Gromatici Veteres ex recensione Caroli Lachmanni - Diagrammata edidit Adolfus Rudorfius* (1).

Questo mio qualunque lavoro già era finito quando dalla gentilezza di un amico potei avere il volume di questa ultima edizione che contiene il testo degli antichi Agrimensori. Quantunque tutto lo avessi condotto sul libro del Goesio, pure ove mi è tornato bene, e la materia ne poteva vantaggiare, non ho mancato giovarmi della lezione novellamente prodotta, come il leggitore si sarà accorto dalle citazioni.

Nota 12.

Che molte cose dovessero trattare gli Agrimensori antichi, le quali si connettevano strettamente col giure, si è potuto facilmente arguire dai più luoghi cavati dai loro scritti e riferiti nelle passate note, e da molti di quelli altri che appresso riporteremo verrà dimostrato ancora più aperto. Intanto però non sarà un fuor di opera trattenerci per brevissimo spazio su questo argomento per confermarlo sempre meglio. Lasciò scritto Aggeno (2) « mensurarum » ratione Agrimensor controversias explicat, et secundum formam » locum declarat. » Dunque l'Agrimensore avea mano nelle controversie; e come queste non ponno sorgere che dal diritto, la conoscenza del giure diveniva per lui una stretta necessità. Veggiamo la cosa più addentro.

Siculo Flacco (3) ragionando delle condizioni dei campi, di cui doveansi occupare gli Agrimensori, dice: « Conditiones agro» rum per totam Italiam diversas esse, plerisque etiam remotis a » professione nostra hominibus notum est; quod etiam in provin» ciis frequenter invenimus. » Ora che le condizioni dei campi siano più estese che i loro diritti è cosa nota; ed è notissimo pure che e le condizioni e i diritti sono materia sottoposta alle leggi. Ora questi spettavano ai giureconsulti, quelle agli Agrimensori, che

(1) Berolini, impensis Georgii Reimeri, 1848. — (2) *Rei Agrariae etc.* p. 73. — (3) Op. cit. pag. I.

amavano considerarle come argomento proprio di loro scienza. Poichè per quelle condizioni non debbono intendersi le naturali, come la ubertà o sterilità del suolo, sì le avventizie, portatevi sopra dall'industria o volontà degli uomini: quali sono la specie di coltura cui fu ridotto il campo dall'arte, e le specialità che furono introdotte e stabilite nell'assegnazione agraria e deduzione della colonia. D'onde le mille avvertenze che si leggono intorno ad esse nei Gromatici e non già nei Giureconsulti. Inerendo ad esse il nostro Flacco discorre a lungo sopra ogni specie di termine, notandone il valore giuridico, sulle servitù per i passaggi, sui campi *questorii, occupatorii, divisi, assignati, subsecivi, centuriati* ed altri. Così adopera Frontino (1) che, appellandole *qualità*, ragiona esso pure di queste condizioni dei campi, e così Aggeno. (2)

Dalle condizioni dei campi derivava negli Agrimensori la necessità di conoscere la materia delle controversie da esse originate, e se ne occuparono. Frontino le riduce a due principali: al fine ed al luogo; le quali poi vennero da lui riportate ciascuna a quindici diverse specie, che sono - *de positione terminorum - de rigore - de fine - de loco - de modo - de proprietate - de possessione - de alluvione - de iure territorii - de subsecivis - de locis publicis - de locis relictis et extra clusis - de locis sacris et religiosis - de aqua pluvia arcenda - de itineribus -;* su le quali distese poi un lungo e dotto comento Aggeno. Ugualmente fece Simplicio (3), che di più aggiunge quanto qui riferisco, servendo ad illustrare l'assunto nostro: « . . . . despiciendum quae postula-
» tioni absoluti proxima sit, ne implicatione aliqua et iudicem im-
» pediamus, et controversiam faciamus obscuriorem. Nihil puto
» deformius esse, quam si de eiusmodi causis imperiti secundum
» locorum naturam non moveant causas. Si vero in alio loco ter-
» minus translatus est, usurpandi finis causa, nunquam non uti-
» que locum designavit. Non enim cito quisquam propter exiguam
» partem terminum movet. Erit in providentia mensoris secundum
» angulorum finitimorum positionem arbitrari in quantum sit ter-
» minus translatus; et qua ratione sit in locum suum restituendus
» facillimum est cum peritia artifici..... Nam et frequenter evenit
» ut imperitia mensorum an audacia, possessionibus praebeat nego-
» tium non concurrentium inter se finium anguli non tantum recti,
» verum etiam hebetis aut acuti habeant aliquam rationem, in qua
» si non dissimulemus, facile quod imperiti turbaverunt artificio
» restituemus. Haec controversia moti termini multum in se aliae
» controversiae statum recipit: est enim anticipalis, et quasi com-
» munio quaedam litium declarans aut loci aut modi futuras contro-

(1) *Gromat. Vet. etc.* p. 1. — (2) Op. e luog. cit. — (3) *Rei Agrariae etc.* p. 76.

» versias. » È perciò che il SICARDO (1) nel chiosare il titolo *Finium Regundorum*, potè scrivere: « Sequitur titulus *finium regun-* » *dorum*, qui difficilis non est quantum ad iura attinet. Nam ea » quae ad Geometricas pertinent, id est dimensiones agrorum et » qualitates, deinde formas terminorum atque etiam limitum, ad » nos non pertinet. » E queste due cose principalmente costituivano l'argomento di quella parte dello studio degli Agrimensori che andava a partecipare dello studio del diritto.

Non sarà disgradevole porre il suggello a questa materia coll'accennare una controversia avuta dai Giusperiti con gli Agrimensori, i quali ne riuscirono vittoriosi. FIORENTINO (2) lasciò scritto così: « In agris limitatis ius alluvionis locum non habere constat; » idque et Divus Pius constituit. Et Trebatius ait, agrum qui hosti- » bus devictis ea conditione concessus sit, ut in civitatem veniret, » habere alluvionem, neque esse limitatum. Agrum autem manu- » captum limitatum fuisse, ut sciretur quid cuique datum esset, » quid venisset, quid in publico relictum esset. » Ai tempi adunque di FIORENTINO era stato per decreto di Pio stabilito che nei campi limitati, cioè divisi con limiti per centurie, non avea luogo il diritto di alluvione. Ma ci fa sapere AGGENO (3) che i giureconsulti ai suoi dì opinavano per l'opposta sentenza, e si accinge a dimostrarlo scrivendo: « Videbimus an inter Mensores et Iurisperitos » esse de hoc quaestio debeat. » Il qual luogo, quantunque manco, raffrontato però con altre espressioni potè indurre il GOESIO (4) a cavarne la riferita asserzione. E studiando il perchè dell'effetto sortito, stabilì che i Legisti sostenevano la loro sentenza con questa dottrina: *Quod fluvius arbiter sit finium, et quem finem aqua facit reliquis, et in his quoque facere debere, atque eapropter aeque hic etiam incrementa ac decrementa esse inspicienda;* e che gli Agrimensori si appoggiassero su questo: *quod formis per centurias certus cuique modus adscriptus est; quem neminem egredi oporteat; et utcumque acciderit, quemque aut agrum, aut aquam, aut utrumque habiturum termino tenus.*

Che il GOESIO non si apponesse è evidente per quello avea asserito lo stesso AGGENO (5) nel luogo che qui pongo giusta la lezione del LACHMANN, la quale sebbene lasci un poco di oscurità, tuttavia è migliore dell'altra veramente intralciata su cui argomentò il GOESIO. Ecco come vi si legge: « De alluvione observatio est, si haec in occupa- » toriis agitur agris, quidquid vis aquae abstulerit, repetitionem nemo » habet. Quae res necessitatem ripae muniendae iniungit, ita tamen » ut sine alterius damno quicquam fiat. Si vero in divisa et assi-

(1) *Cod. Theodosian.* Antuerp. 1528. — (2) *Sext. Institut.* presso il *Goes.* vol. II. pag. 345. — (3) *Gromat. Veter.* pag. 83. — (4) *Rei Agrariae etc.* vol. II, pag. 197. — (5) *Gromat. Veter.* pag. 16.

» gnata regione tractabitur, nihil amittet possessor, quoniam for-
» mis per centurias cuique modus ascriptus est. Circa Padum autem
» cum ageretur, quod flumen torrens et aliquando tam violenter
» decurrit ut alveum mutet et multorum late agros trans ripa, ut ita
» dicam, transferat, saepe etiam insulas efficit, et Cassius Longinus,
» vir prudentissimus, iuris auctor, hoc statuit, et quicquid aqua
» lambiendo abstulerit, id possessor amittat, quoniam scilicet
» ripam suam sine alterius damno tueri debet; si vero maiore vi
» decurrens alveum mutasset suum quisque modum agnosceret,
» quia non possessoris negligentia sed tempestatis violentia abre-
» ptum apparet; si vero insulam fecisset, a cuius agro fecisset,
» id possideret. Scio enim quibusdam regionibus cum assignaren-
» tur agri, adscriptum aliquid per centurias flumini. Hoc autem
» providit auctor dividendorum agrorum, ut quotiens tempestas
» fluvium concitasset, non per regionem excedens alveum vaga-
» retur, sed sine iniuria cuiusquam deflueret. Hos autem agros,
» hunc omnem modum qui flumini adscriptus, r. p. quibusdam
» vendidit. Hae questiones maxime in Gallia tota moventur; quae
» multis contexta fluminibus inmodicas Alpium nives in mare tran-
» smittit et subitarum regolationum repentinas inundationes patitur.
» Aliquibus locis impetraverunt possessores a praeside provintiae ut
» aliquam latitudinem flumini daret. Nam et in Italia Pisaurum
» flumini latitudo est assignata eatenus quo usque alluebat.»

Nota 13.

Igino (1) ci ricorda quest'opera onorevole per gli Agrimensori, dicendo: «omnes significationes et formas tabulis aeris inscribemus,
» data, assignata, concessa, excepta, reddita commutata pro suo,
» reddita veteri possessori, et quaecumque alia inscriptio singula-
» rum litterarum in usu fuerit, et in aera permaneat. libros aeris
» et typum perticae totius lineis descriptum secundum suas deter-
» minationes adscriptis adfinibus tabulario Caesaris inferemus. et
» si qua beneficio concessa aut assignata coloniae fuerint, sive in
» proximo sive inter alias civitates, in libro Beneficiorum adscri-
» bemus. et quidquid aliud ad instrumentum mensorum pertine-
» bit, non solum colonia, sed et tabularium Caesaris manu con-
» ditoris subscriptum habere debebit. typum totius perticae sic or-
» dinavimus ut omnes mensurae actae limites et subsicivorum lineas
» ostendat.» Da questo passo d'Igino riceve grande lume il seguente di Siculo Flacco (2), in cui parlasi *de agris divisis et assignatis:* «Ergo agrorum divisorum, qui institutis limitibus divisi
» sunt, formae varias appellationes accipiunt. quidam arbores fi-

(1) *Cromat. Vet.* p. 202. — (2) Op. cit. p. 154.

» nales, alii in aeris, alii in membranis scripserunt. et quamvis
» una res sit forma, alii dicunt perticam, alii centuriationem, alii
» metationem, alii limitationem, alii cancellationem, alii typon,
» quod, ut supra diximus, una res est, forma. Quidam formas
» quorum mentio habita est, in aere sculpserunt, id est, in aereis
» tabulis scripserunt. hi tamen quidquid instituerunt, curandum
» erit ut fide aestimetur, ne quis voluntario finem proferat. illa
» tantum fides videatur, quae aereis tabulis manifesta est; quod
» si quis contradicat, sanctuarium Caesaris respici solet. omnium
» enim agrorum et divisorum et assignatorum formas, sed et di-
» visionem, et commentarios, et principatus in sanctuario habet.
» qualescumque enim formae fuerint, si ambigatur de eorum fide,
» ad sanctuarium principis revertendum erit. »

Nella 8. nota si descrissero le incumbenze toccate agli Agrimensori nelle fondazioni coloniali riferendo le parole d'IGINO, che le enumerò, inserendovi eziandio quelle che toccavano i pubblici registri. Siccome però era del mio proposito parlare distintamente delle une e delle altre, così a quella nota ho posto le prime, e le seconde ha serbato per questa. Sulle quali così dice: « Cum centurias
» omnes inscriptis lapidibus terminaverimus, illa quae rei publicae
» adsignabunt, quamvis limitibus haereant, privata terminatione cir-
» cuibimus, et in forma ita ut erit ostendemus, SILVAS sive PASCVA
» PVBLICA sive utrumque. quatenus erit, inscriptione replevimus,
» ut et in forma loci latitudinem rarior litterarum dispositio de-
» monstret....... Eadem ratione terminabimus fundos exceptos sive
» concessos, et in forma sicut loca publica inscriptionibus demon-
» stravimus...... Concessos fundos aeque similiter ostendemus, ut
» FVNDVS SEIANVS CONCESSVS LVCIO MANILIO SEI FILIO. in adsi-
» gnationibus enim Divi Augusti diversas habent condiciones fundi
» excepti et concessi..... inscribemus ergo concessos sic, ut in aera
» permaneant...... Aeque territorio si quid erit adsignatum, id ad
» ipsam urbem pertinebit nec venire aut abalienari a publico licebit.
» id DATVM IN TVTELAM TERRITORIO adscribemus, sicut silvas et
» pascua publica...... Quod ordini coloniae datum fuerit, adscri-
» bemus in forma SILVA et PASCVA, ut puta SEMPRONIANA, ITA
» VT FVERVNT ADSIGNATA IVLIENSIBVS. ex hoc apparebit haec
» ad ordinem pertinere..... Aeque lucus aut loca sacra aut aedes
» quibus locis fuerint, mensura comprehendemus, et locorum voca-
» bula inscribemus. non exiguum vetustatis solet esse instrumen-
» tum, si locorum insignium, mensurae, et vocabula aeris inscri-
» ptionibus constent...... Siqua regio in extremitate limites non acce-
» perit, eum locum vacantem significavimus hac inscriptione LOCVS
» EXTRA CLVSVS..... Siqua compascua aut silvae fundis concessae
» fuerint, quo iure datae sint formis inscribemus. multis coloniis

» immanitas agri vicit adsignationem, et cum plus terrae quam
» datum erat superesset, proximis possessoribus datum est in com-
» mune nomine compascuorum: haec in forma similiter compre-
» hensa ostendemus. hae amplius quam acceptas acceperunt, sed
» ut in commune haberent. multis locis quae in adsignatione sunt
» concessa, ex his compascua fundi acceperunt: haec beneficio co-
» lonia habent, in forma COMPASCVA PVBLICA IVLIENSVM inscribi
» debent: nam et vectigal quamvis exiguum praestant.» E poco
appresso: « Subsicivorum omnium librum facere debebimus, ut
» quando voluerit imperator sciat quot in eum locum homines de-
» duci possint: aut si coloniae concessa fuerint, CONCESSA COLO-
» NIAE in aere inscribemus. ita si rei publicae concessa fuerint, in
» aere SVBSECIVA CONCESSA ut IVLIENSIBVS inscribemus.»

Questi libri o registri oltre alle soscrizioni che abbiam veduto ricordare e dalle quali ricevevano autenticità, portavano nel frontespizio il ricordo dell'anno, e del personaggio principale che conduceva la divisione e degli Agrimensori che l'eseguivano, come si può arguire da questo frammento (1) che insieme a pochi altri è rimasto:

Incipit Liber.
Nomina Agri Mensorum, qui in quo
officio limitabant.

In mappa Albensium invenitur. Haec depalatio et determinatio facta ante d. VI. id. oct. per Celicium Saturninum centurionem cohortis VII. et XX. mensoribus intervenientibus, Scipione Orfito et Quinto Nonio Prisco consulibus.

NOTA 14.

Affinchè chi legge possa avere contezza dei principali fra gli antichi Agrimensori, ed acquistare qualche notizia della loro vita, se ve ne ha, e delle opere, ho giudicato fosse conveniente dirne alcun poco.

BALBO

Celebratissimo Agrimensore, di cui abbiamo questa testimonianza in GIUNIO FRONTINO (2): « Huic addendas mensuras li-
» mitum et terminorum ex libris Augusti et Neronis Caesarum,
» sed et Balbi mensoris, qui temporibus Augusti omnium provin-
» ciarum et formas civitatum et mensuras compertas in commen-
» tariis contulit, et legem agrariam per diversitates provinciarum
» distinxit ac declaravit.» Ed in certi frammenti su i *Confini*, di lui

(1) Op. cit. p. 244. — (2) Op. cit. p. 239.

si legge (1) « Iubente Augusto Caesare, Balbo mensore, qui omnium
» provinciarum mensuras distinxit ac declaravit per testimonia quae
» suprascripta, et fines locorum terminantur. » Ho detto nel Ragionamento essere stati i lavori di Balbo ancora geodetici: ciò lo argomento dall'espressioni di Frontino *provinciarum et civitatum formas et mensuras compertas in commentarios contulit*, essendochè il senso della parola *forma* ci si renda ben chiaro dalla nota precedente debba intendersi per *mappe* o *piante*. Che anzi un ricordo così speciale non potrebbe indurre eziandio a far conghietturare che questo agrimensore sia stato il primo a conseguir la gloria di averle eseguite, ed Augusto di averle ordinate a pubblico vantaggio, dopo del quale sarebbero divenute di ordinaria prescrizione? Riguardo poi alla estensione del lavoro, che abbracciava tutte le provincie e città dell'impero romano, a giudicarne da quel piccolo saggio che lo stesso Frontino (2) inserì nel suo trattato delle Colonie, e che ne presenta una parte del Piceno, io stimo dover essere stato di grandissimo giovamento. Perchè da esso, come dalla parte di quello di Frontino, e dall'altro dato col titolo di *liber Caesaris, et Neronis*, possiamo vedere le differenze che passavano fra colonia e colonia, fra provincia e provincia in quanto ha rispetto alle primitive misure e distribuzioni, d'onde la diversità dei diritti originarî. E ciò conferma sempre meglio l'esposto di sopra intorno alle diverse leggi poste dai Curatori, ad all'intervento degli Agrimensori nelle loro applicazioni e controversie.

Igino

Vollero alcuni che costui fosse liberto di Augusto, ma non hanno altro argomento a loro favore che l'autorità di un solo codice nel quale è così appellato. Giusto Lipsio (3) ne confuta egregiamente la sentenza per questo modo: « *Eum Hyginum aliqui referre videntur ad aetatem Augusti: ego clare colligo vixisse eum in imperio Traiani. Nam scribit ecce ipse:* » nuper quidem
» evocatus Augusti, vir militaris disciplinae, professionis quoque
» nostrae capacissimus, cum in Pannonia agros ex voluntate et li-
» beralitate Imperatoris Traiani, Augusti, Germanici assignaret. »
Nominat Traianum, ut vides, et ait, nuper. » Fu autore di molte opere; di una delle quali faremo ricordo più sotto. Delle due gromatiche, quella che s'intitola *de Conditionibus agrorum* è quasi interamente perduta: la seconda, cui prefisse il titolo *de Limitibus constituendis*, resta sana in molte parti. Dà a lei principio col rintracciare l'origine della parola *limiti* per discendere a ragionare di quanto li riguarda, della volta che deve loro esser data, del-

(1) *Rei Agr. Auct.* vol. I, p. 147. — (2) Op. cit. vol. I, p. 118. — (3) *Elector,* 15.

l'attenzione nel porli, del modo col quale si deggiono segnare ed improntarvi le scritte. Egli mostrasi invaghito assai di sua professione: la esalta, la loda, e non trascura nulla di quanto la possa mettere nel concetto del leggitore. Fin dal proemio, mostra ciò aperto, perchè dando cominciamento al libro *de Limitibus constituendis*, si compiace magnificare l' Agrimensura in questo modo: « Inter omnes mensurarum ritus, sive actus eminentissima traditur » limitum constitutio. Est enim illi origo coelestis, et perpetua con» tinuatio quadam latitudine recturae dividens nostra territoria. Hac » forma soli pulcer abitus semper est, et agrorum speciosa desi» gnatio. Constituit enim limites non sine mundi ratione, quoniam » decumani secundum solis cursus diriguntur, kardines a (poli) axe » mundi. Primum haec ratio mensurae constituta est ab Hetrusco» rum aruspicum disciplina, qua illi orbem terrarum in duas partes « diviserunt: dexteram appellaverunt, quae septentrioni subiacebat: » sinistram, quae ad meridianum terrarum esset, ortum unde oc» casum quo sol et luna spectant, alteram lineam diduxerunt a » meridiano in septentrionem, et mediam ultra anticam, citra po» sticam nominaverunt, ex quo haec constitutio limitibus templorum » adscribitur. Ab hoc exemplo antiqui mensuras agrorum norma» libus longitudinibus incluserunt. Primum duos limites constitue» runt; unum, qui ab oriente in occidentem dirigeret: hunc appel» laverunt duodicimanum ideo quod terram in duas partes dividat, » et ab eo omnis ager nominetur. Alterum a meridiano ad septen» trionem; quem kardinem nominaverunt a mundi kardine. » Con molti altri luoghi si potrebbe meglio ancora dimostrar l'impegno onde coltivava la sua disciplina. Ma basti il seguente, come, quello che indica l'alta ragione che si era formato sull' ordine delle misure: « Multi ignorantes mundi rationem solem sunt secuti, hoc » est ortum et occasum, quod is semel ferramento comprehendi » non potest. quid ergo? posita auspicaliter groma, ipso forte » conditore praesente, proximum vero ortum comprehenderunt, et » in utramque partem limites miserunt, quibus cardo in horam » sextam non convenerit. Et quidam, ne proximarum coloniarum » limitibus ordinatos limites mitterent, relicta coeli ratione men» suram constituerunt, qua tantum modus centuriarum et limi» tum longitudo constaret ». Nè abbandona il cielo per trovare l'esattezza delle misure che cerca: « Quaerenda, dice egli, est ergo » huius rationis origo. Multi ita ut supra diximus solis ortum et » occasum comprehenderunt, qui est omni tempore mobilis.......» E così passa a ragionare della grandezza del mondo, poi di Saturno, quindi di Marte, di Venere ec.

Ma rilevantissimo è il luogo nel quale esso parla delle Colonie, di queste glorie degli Agrimensori romani: « Quem admodum,

» dice egli, ab antiquis acti sint limites, tractare cepimus: itaque per-
» sequi omnia non alienum iudico. foeda est enim culpa neclegen-
» tiae, cum de constitutione disputemus, praeterire tot operum exem-
» plaria. Finitis ergo ampliorum bellorum operibus, augendae Rei-
» publicae causa illustres Romanorum viri urbes constituerunt, quas
» aut victoribus Pop. Romani civibus aut emeritis militibus adsi-
» gnaverunt, et ab agrorum nova dedicatione culturae colonias ap-
» pellaverunt. victoribus autem adsignatae coloniae his qui temporis
» causa arma acceperant. non enim tantum, militum incremento,
» Reipublicae populus Romanus habuit: erat tunc praemium terra,
» et pro emerito habebatur. multis legionibus contigit bella feli-
» citer transigere, et ad laboriosam agri culturae requiem primo
» tirocinii gradu pervenire: nam cum signis et aquila et primis
» ordinibus ac tribunis deducebantur, modus agri proportione of-
» ficii dabatur. ferunt quidam postea indictum modum belli, et
» expleta centesima hostium congressione ad colendarum deductos
» terrarum agros. Divus Iulius, vir acerrimus et multarum gen-
» tium domitor, tam frequentibus bellis militem exercuit, ut
» dum victorias numeraret, congressionum multitudinem oblivi-
» sceretur. nam milites ultra stipendia emerita detinuit, recusantes
» deinde veteranos dimisit, mox eosdem ipsos veniam commilitii
» rogantes recepit, et post aliquod bella parta iam pace deduxit.
» aeque Divus Augustus in adsignata orbi terrarum pace exercitus
» qui aut sub Antonio aut Lepido militaverant pariter et suarum
» legionum milites colonos fecit, alios in Italia, alios in provin-
» ciis: quibusdam deletis hostium civitatibus novas urbes consti-
» tuit, quosdam in veteribus oppidis deduxit et colonos nominavit.
» illas quoque urbes quae deductae a regibus aut dictatoribus fue-
» rant, quas bellorum civilium interventus exhauserat, dato iterum
» coloniae nomine, numero civium ampliavit, quasdam et finibus.
» ideoque multis regionibus antiquae mensurae actus in diversum
» novis limitibus inciditur: nam tetrantum veterum lapides adhuc
» parent. sicut in Campania finibus Minturnensium: quorum nova
» adsignatio trans fluvium Lirem limitibus continetur: citra Lirem
» postea adsignatum per professiones veterum possessorum, ubi iam
» oportunarum finium commutatione relictis primae adsignationis
» terminis more arcifinio possidetur. »

Siculo Flacco

Dal Barth (1) e da altri è detto Secolo Flacco, Se è incerto in qual tempo fiorisse, non è però a dubitare che fosse uomo di acuto ingegno, e dotato di grande dottrina, sì che il Goesio (2)

(1) 9. *Adversarior.* 5. — (2) *Rei Agrar. Auct.* vol. II, p. 123.

potè scrivere di lui: *fuisse non solum agrimensorem, verum et iurisconsultum satis eximium, hoc eius scriptum abunde testatur, cui intersuerunt plures ex iure loci .... ut nec ipsis Papiniani definitionibus caedere habeant necesse.* Questo scritto superstite, lacero e monco, come quello degli altri tutti, è il libro *de Conditionibus agrorum,* in cui posto come a fondamento della trattazione l'idea cavata dalla origine dei Municipî, Colonie, e Prefetture, si vengono ad esporre coteste condizioni dei campi, per quindi discendere a ragionare della varia natura dei termini. Su i quali a lungo soffermasi, ed ammonisce il leggitore del come e del quando li ritrovi di pietre grezze o levigate, non scritte o segnate da lettere ovvero da numeri, in linea disposte o in altra figura. Che se a formare i termini non si adoperò il sasso, ma il legno, ove non siano pali nota poter esser alberi di ogni generazione, elci, olivi, ginepri, pini, cipressi, olmi, pioppi, e ne assegna il il perchè. Se poi le vie fanno il confine, allora ammaestra le cose che sono in ciò a riguardare; se le siano pubbliche, vicinali, comuni o private, chè ai passaggi ciò molto interessa. E così partitamente discorre su tutti gli altri generi che possono occorrere a limitare le possessioni. La qual materia esaurita prende a parlare a lungo sui campi *questori, divisi* ed *assegnati.* In tutti rende ragione del perchè derivassero questi nomi: entra nelle circostanze le più minute che possano giovare i professori della Gromatica, e condisce il suo scritto con notizie svariate ed ample sull'argomento, di cui alcune all'opportunità il lettore ha vedute inserite in queste note. Finalmente con i nomi dei Campi e dei Limiti, quelli ridotti a diecinove, questi a ventinove, si chiude quanto a noi è pervenuto di Siculo Flacco.

Giulio Frontino

È celebre nelle storie il nome di Frontino: ma questa celebrità se onora il nostro perchè il suo scritto fu potuto credere da alcuni parto dell'autore degli *Acquedotti*, non deve però lasciare tal confusione nelle persone. L'Agrimensore che trattò *de Agrorum Qualitate,* e *de Controversiis,* e *de Limitibus,* è diverso da quel Sesto Giulio Frontino, che crebbe il lustro della dottrina idraulica con le cariche occupate sotto l'impero di Vespasiano e di Tito. Egli medesimo ci rivela l'epoca di sua vita nel proemio alla prima delle indicate opere, e che riferisco per disteso. Eccolo. « Iulius » Frontinus Celso. Notum est omnibus, Celse, penes te studiorum » nostrorum manere summam, ideoque primum sedulitatis meae » inpendium iudiciis tuis offerre proposui. nam cum sibi inter » aequales quemdam locum deposcat aemulatio, neminem magis

» conatibus nostris profuturum credidi quam qui inter eos in hac
» parte plurimum possit. itaque quo cultior in quorundam noti-
» tiam veniat, omnia tibi nota perlaturus ad te primum liber iste
» festinet, apud te tyrocinii rudimenta deponat, tecum conferat
» quidquid a me inter ipsas armorum exercitationes accipere potuit.
» et si meretur publica conversatione sufferre universorum oculos,
» a te potissimum incipiat: quod si illi parum diligentem adhi-
» bitam curam esse credideris, et in aliqua cessasse videbimur
» parte, non exiguum laboris mei consequar fructum, quod te
» monente malignorum lucri fecerim existimationem. quaeso ita-
» que, si non est inprobum, habeat apud te quandam excusatio-
» nem, quod non potuerit eo tempore consummari, quo genus hoc
» instrumenti ferventibus studiis nostris disparatum est. omnium
» enim, ut puto, liberalium studiorum ars ampla materia est;
» cui in hac modica re nequid deesset, ingenti animo admoveram
» vires. Intervenit clara sacratissimi Imperatoris nostri expeditio,
» quae me ab ipsa scribendi festinatione seduceret. nam dum ar-
» morum magis exerceor cura, totum hoc negotium velut oblitus
» intermiseram, nec quidquam aliud quam belli gloriam cogita-
» bam. at postquam primum hosticam terram intravimus, statim,
» Celse, Caesaris nostri opera mensurarum rationem exigere coe-
» perunt. erant dandi interveniente certo itineris spatio duo ri-
» gores ordinati, quibus in tutelam commeandi ingens vallorum
» adsurgeret molis. hos invento tuo operis decisa ad aciem parte
» ferramenti usus explicuit. nam quod ad synopsim pontium per-
» tinet, fluminum latitudines dicere, etiam si hostis infestare vo-
» luisset, ex proxima ripa poteramus. expungnandorum deinde
» montium altitudines ut sciremus, venerabilis diis ratio mon-
» strabat. quam ego quasi in omnibus templis adoratam post ma-
» gnarum rerum experimenta quibus interveni, religiosus colere
» coepi, et ad consummandum hunc librum velut ad vota reddenda
» properavi. postquam ergo maximus Imperator victoria Daciam
» proxime reseravit, statim ut e septemtrionali plaga annua vice
» transire permisit, ego ad studium meum tamquam ad otium sum
» reversus, et multa velut scripta foliis et sparsa, artis ordini in-
» laturus recollegi. foedum enim mihi videbatur, si genera angu-
» lorum quot sint interrogatus, responderem multa: ideoque re-
» rum ad professionem nostram pertinentium, in quantum potui
» occupatus, species qualitates condiciones modos et numeros ex-
» cussi. per que satis ampla mediocritatis meae opinio servabitur,
» si illa vir tantae auctoritatis studentibus profutura iudicaveris.

» Ergo ne quid nos praeteriisse videamur, omnium mensura-
» rum appellationes conferamus.........» Tali parole oltre allo sta-
bilire la diversità del nostro dall'altro FRONTINO, ed a provare

la destinazione ricevuta dagli Agrimensori negli eserciti, valgono a farci concepire una bella idea dell'ottima indole che dovea renderlo accettissimo all'universale. Quanta spirano modestia! quanto ingenuamente s'indirizzano a Celso, forse quel già famoso giureconsulto a lui coevo, perchè coll'autorità del suo nome le difenda, e le faccia coraggiose ad affrontare la opinione del pubblico! Nel che è più da lodare perchè la sua dottrina non glie ne faceva sentire bisogno. Questo primo trattato pone geometricamente in luce quanto era insegnato intorno ai piani, ai solidi, linee, angoli, figure di ogni specie, e misure; essendochè stimava che *haec omnis mensura diligenter et fideliter exquirenda est.* Fa poi mostra di grande perizia giuridica nell'altro trattato *de Controversiis,* dove espone le materie che sono fomite ai litigi, nei quali l'Agrimensore ha luogo. Da ultimo è pieno di erudizione storica l'altro scritto *de Coloniis,* stampato replicate volte in molte collezioni di antichità, essendo rilevantissimo per conoscere le condizioni delle colonie specialmente d'Italia. Pare che sia una compilazione fatta sopra i registri autentici di Augusto e di Nerone, e sopra l'opera di Balbo. È disposto con ordine alfabetico, quasi prontuario per l'uso degli Agrimensori.

Aggeno Urbico

Questo Agrimensore, come egli di sè stesso dice, visse in quel di Poggio Mirteto in Sabina. Di lui rimangono due opere: *In Iulium Frontinum Commentarium,* e *De Controversiis Agrorum.* Pare che la prima fosse divisa in due libri. Intorno ad essa fa conoscere il suo proposito così: « Suscepimus qualitates agrorum » tractandas atque plano sermone et lucido exponendas, et volu» mus ut ea quae a veteribus obscuro sermone conscripta sunt » apertius et intellegibilius exponere ad erudiendam posteritatis » infantiam et quo dulcius possit disciplinam appetere quam ti» mere. nam primevae aetati quam sint radices amarissimae litte» rarum, scientes litteras non ignorant: ideoque ita planum fa» cimus iter, ut exeuntes a prioribus studiis litterarum, in his » secundis ac liberalibus venientes, disciplinam hanc velut suavi» tatem quandam post amaritudinem concupiscant.

» Iam nunc ergo pergamus exponere. Agrorum qualitates tres » Iulius Frontinus ostendit, dicens ec. » E continua il Comento da cui abbiamo più volte cavato notizie. Il secondo libro poi non si forma che di figure, le quali doveano rischiarare l'antico testo, ed è intitolato *Diazographus.* I frammenti delle *Controversie* sono più conservati: e ci mostrano l'autore dotato di molta perspicacia, e di quell'ingegno che sa estesamente vedere, e facilmente riu-

nire l'abbondante materia sotto un solo punto fondamentale. Le parole con cui dà incominciamento all' opera sono queste: « Su» scepimus quoque tractandos controversiarum status, cum Di» vino praesidio. » Dalla qual formola, come usitatissima presso i Cristiani, si arguì che alla religione di Gesù Cristo avesse dato il nome. Ed a me sembra che questa opinione possa venir confermata dal modo riverente col quale parla della cristiana religione dove, ragionando dei luoghi sacri, dice: « In Italia autem multi, » crescente religione sacratissima Christiana, lucos profanos, sive » templorum loca occupaverunt et serunt; sed hoc ideo existimavi » dicendum, ut magisterium suum si vult mensor ostendere, mo» dum concessum fano illi demonstret . . . . etc. »

Simplicio

È ignoto chi egli si fosse d' onde, ed ove, e in quale età visse. Abbiamo di lui parte ben piccola di un libro sulla ragione gromatica, che è foltissimo di lagune e di ogni difetto. Nondimeno da questo tratto ci è dato comprendere quanto esteso fosse il suo lavoro: « Unum enim libro substituimus artificem, alio de » arte disputavimus, cuius tripartitionem ex libris, ut puto, satis » commodis sumus exsecuti. exigit enim pars scientiam meti una » dudatur libro tertia pars, quam quinto et sexto libro combina» vimus, et de assignationibus et partitionibus agrorum et de fini» tionibus terminorum hactenus de putato artis mensoriae ordine » meminimus. Superest nunc ut de controversiis disponam. »

Altri Agrimensori

Fra il grande numero, coloro dei quali ci sono pervenuti frammenti leggierissimi ed inconcludenti, sono: Innocenzo, che è ricordato quale Agrimensore ai tempi di Costantino da Ammiano (1), Marco Barone, Vegoia. I nomi degli altri è inutile qui porre, essendochè le opere ne siano andate perdute.

Nota 15.

Lo Schelio (2) ragionando degli Agrimensori applicati agli eserciti così dice: *In Caesare leguntur et exploratores et centuriones ea de causa* (a formar gli accampamenti) *praemissi . . . . Illud certum est, veteri disciplina quemadmodum omnia pene militaria, ita hanc quoque partem centurionibus et exercitis militibus demandatam fuisse: nihil enim in re militari necessarium volebant*

(1) *Hist. Aug.* lib. III. — (2) Op. e luog. cit.

a suis ignorari, neque legiones omnibus numeris absolutas alieno subsidio indigere. At posterioribus saeculis deficiente paullatim illa antiqua disciplina et peritia armorum, quaesiti sunt extra numeros, et tantum non extra castra, magistri earum rerum, quas veteranum neminem ignorare oportebat: et quo plus magistrorum, eo minus scientiae fuit. Hinc tot nova dignitatum munerumque militarium nomina, veteribus ignorata, ut numerum eorum inire non sit facile. His quoque accenseo metatores *et* mensores, *quorum crebra est apud Latinos, qui sub primis Imperatoribus scripserunt, nec non apud Graecos sequioris aevi mentio, et Hygini* gromaticos, *et Vegetii* campidoctores, *vel* campiductores, campigenos *et* antisignanos, *item* antecessores *Mauritii Imperatoris: quae vocabula cum denotent eos, qui castris metandis praeerant, simul ostendunt peculiare munus, aut pluria etiam munera fuisse, quae a caeteris non obirentur. Agrimensores fuisse auctor est Vegetius lib. III.* Ita autem ab agrimensoribus posdimum colligi oportet, ut ad quantitem concludatur exercitus. » Nè questa incumbenza si restringeva al disporre gli accampamenti, ma estendevasi ancora ad ogni facilitazione dei viaggi, ed a quanto altro potesse nella milizia aver bisogno della geometria applicata: essi prestavano agli eserciti parte di quell'opera che nella scienza militare dei nostri giorni è confidata al corpo del *Genio.* E di fatti molta affinità è fra le cognizioni che servono ad un Agrimensore, e quelle che potevano servire, sotto questo rapporto, alle antiche milizie; ed i nomi degli istromenti, delle misure, figure, ed altro, che troviamo comuni negli autori gromatici ed in quelli della milizia, ce lo persuadono. Il nostro Igino, che abbiamo veduto (not. 14.) aver lasciati scritti di ragione agrimensoria, dettò pure un libro *de Castrametatione*, e nel titolo prende la qualifica di Gromatico. Ed a questo libro lo Schelio sopra ricordato fa i comenti, e lo stampa intero con l'altro di Polibio sullo stesso argomento. Giulio Frontino (not. 14.) apertamente ci mostra quanto si adoperasse nella milizia, e quali servigi rendesse alla spedizione in Dacia. Ed è a notare che questi autori non parlano di tale applicazione al mestiere della guerra come di cosa aliena dai loro studî, o dalle incumbenze ordinarie: segno evidente che loro fosse per ufficio commessa. Di che puossi affermare che non già tutti gli Agrimensori servissero alla milizia, ma che coloro, dei quali gli eserciti aveano bisogno per sistemare gli accampamenti, per livellare le vie, e fare altre operazioni di tal natura, si sceglievano fra il ceto degli Agrimensori.

—

Nota 16.

Non tornerà, spero, discaro ai leggitori se fra le molte cose relative all'argomento toccate nelle note io racchiudo nella presente alcuni brevi tratti dei molti che potrei, i quali valgano a gittare lume sopra alcuni dei vocaboli, già d'altra parte chiari o per sè medesimi o per il detto, onde furono appellati gli Agrimensori.

Abbiamo veduto di sopra (not. 6.) Nonio Marcello affermare, che coloro i quali ai suoi dì appellanvansi *Agrimensores*, anticamente erano detti *Finitores*. E con questo vocabolo, traslatamente usato, li troviamo designati da Plauto (1), che parlando dell'argomento di una sua Commedia, dice:

. . . . . . eius nunc regiones, limita, confinia
Determinabo: ei rei ego finitor factu' sum.

Cicerone li appella ancora egualmente in moltissimi luoghi, ed alcuni ne furono riferiti.

Se chi misura cosa qualunque poteva esser detto *mensor*, pure vi ha da osservare che per antonomasia il vocabolo indicava l'Agrimensore; perchè quando voleva significarvisi altra specie, gli si congiungeva il termine specifico: così i misuratori del grano erano detti *mensores frumentarii*, quelli degli edifici *mensores aedificiorum*; solo però quello dei campi era detto *mensor*. Gli esempi che in più luoghi di queste note s'incontrano, sono bastantissimi a fare evidente quanto io asserisco. Ne aggiungerò questo di Varrone (2): » Iugeri pars minima dicitur scripulum, id est decem pedes in » longitudinem et latitudinem quadratum. Ab hoc principio men- » sores nunquam dicunt in subiscivum esse unciam agri, aut sextan- » tem, aut quid aliud, cum ad iugerum pervenerunt. »

Metatores erano detti gli Agrimensori derivando questo nome dalla parola *meta*, che era il segno da cui prendevano principio alla misura, come dimostra il Salmasio (3). Il vocabolo designò ancora altri uffici, ed uno riferentesi pure ai nostri Gromatici lo vedremo appresso. Però fu adoperato assai di sovente a specificare il misuratore dei campi: come è in quel luogo di Apuleio (4): » Agrestis verecundus amicos plurimos ad demonstrationem finium » corrogarat: ille tamen vesanus adseverat, parvi se pendere tot » metatorum praesentiam. »

Decempedatores dicevansi dallo strumento adoperato a prendere e ritrovare la misura. *Decempeda* era una pertica lunga dieci piedi, e di canna, a sentimento di Girolamo Aleandro (5), il

(1) *Poenul.* nel Prolog. v. 48. — (2) *De Re Rustica,* lib. I, §. 10. — (3) *Exercitationes Plinianae* c. 679, b. D. — (4) 9. *Metam.* — (5) *Tabulae Heliacae Explicatio,* nel Tesoro del *Grevio* vol. V, p. 719.

quale dice: « illud ad memoriam revocandum est, adhibitam fuisse » arundinem in agrorum aliarumque rerum metationibus: unde » cap. XXI. *Apocalyps.* qui civitatem Dei metiebantur, mensuram » arundineam habuisse dicitur: et apud Ezechielem XL. *calamus* » *mensurae* nominatur, quo utebantur ad dimensionem aedificio- » rum; cuius calami fit mentio apud auctores *de limitibus agro-* » *rum*, ac decem pedum fuisse dicitur: quare hodieque instru- » mentum quo metiri aliquid solemus nomen *cannae* vulgo reti- » net. » Orazio (1) la ricorda in quel tratto eloquente che appella all'antica parsimonia ed allo smodato lusso de' giorni suoi:

> Privatus illis census erat brevis,
> Commune magnum: nulla decempedis
> Metata privatis opacam
> Porticus excipiebat Arcton.

Cicerone (2) poi, che in moltissimi luoghi nomina i trattatori di questa misura, scherza contro di Antonio appellandolo « aequis- » simus agri privati et publici decempedator. »

Agentes in rebus sotto gl'Imperatori dicevansi coloro che esercitavano estesissime incumbenze dipendenti però sempre dalla volontà del Principe, col quale stavano in relazione diretta. E siccome fra queste ve ne aveano di quelle che si riferivano ai limiti ed alle misure, così eranvi scelti pure gli Agrimensori.

Ministeriales Imperatorum erano gli addetti alla casa Imperiale; e che fra loro fossero i *Mensores* o *Metatores* lo dimostra il Guterio (3); il quale opina ancora, contro il ragionare di altri, che per essi s'intendessero, non però esclusivamente, gli Agrimensori. Non è facile definire su ciò le opinioni dissidenti, essendochè tale qualifica avea ingerenze estesissime, e nel rapporto nostro abbracciava i *Metatores*, la cui significazione diventò assai dubbia per il continuo cangiamento del suo valore, come è a vedere nel Du-Gange. (4)

Nota 17.

L'arbitrato dalle leggi conceduto agli Agrimensori può dividersi in due specie: l'una che dava loro facoltà in certi determinati casi di porre fine secondo la scienza della disciplina gromatica alle questioni insorte sui confini: l'altra che li destinava periti da riferire al giudice, il quale poi profferiva sentenza secondo il loro avviso.

Nella prima specie è da notare le facoltà indipendenti degli Agrimensori stendersi alle controversie che erano mosse per sposta-

(1) Lib. II, Od. XV. — (2) Philipp. XIII, §. 18. — (3) *De Officiis Domus Augustae etc.*, presso il *Sallengre, Novus Thesaurus Antiq. Rom.* nel vol. III. — (4) *Glossarium ad Scrip. mediae et infimae Latinitatis*, alle v. *Metator*, e derivati.

mento di confine. Il quale fatto dall'alluvione lasciava piena balìa all'Agrimensore di ristituirlo al luogo primiero; prodotto poi da altra causa lasciavagli l' arbitrio ove lo spostamento non avesse ecceduto i cinque piedi. Questa condizione potrebbe dirsi l' ultima fase della legge delle XII tavole più sopra esaminata (not. 9.) : pareva il tempo avesse consigliato il Principe a sanzionare nei *tre arbitri* gli Agrimensori. Facoltà sì ample accordaronsi dalle leggi ; e quella di COSTANTINO (1) suona così : « Constantinus Au- » gustus ad universos Provinciales....... Si finalis controversia fue- » rit , tum demum arbiter non negetur , cum intra quinque » pedes locum , de quo agitur apud praesidem , esse constiterit; » cum de maiore spatio causa , quoniam non finalis sed proprie- » tatis est, apud ipsum Praesidem debeat terminari. Et si socius » quid petat a socio, ante Praeses iudicet an praestari aliquid » oporteat, et tunc demum illud per arbitros restituatur , quod » constiterit esse solvendum. » Se ne hanno ancora di VALENTINIANO, TEODOSIO ed ARCADIO altre due che prescrivono le cose medesime, leggendosi nell'una (2): « Quinque pedum praescriptione » summota finalis iurgii vel locorum libera peragatur intentio.... » Omne huiusmodi iurgium solo praecipimus iure discingi, quo artis » huius peritis omnem commisimus sub fideli arbitrio notionem; » e nell'altra, che riferisco intera, è espresso così : « Imppp. Theo- » dosius Arcadius et Honorius AAA. Rufino P.P.O. Cunctis molitio- » nibus et machinis amputatis finalibus iurgiis ordinem domumque » praescripsimus, ac de eo tantum spatio, hoc est pedum quin- » que , qui veteri iure praecepti sunt , sine observatione temporis » arbitros iussimus iudicare. Quod si loca in controversiam veniant, » solemniter de his iudices recognoscent : et seu civilis , seu cri- » minalis actio competet, tribuetur ita ut causa cognita , et re- » dhibitioni obnoxius decernatur, nec poenam convictus effugiat. » Dat. prid, non. Novemb. Constantinop., Arcadio A. II. et Rufino » Coss. » Perciò ULPIANO (3) scrisse : « Si irruptione fluminis fines » agri confundit inundatio ideoque usurpandi quisbusdam loca, in » quibus ius non habent, occasionem praestat, praeses provintiae » alieno eos abstinere et domino suum restitui terminosque per » mensorem declarari iubet. et ad officium de finibus cognoscen- » dis pertinet mensores mittere , et per eos dirimere ipsam finium » quaestionem ut aequum est, si ita res exigit, oculisque suis » subiectis locis. » E prima di ULPIANO e della legge Teodosiana godevano già questo diritto gli Agrimensori. L'abbiamo da FRONTINO (4) che ci fa sapere : « De aquae pluviae transitu controversia » est, in qua si collectus pluvialis aquae transversum secans finem

(1) *Gramat. Vet.* p. 269. — (2) Op. e pag. cit. — (3) VI. *Opinion.* nel *Digest.* lib. X, tit. *de Mens.* §. I. — (4) *Gromat. Vet.* p. 23.

» in alterius fundum influit, et disconvenit, ad ius ordinarium
» pertinebit: quod si per ordinationem finis ipsius agitur, exigit
» mensoris interventum, et controversia tollitur; » e da Aggeno
Urbico (1) che comentò: « *De aqua pluvia et transitu controver-*
» *sia est*, *in qua si collectus pluvialis aquae transversum secans*
» *finem alterius fundi influit.* Si aqua ex pluvia collecta rivum fe-
» cerit per longinquitatem temporum, et ut solet videri, ripam ex
» utraque parte mediam secans erexerit, et hoc intra fines alterius;
» dumque rivus ille limite includitur, possessor vicini agri calu-
» mniose sibi velit fines ad rivum usque defendere, non mediocris
» exinde controversiae genus exoritur. Sed hoc mensoris est peritia
» finiendum. »

Chiarissima è ancora quest' altra legge (2) dei medesimi Imperatori, che ha pure riguardo allo spostamento del termine operato dall' aqua: « Impp. Theodosius et Valentinianus Aug. Cyro P. P. Orien-
» talium. Suggestionibus tui culminis semper magnum aliquid rei
» publicae conferendi materia ministratur, quod semper nobis ali-
» quid porrigitur emendandum. quantà itaque magnitudinis tuae
» provincialium cura est, per eas quoque indubie declaratur. Allu-
» vionum, quae contingere solent in praediis quae ripis quorun-
» dam fluminum terminantur, ea natura est ut semper incerta pos-
» sessio, incertum sit eius dominium quod possessori per alluvio-
» nem adcrescit, nam quod hodie possidemus non nunquam altero
» die vicini fundi dominio in alteram fluminis ripam translatum
» adquiritur: nec tamen apud quem adcrescit remanet, sed ple-
» rumque redit ad priorem in dominium cum augmento: saepe
» nec ad posteriorem manet nec ad priorem redit, sed in harena
» fluminis inundatione solvitur. Ideoque suggestione culminis tui
» ammittitur ut iudicio agri mensoris finiatur. non Aegyptiis solis
» nec de Nili tantum alluvionibus loquimur, sed quod salubre
» est orbi terrarum atque omnibus provinciis promulgamus, et ea
» quae per alluvionem possessoribus adquiruntur, neque ab aerario
» vendi neque a quolibet peti nec separatim censeri vel functiones
» exigi perpetuo lege valitura sancimus; ne vel alluvionum igno-
» rare vitia vel rem noxiam possessoribus indicere videamur. Simi-
» liter nec ea quidem quae paludibus antea vel pascuis videban-
» tur adscripta, si sumptibus ac laboribus possessorum nunc ad
» frugum fertilitatem translata sunt, vel vendi vel peti vel quasi
» fertilia separatim censeri vel functiones exigi concedimus; ne hi
» doleant diligentes operam suam agri dedisse culturae, ne dili-
» gentiam suam sibi damnosam intelligant. Huius legis temera-
» tores quinquaginta librarum auri condemnatione coerceri decer-
» nimus. inter quos habendum est officium quoque tuae sedis

(1) Ivi, p. cit. — (2) Ivi, p. 273.

» excelsae, si aliquid huius modi suggesserit disponendum, vel si » preces instruxerit petitoris. Inlustris itaque et magnifica aucto- » ritas tua, suggestione tui culminis ac dispositione tua non am- » missa tantum sed etiam collaudata, hanc legem edictis propositis » ad omnium notitiam perferri precipiat, haec agri mensorum » semper esse iuditia. »

L'arbitrato adunque degli Agrimensori nelle cause di confine, che non eccedessero la querela dei cinque piedi, o del termine confuso dall'alluvione è evidentemente per ogni rispetto indipendente. Ed onore cotanto insigne a qual grado non dovea sublimarli? Aggeno (1) comprese bene la delicatezza dell'ufficio, e stimò doverne trattare di proposito: ma il tempo non ce ne ha conservato che queste poche parole: « Nunc quemadmodum singula per- » tractari debeant persequendum est. respicio enim quantum quod » mensori iniungatur, et puto diligentius exequenda, quae ad prov- » videntiam pertinet nunc artificis. difficillimus autem locus hic » est, quod mensori iudicandum est. sed nec minus ille exactus, » quod est advocatio praestanda, quamquam diversa sint, et longe » inter se discernere debeant. prudentiam tamen eandem artifices » habere debent, et qui iudicaturi sunt, et qui advocationes sunt » praestaturi. » Or queste cose non danno idea di una perfetta giudicatura?

L'arbitrato poi dipendente dal giudice, oltre alla legge di Costantino *De Agrimensore adhibendo* (2), si argomenta da quanto dice Modestino (3): « De modo agrorum arbitri dantur, et his qui » maiorem locum in territorio habere dicitur, ceteris, qui minorem » locum possident, integrum locum adsignare compellitur. Idque ita » rescriptum est; » e dal sentenziar di Pomponio (4): « Si propter iu- » dicium adhibitus mensor fraudaverit me in renunciatione, teneri » eum, si ob hoc de iudicio minus tuli. Plane si a iudice adhi- » bitus contra me renunciaverit dolo malo, dubitat an teneri mihi » debeat. Quod magis admittit. » Dove si scorge tenersi proposito delle cose da riferirsi al giudice. E ciò valga ancora per confermare maggiormente quanto fu detto di sopra (not. 10.) sul bisogno che il giudiscente avea dell'opera dell'Agrimensore.

Era quindi a buon diritto richiesta eccellenza di doti nei Gromatici, come quelli che tanti segnalati e gelosi uffici esercitavano nella romana società.

Aggeno (5) le racchiude in queste parole: « in iudicando autem » mensor vir bonus et iustus agere debet; » e poco più sotto: « Re- » spicio etenim quantum sit quod mensoris providentiae iniungatur;

(1) *Rei Agrariae etc.* v. I, p. 75.—(2) *Cod.* Lib. III, tit. XXXIX, §. 3.—(3) Lib. X. *Pandect.* nei *Gromat. Veter.* p. 278. — (4) *Dig.* lib. XI, tit. VI, §. 3, 4. — (5) *Gromat. Veter.* p. 25.

» sed nec minus advocatis quorum ars licet diversa sit, prudentiam
» tamen et simplicitatem eandem habere debent et qui iudicaturi
» sunt et qui advocationes sunt prestaturi. in iudicando autem
» mensor bonus vir et iustus agere debet, nulla ambitione aut
» sordibus moveri, servare opinionem et arte et moribus. omnis
» illi artificii veritas custodienda est, exclusis illis similitudinibus
» quae falsae pro veris subiciuntur, quidam enim per prudentiam,
» quidam per imprudentiam peccant. totum autem hoc iudicandi
» officium hominem bonum, iustum, sobrium, castum, modestum
» et artificem egregium exigit. » Le quali cose scriveva chiosando FRONTINO (1), che i medesimi concetti avea esposti in questo modo: « In iudicando autem mensorem bonum virum et iustum
» agere debet, dum universorum fides quaerenda est, neque ulla
» ambitione aut sordibus moveri, servare opinionem meritis et mo-
» ribus. Omnis enim artificiis veritas custodienda est, exclusis illis
» similitudinibus, quae falsa pro veris subiiciunt. Quidam enim
» per imprudentiam, quidam per avaritiam peccant. Totum hoc
» iudicandi gratia hominem et artificem exigent egregium. Erit
» enim aequissimum et in advocationem et in controversiam de
» eadem fide concordare mensoribus. »

NOTA 18.

Poichè è stato necessario riferire questo tratto di AURELIO CASSIODORO (2) per mostrare che la potestà accordata agli Agrimensori dalle romane leggi fu conservata ancora dai barbari, credo non dispiacerà che io qui ponga le erudite parole con le quali il grande scrittore si fa strada a profferire il riportato giudizio sull'Agrimensura. E non dispiaceranno appunto perchè designano la storia di questa professione. Ecco come egli si esprime: « Sicut
» invidiosa nimis interpellantium suggestione comperimus, in-
» ter Leontium atque Paschasium spectabiles viros finalis orta con-
» tentio est: ita ut terminos casarum suarum non legibus, sed
» viribus crederent vindicandos. Unde miramur tanta animositate
» fuisse litigatum, quod aut terminis testibus, aut iugis montium,
» aut fluminum ripis, aut arcaturis constructis, aliisque signis evi-
» dentibus constat esse definitum. Quid isti facerent, si in Aegy-
» ptiacis partibus possiderent, ubi Nili fluminis superveniente di-
» luvio, indicia finium vastissimus gurges abradit, et indiscreta
» terrae facies redditur, ubi omnia limus tegere comprobatur?
» Quapropter nec tunc ad arma concurrere debuissent, si excitata
» lis nulla satisfactione superata discederet. Hoc enim per geome-

(1) *Rei Agrariae etc.*, p. 54. — (2) *Magni Aurelii Cassiodori Sen. Opp. omnia*, ed. *I. Garentio*, Rotmagi 1698. nel vol. I. *Variarum* lib. III, epist. LII.

» tricas formas, et gromaticam disciplinam ita diligenter agnosci-
» tur, quemadmodum literis omnis sermo conclusus est. Geome-
» triam quippe, ut est hominum genus nimis acutissimum atque
» sollicitum, Chaldaei primum invenisse memorantur; qui ratio-
» nem ipsius disciplinae generaliter colligentes, et in astronomicis
» rebus, et in musicis, et in mechanicis, et in architectis, et in
» medicinam, et ad artem logisticam, vel quidquid potest formis
» generalibus contineri, aptam esse docuerunt; ut sine ea nihil
» horum possit ad agnitionem verissimam pervenire. Hanc post
» Aegyptii, non dissimiliter animi fervore colentes, propter argu-
» menta Nilotica, quae singulis annis votiva inundatione patiuntur,
» ad dimensionem terrae, et recuperandas formas finium transtu-
» lerunt: ut fieret arte destinctum, quod litigiosae confusioni vi-
» debatur obnoxium...... Augusti siquidem temporibus Orbis Ro-
» manus agris divisus, censuque descriptus est; ut possessio sua
» nulli haberetur incerta, quam pro tributorum susceperat quan-
» titate solvenda. Hoc auctor Hyrummetricus redegit ad dogma con-
» scriptum; quatenus studiosus legendo possit agnoscere quod de-
» beret oculis absolute monstrare....

S. Isidoro di Siviglia, come vedrassi fra breve, attribuisce anch' egli la gloria dello aver stabilita l' Agrimensura agli Egiziani. E certamente ne aveano interesse troppo urgente a promuoverla. Del resto le parole di Cassiodoro le ho riferite più per dare la parte sostanziale della lettera in cui dice le magnifiche cose dell'Agrimensore inserite nel Ragionamento, di quello che per mettere sotto gli occhi un luogo, come ho toccato, dal quale vedere la storia della Gromatica applicata alla divisione delle terre. Ma non ho preteso dare una storia esatta: a chi talentasse vederla, potrebbe consultarne gli storici, o i libri che trattano in generale delle origini e dei progressi delle scienze e delle arti, e fra gli altri il Goguet (1) in molti luoghi, e specialmente nel lib. III. cap. II. art. III.

Nota 19.

Di quanti io conosco avere scritto intorno agli Ordini che esistevano presso i Romani non mi è venuto fatto trovarne pur uno, che parlasse di quello degli Agrimensori. Ma ne fa motto il Goesio (2) nelle *Antichità agrarie*, e ne pone la esistenza come indubitata, appoggiandosi a due decreti Imperiali, il primo dei quali è dato così dal Lachmann (3): «Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentino
» P. P. O. Ope atque auxilio nostrae clementiae de magistris agro-
» rum Geometriae, vel de finium regundorum arbitris, vel maxime

(1) *Dell' Origine delle Leggi, delle Arti e delle Scienze e loro Progressi presso gli antichi popoli.* — (2) *Rei Agrariae etc.* vol. II, p. 75. (3) *Gromat. Vet.* p. 374.

» de discipulis eorum curam agentes sancimus ut spectabiles scri-
» bantur, et usque dum professi fuerint, clarissimi scribantur. *et*
» *post alia.* Quicumque non fuerit professus, super hac lege san-
» cimus damnari, si sine professione iudicaverit, ut capitali sen-
» tentia feriatur. Nam et usum armorum discere compelluntur
» agri mensores. Dat. V. kal. Mart. Constantinopoli, Theodosio A.
» Cons.; » e l'altro riferito nel Codice (1) così espresso: « Impp.
» Honor, et Theod. AA. Aemiliano Mago Offic. Primicerius Menso-
» rum biennio expleto Agentis in rebus militis militiam sortiatur.
» Dat. X. kal. Aug. Ancyrae, Stilichone et Anthemio Coss. » Non devesi riputare che il *Mensores* non si possa intendere dei nostri Agrimensori, ma sì di novello ufficio introdotto nella corte imperiale, come alcuni hanno interpretato, perchè se a questo secondo rescritto si vuole applicare questo senso, non si può in conto alcuno al primo, nel quale si parla esplicitamente di loro. E quanto è in esso contenuto mostra bene l'onore cui vennero innalzati, ed i privilegi dei quali furono insigniti.

Il maggior dei quali possiamo apprendere dal seguente brano di una Costituzione imperiale. Il Goesio (2) la pubblicò prima, ed ora il Lachmann (3) ce l'ha data leggere in tal modo: « Impp. Theodo-
» sius et Valentinianus AA. Numo Magno Magistro Officiorum.....
» *post alia.* Praecipimus itaque Agri mensor bonus ut pro labo-
» rum vicissitudine geometricae artis, si fundi cui finem restituet
» in trifinii rationem institerit et convenientiam trium centuria-
» rum ibidem esse signaverit, tres aureos accipiat, absque sua
» pulveratica. Quod si limitem direxerit, volumus ut per singulas
» possessionis uncias singulos aureos accipiat pro intentione quae
» inter partes sopietur *et cetera.* » Ma non si reputi questo diritto come stabilito per Teodosio. Ulpiano (4) ci fa sapere averlo già gli antichi sapientemeute sancito. In questo modo egli ragiona: «Adver-
» sus mensorem agrorum Praetor in factum actionem proposuit,
» a quo falli nos non oportet; nam interest nostra, ne fallamur
» in modi renunciatione, si forte vel de finibus contentio sit, vel
» emtor scire velit, vel venditor, cuiusmodi ager veneat. Ideo autem
» hanc actionem proposuit, quia non crediderunt veteres, inter
» talem personam locationem (et conductionem) esse, sed magis
» operam beneficii loco praeberi: et id, quod datur, ei ad re-
» munerandum dari, et inde *honorarium* appellari.... » Or questa retribuzione è la propria dovuta alle discipline liberali. Scrisse quindi bene Egidio Menagio (5), dopo aver riferite quelle parole di Ulpiano: «Optime. Inde *honoraria advocatorum:* quia magis

(1) Lib. XII, tit. XXVIII. — (2) Op. cit. vol. I, p. 328. — (3) Op. e luog. cit. — (4) Lib. XXIV. *ad Edictum*, nel *Dig.* lib. VI, tit. VI, §.1. — (5) *Iuris civilis Amoenitates*, cum praef. *Hoffmann*, Neapoli 1779, ad v. *Honorarium*.

» ad honorandos eos quam ad mercedis satisfactionem solerent eis
» referri.... Eodem loco censendi Rhetores, Philosophi, Iuris Pro-
» fessores, Medici, Nutrices. *Honorem* autem pro *munere* usur-
» pavit Tibullus lib. III. Eleg. I. . . . . et Ulpianus leg. I. §. 5. de
» Extraordinariis cognitionibus : *Proinde ne Iuris quidem Civilis*
» *Professoribus ius dicent. Est quidem res sanctissima Civilis Sa-*
» *pientia, sed quae praetio nummario non sit aestimanda nec de-*
» *honestanda, dum in iudicio honor petitur, qui in ingressu Sa-*
» *cramenti efferri debuit.* » Che anzi Scipione Gentile (1) stabi-
lisce meglio questa insigne rimunerazione, perchè comentando il
passo riferito di Ulpiano, dice: « Naturalis itaque, non civilis ea
» obligatio est. Nam ad ἀντίδωρα et ad remunerandum naturaliter
» obligati sumus, ut scribit Ulpianus I. sed etsi lege 25. §. 11.
» D. de haered. pet. Remuneratur autem opera mensoris et benefi-
» cium pecunia. *Pretium enim*, ut idem auctor ait, lib. cum duo
» 52. §. 2. D. pro soc. *operae artis est velamentum et contra*
» *opera praetii.....* »

Ho detto poi che ancora oggidì resta all'Agrimensura il bel
vanto di essere *disciplina liberale.* Alcuni negaronle questo onore,
ma a torto, ove riguardisi bene l'essenza delle nostre istituzioni.
Alle quali possiamo applicare le riflessioni che faceva l'Einne-
cio (2) parlando della redintegrazione voluta dalle antiche leggi nel
dolo dell'Agrimensore: « Hodie, scriveva, ei actioni locum esse,
» plerique fatentur. Thomasius *Schol.* ad Hub. Prael. h. t. men-
» sores, tanquam homines nullius dignitatis, ex locato conveniri
» posse contendit, observante contra Hubero, *mensores mediam*
» *inter artium eruditarum professores, et mercenarios artifices,*
» *conditionem obtinere.* Uterque rem tetigit. In Germania saepe
» sunt mercenarii artifices. In Belgio mensores, cetera illiterati,
» non prius artem faciunt, quam a Professore mathematices in
» senatu academiae iudiciali examen sustinuerint, et postea sole-
» mniter creati sint mensores: hinc eruditis vel quasi, merito
» adnumerandi. » Il che possiamo affermare eziandio dei nostri.

Nota 20.

S. Agostino (3) mandando al Vescovo Memorio il *sesto libro sulla Musica* coglie l'occasione di parlare a lungo sulle discipline liberali, e dimostra quanto falsamente i cristiani, nel senso religioso della parola, direbbero *liberali* quelle scienze che tali erano dette dai gentili. « Est enim, dice il S. Dottore, per nostrum

(1) *Originum ad Pandectas*, nel vol. IV. dell'op. *Thesaurus Iuris Romani*, studio *Everardi Ottonis etc.* Traiecti 1773. — (2) *Elementa Iuris secundum ordinem Pandect.* part. II. tit. VI, §. CCLXXI. — (3) *Epist.* CI, §. 2. dell'ed. Maurina.

» ministerium non litteris illis, quas variarum servi libidinum,
» liberales vocant, sed dominico pane nutritus, quatenus ei potuit
» per nostras angustias dispensari. Quid enim aliud dicendum est
» eis, qui cum sint iniqui et impii, liberaliter sibi videntur eru-
» diti, nisi quod in litteris vere liberalibus legimus: *si vos filius*
» *liberaverit, tunc vere liberi eritis* (Joan. VIII. 36.). Per eum
» namque praestatur, ut ipsae etiam, quae liberales disciplinae ab
» eis, qui in libertatem vocati non sunt, appellantur, quid in se
» habeant liberale noscatur. Neque enim habent congruum liber-
» tati, nisi quod habent congruum veritati. Unde ille ipse Filius,
» *Et veritas*, inquit, *liberabit vos* (ib. 32.). Non ergo illae innume-
» rabiles et impiae fabulae, quibus vanorum sunt plena carmina
» poetarum, ullo modo nostrae consonant libertati: non oratorum
» inflata et expolita mendacia; non denique ipsorum philosophorum
» garrulae argutiae, qui vel Deum prorsus non cognoverunt, vel
» cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut
» gratias egerunt; sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscu-
» ratum est insipiens cor eorum, et dicentes se esse sapientes stulti
» facti sunt, et immutaverunt gloriam incorrupti Dei in similitu-
» dinem imaginis corruptibilis hominis et volucrum atque quadru-
» pedum et serpentium: vel qui istis simulacris non dediti, colue-
» runt tamen et servierunt creaturae potius quam Creatori. Absit
» omnino ut istorum vanitates et insaniae mendaces, ventosae nu-
» gae ac superbus error, recte liberales litterae nominentur, homi-
» num scilicet infelicium, qui Dei gratiam per Iesum Christum
» Dominum nostrum, qua sola liberamur de corpore mortis huius,
» non cognoverunt, nec in eis ipsis, quae vera sunt, senserunt. »

Che anzi questa verità erasi manifestata ancora a SENECA (1), che così l'esprime dove va ricercando il pregio in cui debbonsi tenere gli studî liberali: « quid ergo? nihil liberalia nobis con-
» ferunt studia? Ad alia multum, ad virtutem nihil!.... Quare
» ergo liberalibus studiis filios erudimus? Non quia virtutem
» dare possunt, sed quia animum ad accipiendam virtutem praepa-
» rant. Quemadmodum *prima* illa, ut antiqui vocabant, *littera-*
» *tura*, per quam pueris elementa traduntur, non docet liberales
» artes, sed mox expediunt...... *Pueriles* sunt, et aliquid habentes
» liberalibus simile, hae artes, quas ἐγκυκλίους Graeci, nostri li-
» berales vocant. Solae autem liberales sunt, imo, ut dicam ve-
» rius, *liberae*, quibus curae virtus est....... Metri me *Geometria*
» docet latifundia: potius doceat quomodo metiar quantum homini
» sit satis!....... Quid mihi prodest, scire agellum in partes divi-
» dere, si nescio cum fratre dividere? Quid prodest, colligere sub-
» tiliter pedes iugeri, et comprehendere etiam si quid decempe-

(1) *Epist.* LXXVIII.

» dam effugit, si tristem me facit vicinus potens et aliquid ex meo
» abradens? Docet me, quomodo nihil perdam ex finibus meis: at
» ego doceri volo, quomodo totos hilaris amittam. « Paterno agro,
» inquit, et avito expellor. » Quid? ante avum tuum quis istum
» agrum tenuit? Cuius, non dico hominis, sed populi fuerit, expe-
» dire potes? Non dominus isto, sed colonus intrasti. Cuius colonus
» es? si bene tecum agitur, heredis. Negant iurisconsulti quidquam
» publicum usucapi: publicum est hoc quod tenes; quod tuum dicis,
» publicum est, et quidem generis humani. O egregiam artem! scis
» rotunda metiri; in quadratum redigis quamcumque acceperis for-
» mam: intervalla siderum dicis: nihil est quod in mensuram tuam
» non cadat. Si artifex es, metire hominis animum! dic quam ma-
» gnus sit, dic quam pusillus sit. Scis, quae recta sit linea: quid
» tibi prodest, si, quid in vita rectum sit, ignoras? »

Ma S. Agostino (1) poteva spingere più avanti che Seneca l'acu-
tezza delle osservazioni. E però quando ho detto che le discipline li-
berali innalzano la mente a Dio, ho espresso un concetto di lui, il
quale dopo aver rassegnate tutte le discipline liberali e posta fra loro
la Geometria, così profondamente ragiona: « Quibus si quisque
» non cesserit, et omnia quae per tot disciplinas late varieque diffusa
» sunt, ad unum quoddam simplex verum certumque redegerit,
» eruditi nomine dignissimus, non temere iam quaerit illa divina,
» non iam credenda solum, verum etiam contemplanda, intelligenda
» atque retinenda. Quisquis autem vel adhuc servus cupiditatum, et
» inhians rebus pereuntibus; vel iam ista fugiens, casteque vivens,
» nesciens tamen quid sit nihil, quid informis materia, quid for-
» matum exanime, quid corpus, quid species in corpore, quid lo-
» cus, quid tempus, quid in loco, quid in tempore, quid modus
» secundum locum, quid modus non secundum locum, quid stabilis
» motus, quid sit aevum; quid sit nec in loco esse, nec nusquam:
» et quid sit praeter tempus, et semper; quid sit et nusquam esse,
» et nusquam non esse; et nunquam esse, et nunquam non esse.
» Quisquis ergo ista nesciens, non dico de summo illo Deo, qui
» scitur melius nesciendo, sed de anima ipsa sua quaerere et di-
» sputare voluerit, tantum errabit, quantum errari plurimum po-
» test: facilius autem cognoscet ista, qui numeros simplices atque
» intelligibiles comprehenderit. Porro istos comprehendet, qui et
» ingenio valens et privilegio aetatis, aut cuiuslibet felicitatis otio-
» sus, et studio vehementer incensus, memoratum disciplinarum or-
» dinem, quantum satis est, fuerit persecutus. Cum enim artes illae
» omnes liberales, partim ad usum vitae, partim ad cognitionem
» contemplationemque discantur, usum earum assequi difficilli-
» mum est, nisi ei qui ab ipsa pueritia ingeniosissimus, instantis-
» sime atque constantissime operam dederit. »

(1) *De Ordine*, lib. II, c. XVI, n. 44.

Nota 21.

Siccome in queste note ho accennato di voler mostrare il concetto che gli scrittori Ecclesiastici dei primi secoli eransi formato intorno alle fole di Termine e di Gioventù, acciò che dal vedere la forza e maniera con cui quei luminari si studiarono ad abbatterle si potesse dedurre quanto ne fosse distesa la credenza, e perciò stesso come le fossero potenti, ho pensato sdebitarmi della promessa porgendo ai lettori in questo luogo riunite le loro insigni testimonianze.

Ascoltisi primo Clemente Prudenzio (1), che a Simmaco riprenditore di pigrizia nei Cristiani così scriveva:

> Utimur et ruris reditu, et ratione colendi:
> Exercere manus non poenitet, et, lapis illic
> Si stetit antiquus, quem cingere sueverat error
> Fasciolis, vel gallinae pulmone rigare,
> Frangitur, et nullis violatur terminus extis,
> Et, quae fumicas arbor vittata lucernas
> Servabat, cadit ultrici succisa bipenni.

Nei quali versi si noti l'uso gentilesco aborrito dai Cristiani, e l'opera attiva a toglierlo di mezzo.

Più energicamente Lattanzio Firmiano (2) fermasi sul fatto, e lo deride in questo modo: « Quid, qui lapidem colunt informem » atque rudem, cui nomen est Terminus? Hic est quem pro Iove » Saturnus dicitur devorasse, nec immerito illi honos tribuitur. » Nam quum Tarquinius (Priscus) Capitolium facere vellet, atque » in eo loco multorum deorum sacella essent; consuluit eos per » auguria, utrum Iovi cedere vellent, et cedentibus caeteris, solus » Terminus mansit. Unde illum poeta *Capitoli immobile saxum* » vocat. Iam ex hoc ipso vides quam magnus Iupiter invenitur, » cui non cessit lapis, ea fortasse fiducia, quod illum de paternis » faucibus liberaverat. Facto itaque Capitolio, supra ipsum Terminum foramen est in tecto relictum, ut, quia non cesserat, » libero coelo frueretur, quo ne ipsi quidem fruebantur, qui lapidem frui putaverunt. Et huic ergo publice supplicatur, quasi » custodi finium deo: qui non tantum lapis, sed etiam stipes interdum est. Quid de iis dicas qui colunt talia? nisi ipsos potissimum lapides ac stipites esse? »

S. Agostino (3) nei libri meravigliosi della Città di Dio non poteva lasciarsi sfuggire di notare e redarguire questa gloria di

(1) *Carmina*, ed. *Arevalo*, Romae 1788. *contra Symmachum* lib. II. v. 1004. — (2) *De Falsa Religione etc.*, *Div. Institutionum* lib. I. c. XX, §. 37. — (3) Lib. IV, cap. XXVIII.

Termine predicata con tanta solennità. Quindi dove va ricercando il perchè *alla Felicità deificata neppure gli altri numi contrastarono mai,* così favella: « ...... Ipsi ergo dii, si per auguria » vel quolibet modo eos posse consuli putant, de hac re consule- » rentur, utrum vellent Felicitati loco cedere: si forte aliorum » aedibus vel altaribus iam fuisset locus occupatus, ubi aedes ma- » ior atque sublimior Felicitati construeretur, etiam ipse Iupiter » cederet, ut ipsum verticem collis Capitolini Felicitas potius obti- » neret. Non enim quisquam resisteret Felicitati, nisi, quod fieri » non potest, qui esse vellet infelix. Nullo modo omnino, si con- » suleretur, faceret Iupiter quod ei fecerunt tres dii, Mars, Ter- » minus, et Iuventas, qui maiori et regi suo nullo modo cedere » loco voluerunt. Nam, sicut habent eorum litterae, cum rex Tar- » quinius Capitolium fabricare vellet, eumque locum, qui ei di- » gnior aptiorque videbatur, ab diis aliis cerneret praeoccupatum, » non audens aliquid contra eorum facere arbitrium, et credens » eos tanto numini suoque principi voluntate cessuros; quia multi » erant illic ubi Capitolium constitutum est, per augurium quae- » sivit, utrum concedere locum vellent Iovi: atque ipsi inde ce- » dere omnes voluerunt, praeter illos quos commemoravi, Martem, » Terminum, Iuventatem; atque ideo Capitolium ita constructum » est, ut etiam isti tres intus essent tam obscuris signis, ut hoc » vix homines doctissimi scirent. Nullo modo igitur Felicitatem » Iupiter ipse contemneret, sicut a Termino, Marte, Iuventate » contemptus est. » Riguardo poi all'augurio che per la fortezza di Roma, e la stabilità delle cose ne traevano i Romani, così esprimersi (1): « Nam illud quale est quod pulcherrimum auspicium » fuisse dixerunt, quod paullo ante commemoravi, Martem et Ter- » minum et Iuventatem nec Iovi regi deorum loco cedere voluisse? » Sic enim, inquiunt, significatum est, Martiam gentem, idest » Romanam, nemini locum quem teneret daturam; Romanos quo- » que terminos propter deum Terminum neminem commoturum; » iuventutem etiam romanam propter deam Iuventatem nemini esse » cessuram. Videant ergo quomodo habeant istum regem deorum » suorum, et datorem regni sui, ut eum auspicia ista pro adver- » sario ponerent, cui non cedere pulcrum esset. »

Nota 22.

Far prova di accennare soltanto li capi principali, che si offrono alla mente di chi riflette ancora per poco sul tema vastissimo che presentano i beneficî fatti dalla Religione alle scienze, ed ai loro cultori, entrerebbe in trattazione assai lunga, ed in argomento

(1) Ivi, cap. XXIX.

forse superfluo; essendochè gli stessi suoi nemici siano oggimai sforzati a non contrastarle più questa gloria. I monasteri e le badie furono fra la barbarie i santuari della scienza: ed i venerandi abitatori dei luoghi romiti come ci conservarono, moltiplicandole, le copie degli antichi scritti, così raccolsero pure i frutti dell'antica scienza e li adattarono al palato dei contemporanei, ai quali studiavano di giovare. Il che si verificò pure nell'Agrimensura, non essendo pochi i trattati che o nuovi o rinnovati si videro intorno alla Geometria in quei secoli. Nè certo mancava ai Monaci impulso di applicarsi alla ragione del dividere le terre, quando appunto per opera loro, come avverte il BALMES (1) nasceva la popolazione delle campagne, che spargevasi in luoghi i più deserti, e che vennero dividendo e suddivendo in piccoli tenimenti.

Ma per dare qualche idea dei scritti gromatici di quei tempi, e con ciò chiudere finalmente questo lavoro, nominerò S. ISIDORO DI SIVIGLIA (2). Sa ognuno che le opere di questo gran luminare furono il manuale di chiunque volesse qualche cosa apprendere nel medio evo. Ora il Santo nel libro XV. delle *Etimologie* impiega due Capitoli, il XIV ed il XV., a ragionare *de finibus agrorum*, e *de mensuris agrorum*, ove riferisce quanto da Columella e dagli altri antichi (e li cita come fonti) fu detto di meglio sull'argomento. Dopo aver poi nel I. libro notata la differenza fra arte e disciplina, ed aver posto fra le arti liberali la Geometrìa, passa a discorrerne in questo modo nel cap. X. del libro III. « Geometriae disciplina pri-
» mum ab Aegyptiis reperta dicitur, quia inundante Nilo, et omnibus
» possessionibus limo obductis, initium terrae dividendae per lineas
» et mensuras nomen arti dedit. Quae deinde longius acumine sa-
» pientum provecta et maris, et coeli, et aeris spatia metitur.
» Nam provocati studiosi caeperunt post terrae dimensionem, et
» coeli spatia quaerere, quanto intervallo luna a terris, a luna sol
» ipsa distaret, et usque ad verticem coeli quanta se mensura di-
» stenderet, sicque intervalla ipsa coeli, orbisque ambitum per
» numerum stadiorum ratione probabili distinxerunt. Sed quia ex
» terrae dimensione haec disciplina coepit, et initio sui et nomen
» servavit: nam *Geometria* de terra, et de mensura nuncupata est.
» Terra enim graece γῆ vocatur, μέτρον mensura. Huius disci-
» plinae ars continet in se lineamenta, intervalla, magnitudines,
» et figuras, et in figuris dimensiones et numeros...... »

NOTA 23.

Queste parole appellano ad ANTONIO MARUCCHI Sacerdote Romano, che in fresca età ha saputo raggiungere una perizia non

(1) *Il Protestantismo etc.* nel cap. 41. — (2) *Opera omnia,* ed. *Arevalo*, Romae 1801. nel vol. II.

comune nelle scienze matematiche, provata da molte memorie messe a stampa, e da un trattato cui pose titolo *L' Agrimensore e Misuratore di Fabbriche* (Roma, Tip. delle Scienze 1851.), del quale si giova per testo delle lezioni che dà ai giovani studenti all' Agrimensura teorico-pratica. Perchè egli riconoscendo come difetto nella istruzione della disciplina agrimensoria l' essere i giovani costretti ad apprendere da questo e da quello le svariate materie in cui debbono esser periti, essendochè non abbiavi su ciò metodo ed agevolezza di sorta, pensò aprire una scuola che presentasse tale opportunità. Avutone quindi il superiore permesso, coll' anno 1852. dette principio ad un' insegnamento intero, graduato ed uniforme; e può andar lieto del felice successo da cui fu ed è tuttavia coronato. Certo che il colto pubblico formò giudizio assai favorevole di questa sua scuola quando nel Giugno dell' anno decorso vide esposti, nel locale aderente alla chiesa di S. Gregorio a Ripetta, i lavori operati dai giovani allievi. Erano saggi di quanto avevano appreso, ed offerivano sperimenti di ogni parte della molteplice istruzione ricevuta. Vi si vedevano sopra larghe carte riportati ove terreni misurati con la sola catena, ove con la catena e lo squadro, e vigne rilevate con la tavoletta Pretoriana, e piante di edifici, e di livellazioni di vie, e mappe di tratti della campagna romana, e delle Catacombe: nè vi mancavano spaccati e prospetti architettonici, e lavori in disegno di ornati. Vi ebbe ancora sperimento sull' altro genere di perizia necessaria agli agrimensori, cioè sulle servitù rustiche. Gl' istromenti della professione, serviti ai giovani di mezzo ad operare, erano eziandio alla vista di tutti; si ammirarono nella loro perfezione, e si apprese che il Marucchi non avea risparmiato cura acciò l' insegnamento fosse quale i progressi odierni lo richieggono. Or questa esposizione non fece Egli a vana pompa, ma perchè, avea destinato premiare i più valorosi dei suoi allievi onde infervorar tutti nello studio. Perciò adobbò con magnificenza l' Oratorio della Chiesa sopra detta, e nulla volle trascurato di quanto potesse rendere solennissima la funzione. I giovani riceverono elogi ed incoraggiamenti da Personaggi di ogni fatta, che vi furono invitati: Prelati, Professori, ed altri distintissimi per dignità, sapere, o nobiltà di prosapia. Tre Cardinali amplissimi di S. R. C. Patrizi, Ferretti, Bofondi, distribuirono le medaglie ai meritevoli. Ad uditorio sì nobile fu dall' autore recitato il Ragionamento, che ampliato quindi nella forma, ed accresciuto delle note, rende con queste stampe di pubblico diritto.

ARGOMENTI DELLE NOTE

IMPRIMATUR — Fr. Th. M. Larco Ord. Praed. S. P. A. M. S.

IMPRIMATUR — Fr. A. Ligi Archiep. Iconien. Vicesgerens.